Volume pubblicato con il contributo
dell'Università di Trieste – Finanziamento
per Ricercatori di Ateneo

Impaginazione
Verena Papagno

© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2014.

Proprietà letteraria riservata.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa
pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm,
le fotocopie e altro), sono riservati per tutti i paesi.

eISBN 978-88-8303-562-3

EUT - Edizioni Università di Trieste
Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste
http://eut.units.it
https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste

Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni

a cura di
Caterina Falbo
Maurizio Viezzi

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

sommario

Caterina Falbo
Maurizio Viezzi
7 Introduzione

Maurizio Viezzi
9 Multilinguismo, interpretazione e democrazia

Caterina Falbo
19 I risultati emersi dal progetto FRA 2011. Bisogni e bisogni formativi nella comunicazione interlinguistica con i servizi di polizia e nei procedimenti penali

Francesca Mometti
41 Il diritto all'assistenza linguistica dell'imputato straniero nel procedimento penale. Indagine conoscitiva presso il tribunale di Trieste

Elio Ballardini
59 L'interprete traduttore nel procedimento penale italiano: quale formazione alla luce delle recenti direttive europee?

Mette Rudvin
73 Improving the quality of legal interpreter training and the recruitment of interpreters through intensive orientation courses and the implementation of a register: the LEGAII project at the University of Bologna

Mitja Gialuz
83 L'assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE

Luca Lupária
97 Vittime dei reati e diritto all'assistenza linguistica

Liese Katschinka
105 The impact of Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings

Barbara Ahrens
115 Quid iuris? – The status quo of legal interpreting in Germany

Mira Kadrić
131 Mission impossible? Training for the institutions and educating for society

Heidi Salaets
143 Common ground in LIT research and training: the Antwerp case

Sabine Braun
161 Comparing traditional and remote interpreting in police settings: quality and impact factors

Introduzione

CATERINA FALBO
MAURIZIO VIEZZI

Avviato nel marzo 2012 con il finanziamento dell'Università di Trieste nel quadro del programma FRA 2011 e concluso nel febbraio 2014, il progetto di ricerca *Bisogni e bisogni formativi nella comunicazione interlinguistica con i servizi di polizia e nei procedimenti penali* ha avuto il suo momento saliente con il convegno *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni* tenutosi nel novembre 2013 e si concretizza ora con questo volume nel quale la realtà dell'assistenza linguistica nei servizi pubblici in generale e nel contesto giuridico-giudiziario in particolare viene affrontata da diversi punti di vista in una prospettiva locale e in una prospettiva internazionale. Merita sicuramente attirare l'attenzione sul titolo del volume che riprende fedelmente quello del convegno. La traduzione e l'interpretazione rappresentano attività interlinguistiche tese a creare comunicazione tra persone di lingue diverse. Nei casi specifici qui considerati l'esigenza di comunicazione coinvolge singoli individui e le istituzioni preposte all'erogazione di servizi o all'amministrazione della giustizia, configurando situazioni comunicative con indubbie ricadute sulla società e sull'attività delle istituzioni stesse. La lingua diventa il perno di ogni azione tesa all'inclusione o all'esclusione delle persone alloglotte e il fattore che determina, attraverso la traduzione e l'interpretazione, quell'efficacia e quell'efficienza comunicativa in grado di aumentare il livello di democrazia e di coesione all'interno di un paese. Una comunicazione interlinguistica di qualità passa necessariamente attraverso una traduzione e un'inter-

pretazione di qualità e non può che giovare al rispetto dei diritti dei singoli e al buon funzionamento delle istituzioni.

Non stupisca che un progetto locale, destinato a studiare la realtà triestina, sia sfociato prima in un convegno internazionale e ora in un volume anch'esso di respiro internazionale nel quale praticamente ogni intervento cita o si richiama a norme europee, a progetti europei o a vari documenti frutto del lavoro e delle riflessioni di gruppi di lavoro di respiro europeo. I problemi sono gli stessi ovunque: possono variare nella loro *entità*, ma non nella loro *qualità*, e trovare una soluzione a problemi comuni è anche questione di scambio di informazioni e di buone prassi, se possibile in una cornice europea (dal punto di vista legislativo e non solo).

Quanto emerge dai contributi compresi in questo volume è un senso di urgenza, di necessità di agire per far fronte a una situazione inaccettabile fatta di diritti negati, di bisogni insoddisfatti, di ruoli misconosciuti, di assenza di consapevolezza e di sensibilità, di esigenze quotidiane cui le stesse istituzioni sono chiamate a far fronte senza poter disporre di conoscenze appropriate e strumenti adeguati. Di qui, concretamente, l'azione sul piano legislativo (per esempio attraverso il recepimento della Direttiva 64/2010/EU, peraltro non sempre tempestivo e inappuntabile), sul piano della formazione (imprescindibile a dispetto di tutte le difficoltà legate alle lingue e allo status di chi ha bisogno di formazione), sul piano della tecnologia (forse la prospettiva più promettente ancorché non scevra di problemi ancora insoluti).

Ringraziamo i colleghi che hanno partecipato fattivamente all'elaborazione e all'esecuzione del progetto e i colleghi che hanno voluto contribuire a questo volume, non solo e non tanto per i loro articoli, ma soprattutto per la loro passione, il loro impegno, il loro lavoro per un'Europa più giusta, un'Europa dove le lingue non siano causa di discriminazione, un'Europa che rispetti i diritti di tutti.

Rivolgiamo infine un sentitissimo ringraziamento per la disponibilità e la preziosa collaborazione al Questore di Trieste, dott. Giuseppe Padulano, al dott. Luca Carocci, dirigente DIGOS, al dott. Raffaele Morvay, presidente del Tribunale di Trieste nel periodo di svolgimento del progetto, ai giudici dott. Luigi Dainotti e dott. Filippo Gulotta, alla dott.ssa Alessandra Contento, alla dott.ssa Francesca Nicosia, al Procuratore della Repubblica dott. Michele Dalla Costa e al sostituto procuratore dott. Giorgio Milillo.

Multilinguismo, interpretazione e democrazia

MAURIZIO VIEZZI
Università degli Studi di Trieste

"Multilingualism – a commitment to the citizens of the European Union": questo il titolo della relazione presentata da Rytis Martikonis, Direttore Generale della DG Traduzione della Commissione Europea, in occasione di una conferenza organizzata dalla presidenza lituana dell'Unione europea per celebrare la Giornata europea delle lingue 2013.[1] Titolo chiaro, verrebbe da dire, dal significato ovvio, inequivocabile. Ma ciò è vero solo in apparenza. Il concetto di multilinguismo, infatti, è tutt'altro che monolitico e univoco, e la parola *multilingualism*, così come la corrispondente parola italiana *multilinguismo*, può riferirsi a realtà diverse: il *multilingualism* cui si riferiva Martikonis non è necessariamente il *multilingualism* di cui parlano altri relatori in circostanze analoghe. Sembra quindi opportuno fare chiarezza riguardo al concetto o, meglio, riguardo ai concetti espressi con le parole *multilingualism*, *multilinguismo* ecc.

Nella relazione finale del Gruppo ad alto livello sul multilinguismo (High-Level Group on Multilingualism) si legge che il multilinguismo va inteso come "the ability of societies, institutions […] and individuals to engage, on a regular basis, with more than one language in their day-to-day lives" (European Commission

1 *Unity in diversity: languages for mobility, jobs and active citizenship*, Vilnius, 25-26 settembre 2013.

2007: 6).[2] Ne deriva che si possono riconoscere tre tipi di multilinguismo e quindi tre diverse accezioni della parola che si riferiscono rispettivamente al multilinguismo individuale, al multilinguismo istituzionale e al multilinguismo della società o nella società. Com'è naturale, ciascun tipo di multilinguismo ha le proprie caratteristiche ed è all'origine di questioni e problematiche specifiche.

Il multilinguismo individuale – che verosimilmente caratterizza chi legge queste pagine – non riveste particolare interesse in questa sede, anche se molto vi sarebbe da dire in proposito, per esempio in relazione all'esito delle strategie di politica linguistica dell'Unione europea e a come l'obiettivo del "madrelingua + 2",[3] cioè l'insegnamento e l'apprendimento di due lingue straniere, sia nei fatti diventato praticamente ovunque in Europa "madrelingua + 1" (cioè madrelingua + inglese) se non addirittura "madrelingua + 0" (nel Regno Unito).

Di maggior rilievo qui è il multilinguismo istituzionale, e cioè il tipo di multilinguismo oggetto della relazione di Rytis Martikonis citata in apertura. Il multilinguismo istituzionale è la realtà che caratterizza le istituzioni che operano con più di una lingua ufficiale: il Consiglio d'Europa (due lingue), le Nazioni Unite (sei lingue) ecc.

Senza dubbio l'esempio più significativo a questo proposito è rappresentato dall'Unione europea. Il Regolamento n. 1 del Consiglio (Comunità Economica Europea 1958), che sanciva che le lingue ufficiali della Comunità Economica Europea erano il francese, l'italiano, l'olandese e il tedesco (art. 1), è stato ripetutamente emendato per includere le lingue ufficiali dei nuovi paesi membri. Le istituzioni europee sono così passate dalle 4 lingue ufficiali iniziali alle attuali 24, e altre lingue si aggiungeranno a ogni nuovo allargamento. Il multilinguismo dell'Unione europea non significa che tutto è sempre tradotto o interpretato da tutte le lingue in tutte le lingue: sarebbe forse inutile e forse impossibile, tenuto conto che 24 lingue determinano 552 combinazioni linguistiche. Ma di certo molto è tradotto o interpretato in diverse lingue, e tutto è interpretato in tutte le lingue nelle sedute del Parlamento europeo: un fatto, questo, che non solo è straordinario sul piano organizzativo, ma è soprattutto meritorio sul piano politico. Potersi esprimere nella propria lingua e poter seguire i dibattiti parlamentari nella propria lingua significa da un lato partecipare pienamente ai lavori dell'Aula e dall'altro, e prima ancora, significa potersi candidare alle elezioni europee senza che la conoscenza delle lingue rappresenti una condizione preliminare da soddisfare. Il regime linguistico dell'Unione europea prevede inoltre, per i cittadini, il diritto

2 Presieduto prima da Ján Figel' (Commissario europeo per l'istruzione, la formazione, la cultura e la gioventù) e poi da Leonard Orban (Commissario europeo per il multilinguismo), il Gruppo ad alto livello sul multilinguismo fu costituito dalla Commissione Europea nel 2006. I lavori del gruppo, coordinati da Wolfgang Mackiewicz (presidente del Conseil Européen pour les Langues / European Language Council), si conclusero nel 2007 con la pubblicazione di un *Final Report* (European Commission 2007).

3 Si vedano le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Barcellona nel marzo 2002 (European Council 2002).

di utilizzare qualsiasi lingua ufficiale nel rivolgersi alle istituzioni europee e di ricevere una risposta nella medesima lingua (art. 2 del citato Regolamento n. 1). Anche questo è un aspetto molto significativo e il fatto che il mantenimento di questa realtà sia visto da altissimi rappresentanti delle istituzioni europee come un impegno non può che essere salutato con compiacimento.

Accanto al multilinguismo individuale e al multilinguismo istituzionale vi è poi il terzo tipo di multilinguismo: il multilinguismo della società o nella società. Per effetto di fenomeni quali la mobilità dei cittadini comunitari, i flussi migratori, la presenza di richiedenti asilo e di rifugiati, la società europea è sempre più multilingue.

Visto in termini abbastanza schematici, il panorama linguistico dell'Unione europea può sostanzialmente essere diviso in tre blocchi, costituiti rispettivamente dalle lingue ufficiali dell'Unione, dalle lingue regionali o minoritarie, e dalle lingue dell'immigrazione o della mobilità. Si tenga presente, però, che i tre blocchi non costituiscono delle realtà che si escludono a vicenda: una lingua ufficiale dell'Unione, che è per definizione lingua ufficiale di uno dei paesi membri, può essere lingua regionale o minoritaria in un altro paese membro e lingua dell'immigrazione o della mobilità altrove.

Le lingue ufficiali dell'Unione, come si è detto, sono 24. È bene sottolineare che la condizione di lingua ufficiale è pertinente *all'interno* delle istituzioni europee e *nelle comunicazioni* dei cittadini con le istituzioni europee, ma è sostanzialmente irrilevante sul territorio. Agli effetti pratici, al di fuori dell'Estonia, per esempio, non vi è alcuna differenza tra l'estone e il turco: lo status di lingua ufficiale non conferisce alla lingua estone e ai suoi parlanti nessun vantaggio o privilegio rispetto alla lingua turca e ai suoi parlanti.

Le lingue regionali o minoritarie sono un'ottantina o, meglio, sono un'ottantina le lingue promosse e tutelate ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (Council of Europe / Conseil de l'Europe 1992). È importante precisare che, come stabilito dall'articolo 1 della Carta, tali lingue non comprendono le lingue dell'immigrazione o della mobilità:

> […] "regional or minority languages" means languages that are i.) traditionally used within a given territory of a State by nationals of that State who form a group numerically smaller than the rest of the State's population and ii.) different from the official language(s) of that State. It does not include either dialects of the official language(s) of the State or the languages of migrants.

L'Italia ha firmato, ma non ratificato la Carta. Se l'avesse fatto, in una città come Trieste lo sloveno sarebbe – ai sensi della Carta – lingua regionale o minoritaria, ma non lo sarebbe il serbo, pur se madrelingua di migliaia di persone residenti in città. Il serbo, cioè, rientrerebbe nel novero delle lingue dell'immigrazione o della mobilità al pari di tutte le lingue che non sono, storicamente, lingue del territorio, indipendentemente da ogni altra considerazione relativa al loro status e alla consistenza numerica dei parlanti.

Il terzo blocco del panorama linguistico europeo è costituito dalle lingue dell'immigrazione o della mobilità. Si è scelto di utilizzare questa designazione – si è scelto cioè di fare riferimento sia all'immigrazione che alla mobilità – non per *distinguere* tra le lingue di coloro che provengono dall'esterno dell'Unione europea (immigrazione) e le lingue di coloro che provengono da un altro paese membro (mobilità), ma per *chiarire* che a comporre il variegato quadro linguistico delle nostre città e dei nostri paesi vi sono tanto cittadini comunitari quanto cittadini non comunitari, tanto lingue non comunitarie come il wolof o l'urdu quanto lingue comunitarie quali il polacco o il romeno. In termini numerici questo terzo blocco appare semplicemente straordinario. Ecco quanto si legge nella relazione finale di uno studio condotto alcuni anni fa dallo European Centre for Modern Languages, un'istituzione del Consiglio d'Europa che ha la propria sede a Graz:

> […] our data, based only on the 21 participating states, indicates that at least 440 spoken and at least 18 sign languages are in use, in addition to the dominant languages. For the reasons set out above, this is certainly a considerable underestimate. We can perhaps hypothesise […] that better data collection might identify an increase in the region of 33%. Thus, for our 21 participant countries, a more accurate figure might be in the region of 600 languages. (European Centre for Modern Languages 2007: 26-27)

E alcuni anni più tardi due funzionari della polizia londinese (Metropolitan Police Service) stimavano in 340 il numero di lingue parlate nella sola città di Londra (Clement/Brooker 2011).

Si tratta di numeri straordinari, come si diceva: numeri che non rappresentano semplicemente una curiosità statistica, ma esprimono una realtà complessa fatta anche di bisogni linguistici da soddisfare. Infatti, immigrati, richiedenti asilo, rifugiati, cittadini europei che risiedono stabilmente o si trovano temporaneamente all'esterno del proprio paese possono non essere in grado di comunicare nella lingua o nelle lingue utilizzate nel luogo in cui si trovano e possono non essere in grado di utilizzare neppure una qualsiasi lingua veicolare. Possono tuttavia avere la necessità di interagire con rappresentanti delle istituzioni e fornitori di servizi pubblici (ufficio immigrazione, autorità di polizia, autorità giudiziaria, autorità locali, autorità scolastiche, personale sanitario ecc.) e la loro capacità di interazione dipende dalla possibilità di disporre di servizi di assistenza linguistica, cioè di servizi di traduzione e, più spesso, di interpretazione. È un dato di fatto però, come si legge nel *Final Report* dello Special Interest Group for Translation and Interpreting in Public Services (SIGTIPS), che in Europa "translation and interpreting in public service settings are only too often unavailable or inadequate" (SIGTIPS 2011: 13).[4]

La situazione varia in qualche misura da un paese all'altro – è migliore, per esempio nell'Europa del nord rispetto all'Europa del sud – e da una regione all'al-

4 Creato nel 2010 dal Conseil Européen pour les Langues / European Language Council, il SIGTIPS ha concluso i suoi lavori con la redazione di una relazione finale pubblicata nel 2011 dalla DG Interpretazione della Commissione Europea.

tra all'interno dello stesso paese, ma non è rara l'assenza di qualsiasi forma di assistenza linguistica, soprattutto per certe lingue e in situazioni d'urgenza,[5] così come è tutt'altro che insolito il ricorso a forme di assistenza linguistica fornite da persone prive di formazione, da parenti o addirittura da bambini (cf. Antonini *et al.* in corso di stampa). Le ripercussioni in termini di qualità dell'assistenza linguistica stessa, di qualità dell'interazione e di qualità dei servizi forniti, nonché i rischi che ne derivano, sono facilmente intuibili.[6] Ma non è tutto.

L'articolo 21, comma 1, della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (Unione europea 2007), che sancisce il principio di non discriminazione, così recita:

> È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, **la lingua**, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. (enfasi aggiunta)

Se però, per effetto di un'assistenza linguistica assente o inadeguata, i servizi forniti risultano essi stessi assenti o inadeguati (con conseguenze che possono essere molto serie sul piano della libertà personale, della salute, della qualità della vita ecc.), se chi non conosce la lingua o le lingue del posto viene trattato in modo meno giusto, viene curato in modo meno efficace, viene privato in tutto o in parte di ciò cui ha diritto, ecco che viene a determinarsi una vera e propria discriminazione fondata sulla lingua e quindi una violazione della Carta dei diritti fondamentali. Dal momento che ciò riguarda non singoli casi isolati, ma un numero molto elevato di persone sul territorio europeo, non sembri esagerato dire che si è in presenza di una massiccia violazione di diritti fondamentali: in altre parole, nell'Europa di oggi si è in presenza di un vero e proprio deficit democratico.

L'importanza del ruolo della lingua, e delle lingue, nella nostra società e l'importanza del contributo che i servizi linguistici, e dunque gli interpreti, possono offrire per la realizzazione di una società pienamente democratica, e quindi per un pieno godimento dei diritti fondamentali, sono questioni di cui le istituzioni europee sono ben consapevoli:

> Interpreters also help the institutions of multilingual societies to function. They support immigrant communities in courts, hospitals, police and immigration services.

5 Si vedano per esempio, a questo proposito, le relazioni nazionali redatte dalla European Commission against Racism and Intolerance (ECRI 2013).

6 Sono la natura del contesto situazionale e la condizione di chi necessita di assistenza a rendere la questione linguistica nei servizi pubblici delicata, potenzialmente drammatica e certo non demandabile a persone non formate, non qualificate o inadeguate. Se vi è scarsa qualità nei prodotti finali di attività quali la *crowd translation*, il *fansubbing* o l'interpretazione volontaria ai forum sociali, non succede nulla; se vi è scarsa qualità nella comunicazione tra paziente e personale sanitario, tra chi è stato arrestato e chi lo interroga, tra chi ha un bisogno e chi lo deve soddisfare ecc., le conseguenze possono essere di una gravità estrema.

> Properly trained, interpreters thus contribute to safeguarding human and democratic rights. (European Commission 2005: 11)

Naturalmente, però, gli interpreti – gli interpreti adeguatamente formati: si tornerà su questo punto più avanti – possono contribuire a garantire democrazia e diritti soltanto in presenza di condizioni appropriate, dal punto di vista legislativo e non solo; ma tali condizioni spesso non sussistono. Di qui il citato deficit democratico. Per considerare il solo aspetto legislativo, in nessun paese vi è una norma che sancisca il diritto all'assistenza linguistica *in qualsiasi momento* e *in qualsiasi servizio pubblico*, né vi è – sembra quasi superfluo sottolinearlo – una norma che proclami il diritto a un'assistenza linguistica *di qualità*.

Una notevole eccezione in questo senso è rappresentata dalla Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Unione Europea 2010), di cui si parla ampiamente in altre parti di questo volume. Tale Direttiva, infatti, non solo afferma che indagati e imputati che non comprendono o non parlano la lingua del procedimento penale hanno diritto all'interpretazione e alla traduzione di documenti fondamentali, ma precisa – ed è probabilmente la prima volta che si parla di qualità in un documento di questo tipo – che interpretazione e traduzione devono essere "di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento" (articolo 2, comma 8, e articolo 3, comma 9). Gli stati membri hanno già attuato o stanno ancora approntando, talvolta con colpevole ritardo (il termine fissato era il 27 ottobre 2013), le disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva. Tuttavia, indipendentemente dalle difficoltà del percorso di recepimento in alcuni paesi, non vi è alcun dubbio che con la Direttiva si è compiuto un passo straordinario – un passo di civiltà straordinario – e si sono gettate le basi per consegnare alla storia le pratiche che spesso hanno caratterizzato l'assistenza linguistica nelle aule di giustizia europee.

Fuori dalle aule di giustizia, però, la situazione è diversa ed è opportuno – forse addirittura necessario – chiedersi cosa si possa fare per porvi rimedio, quale strada si possa seguire per cancellare il deficit democratico. La questione è stata affrontata negli anni scorsi in due documenti che, redatti indipendentemente uno dall'altro, sono giunti a conclusioni che non si discostano molto tra di loro. Il primo è un documento intitolato *Political Recommendations for the Sector of Social Interpreting and Translation* (COFETIS/FOSOVET 2007)[7] elaborato nel 2007 nell'ambito dell'organo federale belga di coordinamento dei servizi di traduzione e interpretazione in campo sociale e successivamente adottato dai partecipanti alla *European Network of Community Interpreting and Translation Services Conference* svoltasi a Bruxelles nel 2008; il secondo è il già citato *Final Report* dello Special Interest Group for Translation and Interpreting in Public Services (SIGTIPS 2011).

Il documento belga formula una serie di raccomandazioni che derivano da cinque risoluzioni:

7 COFETIS/FOSOVET: Coordination Fédérale de la Traduction et de l'Interprétariat Social / Federaal Overleg voor het Sociaal Vertalen en Tolken.

(1) Recognise social translation and interpreting as a necessary tool for a EU integration policy that stands for diversity and equal opportunities.
(2) Guarantee the right to qualitative language assistance in a social context, including public service provision. This right must evolve from a right in principle to a legally enforceable right.
(3) Implement a European quality standard for social translation and interpreting.
(4) Recognise and fund social translation and interpreting services.
(5) Support consultation and partnership structures at various levels: European, national, regional. (COFETIS/FOSOVET 2007: 3).

Il *Final Report* del gruppo SIGTIPS identifica nella disponibilità e qualità dell'assistenza linguistica e nella formazione le principali questioni da affrontare e formula una serie di raccomandazioni rivolte all'Unione europea, alle autorità nazionali e locali, ai fornitori di servizi pubblici, alle università, e ai traduttori e interpreti. Se ne segnalano qui soltanto alcune: l'Unione europea viene invitata a promuovere il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei servizi pubblici e viene invitata altresì a finanziare progetti per l'elaborazione di programmi di formazione per traduttori e interpreti destinati a operare nei servizi pubblici nonché per la formazione dei formatori (SIGTIPS 2011: 21); le autorità nazionali e locali vengono invitate a operare sul piano legislativo per affermare e tutelare il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei servizi pubblici, a riconoscere la professione di traduttore e interprete per i servizi pubblici e a realizzare forme di controllo e di assicurazione della qualità (*ibid.*); i fornitori di servizi pubblici vengono invitati a rendere costantemente disponibili servizi di traduzione e di interpretazione anche mediante l'uso di nuove tecnologie, e a ricorrere soltanto a traduttori e interpreti adeguatamente formati e qualificati (*ibid.*: 22); le università vengono invitate a offrire percorsi di formazione basati su piani di studio adeguati, a consentire l'accesso alle procedure di ammissione ai corsi anche a candidati privi dei requisiti formali per l'iscrizione, a svolgere attività di ricerca nel campo dell'interpretazione in videoconferenza e dell'interpretazione a distanza, a utilizzare le nuove tecnologie per la formazione a distanza, a offrire corsi di formazione per formatori (*ibid.*); infine traduttori e interpreti sono invitati a perseguire la piena professionalizzazione della loro attività (*ibid.*).

Al di là delle risoluzioni e delle raccomandazioni, e al di là della concreta possibilità che i destinatari le mettano in atto, due sono gli aspetti che si vogliono qui sottolineare. Il primo riguarda la dimensione politica e legislativa. Per affrontare la questione del deficit democratico è necessario agire a livello politico, è necessario cioè operare per indurre le istituzioni a prendere delle decisioni che modifichino o contribuiscano a modificare l'attuale situazione. È probabilmente vano sperare che le norme contenute nella Direttiva 2010/64/EU possano essere estese a tutte le realtà che vedono a contatto la persona alloglotta e le autorità o i fornitori di servizi pubblici, ma non è vano svolgere un'azione di sensibilizzazio-

ne e lavorare per innescare un circolo virtuoso che dalla consapevolezza dell'esistenza e dell'entità del problema porti all'enunciazione di principi, alla formulazione di una politica, all'elaborazione di linee guida, all'adozione di norme ecc. Va segnalata, a questo proposito, un'iniziativa promossa nell'autunno 2013 da Pascal Rillof, dirigente di Kruispunt Migratie-Integratie, servizio fiammingo di traduzione e interpretazione per i servizi pubblici. Rillof ha creato un'organizzazione, denominata European PSIT Network[8] che, oltre ad alcuni obiettivi "tecnici" (quali per esempio la creazione di uno strumento di raccolta e diffusione di informazioni in materia di traduzione e interpretazione per i servizi pubblici o l'elaborazione di proposte in materia di formazione), si prefigge di agire presso le autorità europee e nazionali per mettere in moto quel circolo virtuoso di cui si è detto. L'azione è già cominciata: sono stati presi contatti con diversi membri del Parlamento europeo, con funzionari di alcune Direzioni generali della Commissione europea e con due membri della Commissione stessa, la Commissaria Androulla Vassiliou (istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù) e la Commissaria Cecilia Malmström (affari interni) i quali hanno tutti riconosciuto l'importanza e l'urgenza della questione e hanno manifestato la propria disponibilità a lavorare perché l'Unione europea adotti qualche iniziativa ufficiale. I prossimi passi prevedono ora il coinvolgimento di altre Direzioni generali e Commissari (salute; occupazione, affari sociali e integrazione). Un possibile ostacolo nel processo appena avviato potrebbe essere costituito dall'insediamento della nuova Commissione europea il prossimo autunno, anche se è ragionevole ritenere che l'interessamento diretto delle Direzioni generali possa consentire di proseguire senza intoppi nella direzione intrapresa anche quando saranno entrati in carica i nuovi Commissari.

Il secondo aspetto sul quale ci si vuole soffermare riguarda il ruolo dell'università e in particolare delle facoltà e dei dipartimenti di traduzione e interpretazione che hanno davvero l'opportunità di mettere la loro competenza ed esperienza in materia di didattica e ricerca al servizio della società.

Per quanto riguarda la didattica, si è fatto più volte riferimento alla necessità di una adeguata formazione basata su programmi appropriati, ed è naturale che siano le università a occuparsene. Ma formazione per chi? Come si è visto in precedenza, la realtà dell'Europa multilingue è costituita da centinaia di lingue e il bisogno di assistenza linguistica nelle aule di giustizia, nei servizi pubblici ecc. riguarda lingue che nelle maggior parte dei casi non sono certo le classiche lingue occidentali di grande diffusione abitualmente insegnate nelle scuole e nelle università, ma sono lingue africane, asiatiche o anche lingue europee di minore diffusione. Sono queste le lingue, dunque, per le quali è necessario formare traduttori e soprattutto interpreti. E poiché è assolutamente irrealistico pensare di poter dare una formazione adeguata per tali lingue alla normale popolazione studentesca, e dunque è irrealistico pensare che dalla normale popolazione

8 L'acronimo PSIT sta per Public Service Interpreting and Translation.

studentesca escano i futuri interpreti per lingue come, per esempio, il tagalog o lo yoruba, ecco che la formazione dovrebbe essere rivolta agli immigrati o agli immigrati di seconda generazione. Sarebbe quindi opportuno che le università da un lato elaborassero dei percorsi di formazione in traduzione e interpretazione per immigrati o immigrati di seconda generazione e, dall'altro, identificassero dei modi per consentire l'accesso alla formazione anche a coloro che pur dimostrando attitudine e capacità non sono in possesso dei requisiti formali per l'iscrizione a corsi organizzati dall'università.[9] I nuovi percorsi formativi dovrebbero anche poter beneficiare nella misura del possibile dei vantaggi derivanti dall'uso delle nuove tecnologie per la didattica a distanza.

Formazione *attraverso* la tecnologia, dunque, ma anche formazione *per* la tecnologia. La tecnologia è destinata ad avere un ruolo sempre più importante nelle aule giudiziarie, nelle stazioni di polizia, negli ospedali, nei servizi pubblici in generale.[10] Di qui la necessità di formare all'uso della tecnologia non solo gli interpreti, ma anche magistrati, agenti di polizia, medici, infermieri ecc. È interessante in questo senso notare che uno degli obiettivi del progetto AVIDICUS 3 è sviluppare una metodologia per l'uso della videoconferenza quale strumento per la formazione di interpreti, magistrati e avvocati in materia di videoconferenze bilingui.

Non si può, infine, ignorare la ricerca: le forme di interpretazione che escludono la compresenza fisica di tutti i partecipanti alla situazione comunicativa (interpretazione in videoconferenza, interpretazione a distanza ecc.) devono ancora essere studiate a fondo in relazione ad aspetti quali le modalità dell'interazione, il ruolo di coordinamento svolto dall'interprete nell'interazione, la gestione dei turni di parola, la posizione dei partecipanti, la posizione delle videocamere, senza contare aspetti più prettamente tecnici relativi alla qualità del suono e alla qualità delle immagini. Anche questo è ovviamente compito delle università ed è auspicabile vogliano prendersene carico così com'è auspicabile che le università si rendano conto del ruolo cruciale che sono chiamate a svolgere: senza di esse, senza la loro capacità di didattica e di ricerca, senza la loro capacità di riflessione ed elaborazione teorica, tutte le direttive e le norme e le leggi in materia di assistenza linguistica sono destinate ad essere inefficaci; senza le università il deficit democratico non potrà mai essere cancellato davvero.

---

9 La predisposizione di un programma di formazione per immigrati era l'obiettivo del progetto TRAINS, un progetto che, sotto la guida dell'Università di Trieste, riuniva una decina di università europee. La domanda di finanziamento presentata nel 2013 non è stata accolta dalla DG Istruzione e cultura, ma potrebbe ora essere ripresentata per un progetto lievemente modificato secondo le indicazioni ricevute dalla commissione di valutazione. Non è da escludere la possibilità che al nuovo progetto venga associato anche lo European PSIT Network.

10 Per gli aspetti legati all'interpretazione in videoconferenza e all'interpretazione a distanza nell'ambito dei procedimenti legali si rimanda ai progetti AVIDICUS (http://www.videoconference-interpreting.net/). Si veda inoltre Braun/Taylor 2012. Per quanto riguarda gli ospedali si vedano un'intervista con Hans Verrept (De Muylder 2012) e la relazione presentata dallo stesso Verrept al Forum 2012 del Conseil Européen pour les Langues / European Language Council (Verrept 2012).

BIBLIOGRAFIA

Antonini R. / Bucaria C. / Cirillo L. / Rossato L. / Torresi I. (in corso di stampa) "Interpreting for my parents is...: First-generation children's experience as ad-hoc interpreters", relazione presentata al convegno "Interpreter-mediated interactions: Methodologies and methods", Roma, 7-9 novembre 2013.

Braun S. / Taylor J.L. (eds) (2012) *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, Antwerp, Intersentia.

Clement A. / Brooker M. (2011): "Remote interpreting in the London Metropolitan Police", http://www.videoconferenceinterpreting.net/files/AVIDICUS__symposium__abstracts.pdf

COFETIS / FOSOVET (2007) *Political Recommendations for the Sector of Social Interpreting and Translation*, unpublished document.

Comunità Economica Europea (1958), *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 17, 6 ottobre 1958, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:P:1958:017:FULL:IT:PDF

Council of Europe / Conseil de l'Europe (1992) *European Charter for Regional or Minority Languages*, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm

De Muylder V. (2012) "La médiation interculturelle: mieux comprendre pour mieux soigner", *migrations magazine* 8, 26, http://www.migrations-magazine.be/les-numeros/8-sante-migrations-la-belgique-hopital-du-monde/item/153-la-mediation-interculturelle-mieux-comprendre-pour-mieux-soigner/153-la-mediation-interculturelle-mieux-comprendre-pour-mieux-soigner

ECRI (2013) *European Commission against Racism and Intolerance – Country Monitoring Work*, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/countrybycountry__en.asp

European Centre for Modern Languages (2007) *Valuing All Languages in Europe*, Graz, European Centre for Modern Languages, Council of Europe.

European Commission (2005) A New Framework Strategy for Multilingualism, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:en:PDF

European Commission (2007) *Final Report – High-Level Group on Multilingualism*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.

European Council (2002) *Presidency Conclusions – Barcelona European Council, 15 and 16 March 2002* http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms__data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf

SIGTIPS (2011) *Final Report*, Bruxelles, DG Interpretation, European Commission, http://www.celelc.org/activities/Working__groups/Resources__Working__Groups/sigtips__final__report__en.pdf?1370253478

Unione europea (2007) *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:it:PDF

Unione europea (2010) *Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:it:PDF

Verrept H. (2012) "Intercultural Mediation through the Internet", http://www.celelc.org/archive/Past__Fora/All__Resources/Hans__Verrept.pdf?1370253508

I risultati emersi dal progetto FRA 2011

Bisogni e bisogni formativi nella comunicazione interlinguistica con i servizi di polizia e nei procedimenti penali

CATERINA FALBO
Università degli Studi di Trieste

1. Introduzione

Gli ingenti flussi migratori che da decenni investono il continente europeo e la crescente mobilità dei cittadini europei stanno avendo notevoli ripercussioni in vari settori della vita sociale. Anche in ambito giuridico-giudiziario si è assistito all'emergere di nuovi bisogni nella comunicazione interlinguistica e della necessità di risolvere problemi inerenti al reperimento di interpreti e traduttori per lingue cosiddette rare sul territorio nazionale. Da circa due decenni l'assistenza linguistica in ambito giuridico-giudiziario è oggetto di indagine sia a livello nazionale sia internazionale. Una buona comunicazione tra istituzioni e persona alloglotta viene vista come una condizione essenziale per la realizzazione di uno spazio di giustizia che soddisfi le esigenze delle istituzioni, tuteli i diritti delle persone alloglotte e garantisca il buon funzionamento della giustizia.

Partendo da questo contesto, la ricerca condotta a Trieste mira a svelare una situazione comune all'intero territorio nazionale nel tentativo di instaurare un dialogo con le istituzioni che prontamente hanno accettato di partecipare al progetto *Bisogni e bisogni formativi nella comunicazione interlinguistica con i servizi di polizia e nei procedimenti penali*.[1] Dopo aver richiamato succintamente i temi seguiti

1 Il progetto ha visto la collaborazione di due laureandi, Francesca Mometti e Laren Saina. Il

dal mondo della ricerca nel contesto italiano e nel più ampio quadro europeo, si passerà all'illustrazione della metodologia adottata e dei risultati emersi dallo studio. I dati raccolti infine costituiranno il fondamento di alcune riflessioni su tematiche sensibili che interessano la pratica quotidiana dell'assistenza linguistica.

2. Il panorama italiano

La ricerca sull'assistenza linguistica in Italia si è incentrata in modo particolare sulle condizioni di lavoro degli interpreti in ambito giudiziario, sulla loro formazione e qualificazione, sulla qualità dell'interpretazione e sugli aspetti legati alla determinazione della (non) conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato/imputato insieme all'individuazione della lingua straniera in cui effettuare l'assistenza linguistica. Questi punti hanno attirato l'attenzione di vari studiosi che, di volta in volta, hanno comparato quanto previsto dalla normativa vigente con la prassi quotidiana in tema di assistenza linguistica. Si rinuncia qui espressamente a una trattazione particolareggiata di tutte le questioni sollevate proponendo invece un rapido quadro riassuntivo.[2]

Nell'affrontare il nodo della determinazione della conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato/imputato alloglotto, Ballardini (2012: 157-158), alla luce delle riflessioni di alcuni studiosi del diritto, illustra l'indeterminatezza della formulazione "non conosce la lingua italiana" (art. 143 par. 1 c.p.p.) e giunge alla conclusione che l'assenza dell'interprete è giustificabile solo se esiste la certezza che la persona alloglotta sia in grado di seguire e comprendere tutti gli atti scritti e orali che la riguardano. Risulta allora sicuramente meno dispendioso in termini di tempo ed energie nominare un interprete piuttosto che provare la capacità della persona alloglotta di comprendere appieno i testi in italiano (scritti od orali che siano) che la riguardano. Alimenti Rietti (1999: 229) fa notare come non sia raro imbattersi in violazioni dell'art. 143 comma 3 c.p.p.[3] che prevede la nomina dell'interprete anche nel caso in cui l'autorità procedente conosca la lingua dell'indagato/imputato.

Problematico risulta l'utilizzo di una lingua veicolare che, se non padroneggiata a dovere dall'indagato/imputato alloglotto, potrebbe costituire un ulteriore ostacolo alla reciproca comprensione invece che uno strumento di assistenza linguistica. In tal caso non solo verrebbero violati i diritti della persona alloglotta, ma si creerebbe anche una situazione di difficile gestione per l'interprete stesso

presente contributo trova nell'articolo di Mometti (in questo volume) il suo naturale complemento.

2 Per una più ampia analisi si rimanda a Falbo (2013).

3 L'art. 143 comma 3 c.p.p. recita: "L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare".

che potrebbe trovarsi confrontato a varianti anche sconosciute delle cosiddette lingue veicolari o a una semplice e subdola "personalizzazione" di tali lingue da parte della persona alloglotta sulla base del proprio substrato linguistico-culturale (cf. Cooke in Hale 2006: 212-214, Rudvin 2013: 223).

Il tema della qualità, o piuttosto dell'assenza di qualità, dell'interpretazione costituisce indubbiamente il tema più ampiamente trattato in letteratura. La mancanza di qualità deriva, secondo i vari autori (cf. tra gli altri Ballardini 2012, Garwood 2012), da una carenza strutturale di formazione, dalla completa assenza di un sistema di certificazione delle competenze e dall'adozione di criteri non pertinenti nella disciplina che regola l'iscrizione degli interpreti all'Albo dei periti presso il Tribunale penale e a quello dei consulenti tecnici presso il Tribunale civile. L'esistenza inoltre di elenchi ufficiosi cui gli operatori della giustizia attingono regolarmente non fa che rendere la situazione ancora meno trasparente. A queste condizioni caotiche e incontrollate avrebbe dovuto porre rimedio quanto previsto dalla direttiva 2010/64/UE, ossia l'istituzione di registri di interpreti qualificati, ma il recente Decreto di attuazione del 4 marzo 2014, n. 32 non pare modificare la situazione esistente (cf. Gialuz in questo volume).

3. Lo scenario europeo

Da circa un paio di decenni il tema dell'assistenza linguistica nei procedimenti penali riveste un'importanza prioritaria per l'Unione europea e in particolare per la DG Giustizia. Ne sono espressione evidente i vari progetti europei condotti dal 1998 in poi.[4] Il punto di partenza di tutti questi progetti – ognuno dei quali si focalizza su un aspetto specifico dell'assistenza linguistica, dalla formazione degli interpreti all'uso delle nuove tecnologie o alla deontologia professionale – è la constatazione che l'obiettivo di garantire in Europa una vera libertà di movimento e una reale area di giustizia potrà essere raggiunto solo attraverso una reciproca fiducia tra stati membri e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo tra cui figurano i diritti linguistici e dunque il diritto alla traduzione e all'interpretazione. Un'idea ben espressa nella parte introduttiva del progetto Grotius I:

> There can be no European fundamental rights without security and justice, no freedom of movement or enlargement without security and justice. Justice needs to be protected and guaranteed at all costs and the growing realisation of the importance of language, not only as an inalienable human right but as a foundation stone of the European 'Area of Justice' is the very raison d'être of this project. (Hertog 2001: 4)

Tutti i progetti europei hanno evidenziato un'attenzione particolare delle Istituzioni europee preposte al tema della giustizia e del rispetto fattivo dei diritti linguistici. Tale rispetto si estrinseca nel diritto a un'interpretazione e a una tra-

4 Per una presentazione dei vari progetti cf. http://www.eulita.eu/ e Falbo (2013: 58-65).

duzione che permettano alla persona alloglotta di partecipare appieno agli atti in cui è coinvolta. A tal fine solo la qualità dell'interpretazione e della traduzione può garantire una reale ed effettiva comunicazione interlinguistica e rendere l'imputato/indagato alloglotto pienamente partecipe delle varie fasi del procedimento. Il tema della qualità rappresenta infatti il filo conduttore della direttiva 2010/64/UE (cf. Gialuz in questo volume) con la quale il servizio reso da interpreti e traduttori esce dalla mera sfera professionale per inserirsi nel più vasto ambito della giustizia. Non tutti gli stati membri ad oggi hanno recepito la succitata direttiva il cui termine di recepimento è scaduto il 27 ottobre 2013. In Italia la procedura di recepimento è iniziata negli ultimi mesi del 2013 e si è conclusa con alcune modifiche al codice di procedura penale che, come si è già accennato, non modificano in nulla le pratiche attualmente in uso nell'individuazione e nell'ingaggio di interpreti e traduttori (cf. Gialuz in questo volume), lasciando prevedere il mantenimento e il consolidamento di un deludente e iniquo status quo.

4. L'indagine triestina

4.1 Obiettivi e metodologia

L'indagine triestina si è posta l'obiettivo di raccogliere informazioni relative alla comunicazione interlinguistica (interpretazione e traduzione) a livello locale, presso i servizi di polizia e nei procedimenti penali, includendo anche la casa circondariale di Trieste. In particolare, la ricerca si è concentrata sulla rilevazione dei bisogni delle istituzioni in materia di comunicazione interlinguistica. Questo focus sui "bisogni delle istituzioni" costituisce forse l'aspetto che distingue la ricerca condotta a Trieste da tutte quelle svolte fino ad ora in Italia. Ad oggi, infatti, non mancano informazioni sulle condizioni e le modalità in cui si ricorre all'interpretazione nei contesti oggetto di studio. Spesso esse derivano da interviste agli interpreti che lavorano presso tali istituzioni o dall'osservazione, da parte degli studiosi, di ciò che accade nelle aule di tribunale. Alcune provengono da progetti europei che hanno coinvolto l'Italia.[5] Va inoltre ricordato il ruolo attivo delle associazioni professionali,[6] la loro azione di denuncia delle disfunzioni che caratterizzano il ricorso all'interpretazione e la conseguente proposta di linee guida e codici deontologici e/o di buone pratiche. Tutte queste conoscenze e raccomandazioni spesso però restano lettera morta in quanto non giungono

5 Per esempio il progetto ImPLI (Improving Police and Legal Interpreting) che ha visto la partecipazione dell'Università di Bologna, sede di Forlì, e che ha fornito dati relativi all'interpretazione presso i servizi di polizia di Bologna, o il progetto Building Mutual Trust cui ha partecipato l'Università LUSPIO di Roma, o ancora il progetto, attualmente in corso, AVIDICUS 3 che coinvolge l'Università di Trieste.

6 Tra le altre A.N.T.I.M.I. (Associazione Nazionale dei Traduttori e degli Interpreti del Ministero dell'Interno) e AssITIG (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Giudiziari).

a chi potrebbe avere il potere o la volontà di esaminarle ed eventualmente applicarle. È arduo infatti scardinare prassi consolidate attraverso cui gli operatori della giustizia rispondono quotidianamente ai bisogni di comunicazione interlinguistica, ossia il ricorso a liste ufficiose di interpreti messe a punto nel corso del tempo in cui sono state inserite anche persone definite dagli stessi operatori della giustizia come "conoscitori" delle cosiddette lingue rare.

Alla luce di tali considerazioni è apparso necessario dialogare con gli operatori della giustizia, ascoltare la loro voce e tentare di entrare nella loro realtà quotidiana in fatto di reperimento di interpreti e traduttori e di assegnazione degli incarichi. A tal fine si sono presi contatti con il tribunale di Trieste, la Procura, la Questura, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Casa circondariale di Trieste. Non tutte le istituzioni contattate hanno dato la loro disponibilità. Se con i Carabinieri non si è mai avuta l'opportunità di stabilire un contatto, con la Casa circondariale, dopo una prima apertura a partecipare all'indagine, non è stato possibile dar seguito al progetto a causa di vari avvicendamenti intervenuti a livello di direzione, mentre risposte positive si sono avute dal Tribunale, dalla Procura, dalla Questura e dalla Guardia di Finanza.

La modalità prescelta per raccogliere le informazioni volute è stata l'intervista. I colloqui si sono tenuti in parte presso la Sezione di Studi in Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori – Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, sede di via Filzi, 14, in parte presso le sedi di alcune istituzioni. Le interviste sono state audioregistrate[7] con il consenso scritto degli intervistati e condotte da un partecipante alla ricerca sulla base di un questionario articolato in 5 macro-aree. La prima mira a rilevare l'entità e la tipologia (interpretazione e traduzione) delle necessità di comunicazione interlinguistica; la seconda si concentra sulla tipologia professionale degli incaricati con l'obiettivo di capire se gli interpreti cui le istituzioni ricorrono sono interpreti professionisti o meno; la terza si sofferma sulle lingue richieste; le modalità di ingaggio di interpreti e traduttori sono oggetto della quarta macro-area mentre la quinta è dedicata alla qualità dei servizi.

Il questionario, insieme con una sintesi del progetto di ricerca, è stato fornito ai rappresentanti delle istituzioni contattate affinché potessero prenderne visione e decidere con cognizione di causa se aderire al progetto.

Durante le interviste tuttavia il questionario ha costituito una mera traccia per permettere all'intervistatore di verificare che nessuna macro-area venisse esclusa. Si è preferito infatti optare per colloqui semi-strutturati in cui molto spazio viene lasciato all'intervistato e dove l'interazione costante tra intervistatore e intervistato consente di far emergere punti critici o di risolvere questioni legate al significato di alcuni termini o prassi. Questo metodo improntato anche al racconto personale (*narratives*) si è rivelato adatto all'ottenimento di informazioni,

7 Il questionario fornito alla Guardia di Finanza è stato restituito corredato delle relative risposte per iscritto; risposte fornite, come ci è stato detto, da un gruppo di 4-5 operatori.

spiegazioni, espressione di punti di vista che difficilmente sarebbero emersi attraverso risposte fornite per iscritto o interviste che si fossero attenute pedissequamente alle domande previste dal questionario.

4.2 Risultati

Grazie alla collaborazione fattiva della Questura, si sono svolte 7 interviste che hanno coinvolto la Digos[8] (2 interviste), la Squadra mobile (2 interviste) e l'Ufficio immigrazione (3 interviste); presso il Tribunale sono stati intervistati due magistrati, un Giudice per le indagini preliminari (GIP) e il Presidente della Sezione penale; 2 interviste sono state svolte presso la Procura con il coinvolgimento del Procuratore e di un sostituto; la Guardia di Finanza[9] ha fornito risposte scritte al questionario che era stato predisposto come traccia per i colloqui, raccogliendo i pareri di alcuni operatori.

Veranno qui presentati i dati emersi dalle interviste condotte, osservando la ripartizione nelle 5 macro-aree individuate e indicando, dove rilevante ai fini della ricerca, l'istituzione all'origine di determinati dati. Se non diversamente precisato, i risultati illustrati sono applicabili a tutte le istituzioni coinvolte nello studio.

4.2.1 Entità e tipologia del bisogno

La presenza dell'interprete è una costante in tutti gli Uffici/Divisioni della Questura e in particolare in occasione di interrogatori nel quadro di indagini e di intercettazioni (Digos – antiterrorismo, Squadra mobile) o di colloqui per il rilascio di permessi di soggiorno e avvio di procedura amministrativa per richieste di protezione internazionale (Ufficio immigrazione).

Lo stesso vale per la Guardia di Finanza e la Procura, dove si svolgono interrogatori e intercettazioni nel quadro di indagini, e per il Tribunale, con interrogatori di convalida rientranti nell'attività del GIP, e durante dibattimenti o udienze di riesame di competenza della Sezione penale.

4.2.2 Tipologia professionale degli incaricati

Spesso le persone che lavorano come interpreti e traduttori presso le istituzioni giudiziarie non sono interpreti professionisti, bensì "conoscitori" delle lingue straniere necessarie, un dato che conferma quanto già rivelato da altre ricerche. Va da sé che, tranne rare eccezioni, queste persone non hanno beneficiato di nes-

8 Divisione investigazioni generali e operazioni speciali.

9 Precisamente il GICO, Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata.

suna formazione specifica in interpretazione e/o traduzione. Ciò non è vero per la maggior parte dei traduttori e degli interpreti dipendenti civili del Ministero dell'Interno presso la Questura e per quelli dipendenti del Ministero della Giustizia presso il Tribunale.

4.2.3 Modalità di ingaggio di interpreti e traduttori

Spesso le istituzioni ricevono Curricula Vitae di persone che offrono i loro servizi di traduzione e interpretazione. Tali CV vengono accuratamente vagliati e, se del caso, i proponenti vengono ingaggiati alla prima occasione utile, ovvero quando siano richieste le lingue per le quali sono competenti. L'esame dei CV è particolarmente approfondito presso la Digos, dove la delicatezza delle investigazioni richiede particolare cautela e impone una verifica della condizione e della condotta dei collaboratori esterni. Gli operatori intervistati hanno dichiarato inoltre di procedere anche a una verifica della capacità (linguistica) di ottemperare al compito affidato cui si aggiunge, talvolta, quella della conoscenza (sufficiente) dell'italiano (almeno parlato).

La ricerca di interpreti che conoscano le lingue richieste in una data circostanza avviene spesso per "conoscenza diretta", ossia conoscenza personale dell'operatore, tramite richieste ad altri uffici, oppure ricorrendo ad ex-richiedenti asilo ormai residenti in Italia o, meglio, a Trieste, da tempo. Le istituzioni si rivolgono anche a enti presenti sul territorio che possono costituire, per loro stessa natura e vocazione, una riserva di parlanti di lingue straniere come per esempio l'Università, e soprattutto l'Area di ricerca e la SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) dove la provenienza e la nazionalità dei ricercatori e degli studenti è per la maggior parte straniera.

L'Ufficio immigrazione ricorre talvolta ad associazioni di volontariato o di mediatori culturali. Presso il tribunale, le cancellerie dispongono di liste ufficiose redatte nel tempo.

Se l'eventuale ricorso a mediatori linguistico-culturali non costituisce un problema per l'Ufficio immigrazione, e, in alcuni casi, a detta degli intervistati, sarebbe auspicabile in tribunale, in altri Uffici e Divisioni della Questura, viene valutato come inopportuno se non addirittura impossibile. Il mediatore linguistico-culturale infatti viene visto come una figura che opera a favore della persona alloglotta da sentire e dunque non come imparziale. Alcuni agenti della Squadra Mobile inoltre hanno fatto notare che talvolta la persona convocata per un interrogatorio si presenta spontaneamente con un mediatore o un parente che propone come proprio interprete. Oltre alle motivazioni sopra indicate, la presenza di tali accompagnatori si rivela non necessaria ai fini della comunica-

zione visto che nel momento in cui la polizia convoca una persona alloglotta automaticamente e necessariamente reperisce anche l'interprete.[10]

Tutte le istituzioni hanno l'abitudine di stilare e aggiornare elenchi di interpreti cui ricorrono quando necessario. Per la Questura talvolta succede che non sia possibile reperire un interprete. Ciò si verifica, seppur non molto spesso, nel caso di lingue rare oppure per indisponibilità dell'interprete che solitamente ha un'altra attività lavorativa o perché semplicemente non risiede più in città. In questo caso le indagini si interrompono, con notevole spreco di lavoro, tempo ed energie e l'instaurarsi di un senso di frustrazione per gli operatori coinvolti.

Può anche verificarsi il caso in cui l'interprete contattato rifiuta l'incarico in interazioni faccia a faccia per paura di ritorsioni da parte dell'indagato o delle persone a lui vicine. Per le intercettazioni invece è più raro che l'interprete rifiuti in quanto i rischi di essere riconosciuto e dunque oggetto di minacce o ritorsioni è ridotto al minimo.[11]

4.2.4 Lingue richieste

Le lingue più richieste al momento dello svolgimento della ricerca erano dari e pashtu (Afghanistan), farsi (Iran), lingua curda (varietà), turco, rumeno, serbo e croato, arabo (varietà), cinese (dialetti). Non sempre è possibile ricorrere a lingue veicolari in quanto spesso le persone sottoposte a interrogatorio o alla procedura di identificazione conoscono solo la propria lingua madre. Nel caso in cui non sia possibile passare direttamente dalla lingua richiesta all'italiano, si cerca di poter attivare un relais passando per una lingua veicolare. La varietà delle lingue cui le istituzioni sono chiamate a far fronte è aumentata notevolmente negli ultimi decenni in seguito a varie ondate migratorie. Sembra inoltre possibile individuare un nesso tra lingue richieste e tipologia di reati. Così per esempio, arabo (Marocco), albanese (Kosovo), moldavo, ucraino, polacco, dari e pashtu si collegherebbero a reati quali il traffico di stupefacenti, di tabacchi e all'immigrazione clandestina.

4.2.5 Qualità dei servizi

Tutti gli intervistati si dicono soddisfatti del lavoro fornito dagli interpreti. I casi di palese incompetenza (nella maggior parte dei casi per incapacità dell'interprete a capire la lingua della persona sentita), anche se presenti, costituiscono vere e proprie eccezioni. La soddisfazione deriva dal fatto che durante l'interazione

10 In questa sede non ci si soffermerà sulle analogie e differenze tra la figura dell'interprete e del mediatore linguistico-culturale per le quali si rimanda a Falbo (2013: 28-44).

11 Pare che alcuni interpreti accettino l'incarico di trascrizione-traduzione solo a patto che il loro nome non compaia nei metadati che identificano il testo relativo a una data intercettazione.

con indagati, imputati o vittime/testimoni alloglotti si raggiunge la reciproca comprensione e si compiono quegli atti processuali nei quali si articola il procedimento penale.

Non esiste un sistema costante di controllo sulla qualità, per esempio attraverso il ricorso a un secondo interprete, il cui intervento comporterebbe un raddoppio dei costi[12] o a un'analisi a campione delle interazioni mediate da interprete. Esiste tuttavia una sorta di controllo indiretto che si appoggia sulla sequenza delle varie fasi che costituiscono il procedimento penale o la procedura in corso.

Presso l'Ufficio immigrazione, l'avvio del procedimento amministrativo per la richiesta di protezione internazionale prevede la compilazione di un modello standard computerizzato in cui vanno inseriti i dati anagrafici del richiedente. Una verifica attraverso la Banca dati EURODAC permette di verificare se la persona richiedente stia dicendo il vero e/o se l'interprete stia traducendo correttamente, ossia se la persona straniera sia già stata registrata in un altro stato europeo, e non sia arrivata direttamente in Italia da un paese terzo.[13] Inoltre ogni richiesta di protezione internazionale è destinata a passare al vaglio della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che per la Regione Friuli Venezia Giulia ha sede a Gorizia. Tale Commissione procederà a un colloquio con il richiedente alloglotto in cui sarà presente un interprete. In quella sede potranno emergere ed essere sanate eventuali incongruenze rispetto a quanto dichiarato nella prima fase.

Operatori di polizia di altri Uffici/Divisioni hanno riferito che talvolta sono state rilevate discrepanze tra i verbali relativi ad un primo colloquio tra polizia di frontiera e persone fermate e ciò che emerge in quello successivo in Questura. Fermo restando che è l'ultimo colloquio in ordine di tempo a far fede, anche in questi casi sarà la Commissione territoriale a dover valutare la richiesta avanzata dalla persona alloglotta fermata.

In entrambi questi casi non è possibile stabilire se l'incongruenza è da attribuirsi alla persona alloglotta che in momenti diversi ha dichiarato cose diverse oppure a un intervento dell'interprete che si configuri come vera e propria ingerenza o errore di traduzione.

Nel caso di indagini della Squadra Mobile o della Digos, eventuali problemi di traduzione degli interrogatori e di trascrizione-traduzione di intercettazioni emergeranno nel prosieguo delle indagini o in dibattimento se la difesa dovesse eccepire il difetto di traduzione.

---

12 La verifica ad opera di un secondo interprete in rari casi si rende necessaria per determinare non solo le competenze linguistiche del primo interprete incaricato, ma anche e soprattutto per verificarne l'attendibilità e l'affidabilità. Per le stesse ragioni talvolta alcuni operatori di polizia chiedono a un interprete ingaggiato per la prima volta di tradurre in italiano un testo redatto nella lingua straniera richiesta e di cui si conosce già la traduzione.

13 Secondo quanto stabilito dal Regolamento Dublino II, Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che ha lo scopo di determinare quale stato membro sia competente per la valutazione di una domanda di asilo.

Talvolta, nel caso di intercettazioni, è l'interprete stesso che ha dubbi sulla comprensione di un segmento e chiede che venga fatto ascoltare anche ad altri interpreti.

4.2.6 Altri dati emersi

Dalle interviste condotte, grazie a un inatteso effetto di serendipità, sono emersi altri punti interessanti riguardanti l'atteggiamento e il ruolo che gli operatori della giustizia si attendono dall'interprete, la necessità o meno di fornire indicazioni all'interprete sul caso per il quale si troverà a tradurre e infine le procedure osservate per le intercettazioni in lingua straniera. Si procederà all'illustrazione di detti punti rimandando una riflessione in proposito al paragrafo 3.4.

Il ruolo dell'interprete

Il ruolo che gli operatori di polizia attribuiscono all'interprete emerge da ciò che essi considerano come compiti dell'esperto linguistico:

- l'interprete deve capire tra le righe (anche il gergo);
- l'interprete deve capire anche il non detto e il valore delle pause;
- l'interprete deve capire le sfumature, il modo di parlare di una persona, la cultura;
- l'interprete deve saper dire se la persona è sincera, se mente, se appartiene effettivamente all'etnia dichiarata;
- nelle intercettazioni l'interprete non deve fornire proprie interpretazioni (in senso ermeneutico) di ciò che la persona alloglotta dice, ma gli si chiede di stabilire delle correlazioni tra quanto effettivamente detto, per esempio dalle persone intercettate, e il senso che quelle parole ed espressioni assumono nel caso specifico (per esempio l'impiego di una parola come 'elettrodomestici' al posto di 'armi').

Inoltre l'interprete che, partecipando da tempo alla stessa indagine (intercettazioni), assuma un atteggiamento più da investigatore che da interprete viene percepito come intrusivo e lesivo del ruolo dell'operatore di polizia.

I magistrati intervistati invece propendono per un interprete imparziale che dica esattamente quello che viene detto dall'indagato, imputato, vittima/testimone, restando fedele e aderente alle dichiarazioni originali. Durante il dibattimento inoltre è importante che l'interprete aggiorni costantemente l'imputato alloglotto su ciò che viene detto dalle altre parti in causa o su momenti specifici della procedura.

Indicazioni fornite all'interprete

La decisione di fornire informazioni sul contesto e il caso in cui l'interprete si troverà a lavorare è personale e legata alle convinzioni dell'operatore. Nel caso di intercettazioni per esempio alcuni operatori preferiscono dare indicazioni minime all'inizio dell'ascolto per poi fornire maggiori dettagli nel prosieguo delle intercettazioni; altri invece temono che troppe informazioni su un dato caso possano influenzare l'interprete nella sua attività traduttiva. È vero però che se un interprete lavora per lungo tempo su un caso ascoltando per 6 mesi, 1 anno o addirittura 2 anni intercettazioni relative ad uno stesso caso, sicuramente si farà un'idea di come vanno, andranno o potrebbero andare le cose. Alcuni operatori di polizia hanno dichiarato che l'assiduità dei contatti con alcuni interpreti fanno sì che nasca e si consolidi un rapporto di fiducia, stima e talvolta di amicizia.

La procedura di trascrizione-traduzione delle intercettazioni

In tema di trascrizione-traduzione di intercettazioni in lingua straniera gli intervistati descrivono una prassi collaudata e simile tra i vari Uffici/Divisioni della Questura che se ne servono.

Solitamente l'interprete è affiancato da un operatore di polizia. In caso di comprovata esperienza, procede anche in assenza di un operatore. Non tutto viene trascritto in modo completo. Le parti ritenute non rilevanti vengono segnalate o riassunte. Gli interpreti con esperienza, durante l'ascolto, si accorgono quando la conversazione si sta facendo interessante ai fini dell'indagine in corso e avvertono l'operatore.

Alcuni interpreti preferiscono trascrivere i contenuti delle registrazioni nella lingua straniera in cui sono espressi e poi tradurli in italiano. Altri uniscono in una sola operazione trascrizione e traduzione predisponendo direttamente un testo in lingua italiana. Non sempre l'interprete redige il testo in italiano. Se affiancato dall'operatore di polizia, procede a una traduzione orale che l'operatore metterà per iscritto. Questa circostanza si verifica anche quando l'interprete rivela poca dimestichezza con l'italiano e in particolare con l'italiano scritto. La versione in italiano viene resa "leggibile" grazie ad aggiustamenti sintattici e laddove la traduzione parola per parola si riveli incomprensibile si cerca di trovare una formulazione in italiano che renda il tutto intellegibile e sensato. Talvolta vengono anche introdotte "note del traduttore" per segnalare nomi propri di località, modi di dire, o qualsiasi altra cosa che possa risultare poco chiara a un lettore italiano quale potrebbe essere lo stesso magistrato titolare dell'indagine. Talvolta problemi di decifrazione di quanto viene detto rendono la trascrizione dell'intercettazione inutilizzabile. Queste difficoltà non riguardano solo le lingue straniere ma anche l'italiano e i dialetti italiani. Solitamente le intercettazioni ambientali, a causa della possibile presenza di più parlanti e degli inevitabili rumori di fondo, risultano di più difficile comprensione. A tal proposito è stato

riferito di un caso in cui era impossibile determinare se il soggetto intercettato dicesse "Ho ucciso per lui" oppure "Ha ucciso per lui". Anche i sistemi di ripulitura dei file audio dai rumori di fondo non hanno dato risultati utilizzabili ai fini delle indagini. Quanto alla valenza giuridica delle intercettazioni va sottolineato che fa fede il testo trascritto/tradotto in italiano, mentre le registrazioni originali vengono conservate. Ogni trascrizione in italiano è corredata da una serie di metadati che permettono di risalire al momento in cui è avvenuta e agli operatori/interpreti intervenuti.

4.3 Spunti di riflessione

I dati rilevati e qui presentati sollecitano alcune riflessioni soprattutto in merito al grado di soddisfazione degli operatori della giustizia per i servizi di interpretazione, alle procedure di trascrizione-traduzione, all'idea di traduzione e interpretazione che sembra prendere corpo dalle parole degli intervistati e al ruolo dell'interprete.

Soddisfazione degli operatori della giustizia

La soddisfazione degli operatori per l'attività svolta dagli interpreti, sotto il profilo sia del risultato sia del processo traduttivo, sembra fondarsi su una sensazione di reciproca comprensione che dà luogo al compimento degli atti previsti (per esempio redazione del verbale) e permette di far avanzare il procedimento. Tale soddisfazione può essere smentita solo nel corso di un eventuale proseguimento delle indagini o nel caso in cui la difesa eccepisca il difetto di traduzione. La verifica cioè della qualità dell'interazione mediata avviene eventualmente solo a posteriori e indirettamente (cf. 3.3.5). Questo fa sì che non ci sia la garanzia che l'interprete operi correttamente e che i diritti dell'indagato, imputato o vittima/testimone alloglotto siano effettivamente garantiti, due eventualità che per forza di cose potrebbero avere ripercussioni sul lavoro stesso della polizia giudiziaria. In altri termini, la sola presenza dell'interprete non è garanzia di qualità, dove per 'qualità' si intende aderenza a quanto detto dalla persona alloglotta e/o dall'operatore di polizia ed effettiva reciproca comprensione. In sintesi la qualità dell'interpretazione è solo supposta e data per acquisita nel momento in cui il risultato traduttivo si concretizza nell'atto formale previsto dalla procedura. Il grado di soddisfazione relativo alla qualità pare essere inscindibile dalla fiducia che l'operatore di polizia ripone nell'interprete. Se possibile, infatti, gli operatori preferiscono lavorare con interpreti con i quali collaborano da tempo e che, per l'esperienza acquisita, conoscono la procedura e il contesto in cui si trovano ad operare.

Il processo di trascrizione-traduzione delle intercettazioni appare come un insieme di varie attività che creano passaggi e intrecci tra il piano dell'oralità e quello della scrittura, tra il livello della trascrizione monolingue e quello in cui trascrizione e traduzione si fondono dando vita ad un solo e unico risultato, ossia il documento (tra)scritto/tradotto in lingua italiana. Questi passaggi e interconnessioni tra canali diversi e lingue diverse esigono un richiamo, per quanto rapido, delle sfide teoriche e dei risvolti assolutamente pratici della trascrizione.

Da vari decenni il processo di trascrizione ha destato l'interesse di molti studiosi (tra cui Jefferson 1983; Blanche-Benveniste 1997; Ochs 1999; Falbo 2005; Niemants 2012) che l'hanno descritto come fase delicata di trasposizione di ciò che è prettamente evanescente, effimero come il parlato in una sorta di testo scritto che, per sua stessa natura, si rivela incapace di rendere conto di tutte quelle caratteristiche tipiche dell'oralità e riassumibili, anche se imprecisamente, nella sua componente prosodica. La trascrizione, di per se stessa, non può dunque essere considerata l'esatto equivalente di ciò che viene detto o restituito, in un tempo successivo all'effettiva produzione verbale, dal supporto audio che ha fermato l'evanescenza del discorso orale. A ciò si aggiunge la constatazione che già la registrazione costituisce un mezzo di rappresentazione, e dunque di selezione, della parola che viene scissa dalle sue reali condizioni di produzione. La trascrizione viene allora ad essere una rappresentazione di secondo grado di una parola prodotta in un dato momento e in un dato contesto e veicolata attraverso un supporto audio. Da qui la consapevolezza che in nessun caso la trascrizione può essere considerata, paragonata e tanto meno trattata alla stregua di un testo scritto.[14] Inoltre, la scelta di determinate convenzioni di trascrizione o l'inserimento di commenti o precisazioni rendono evidente che il processo di trascrizione costituisce di per sé una scelta teorica fondamentale legata alle convinzioni più o meno esplicite e più o meno consapevoli del trascrittore stesso. Da qui la considerazione non secondaria che la trascrizione costituisca già di per se stessa un primo livello di analisi del detto. Ne consegue la necessità di esplicitare al massimo le convenzioni adottate, nell'intento di rendere visibile e interpretabile il grado di soggettività/oggettività del processo e del prodotto della trascrizione. Tali scelte teoriche con le loro conseguenti implicazioni pratiche rispondono agli obiettivi di studiosi che mirano a indagare, nel modo più oggettivo possibile, i tratti riconducibili all'oralità. Tuttavia, la trascrizione è sottoposta a pratiche diverse a seconda della finalità perseguita.[15] Così per esempio la pubblicazione a

14 Tale consapevolezza ha indotto vari studiosi a rinunciare espressamente all'uso di segni che richiamassero alla memoria i tradizionali segni di interpunzione, nell'intento non secondario di scongiurare qualsiasi tipo di legame tra la rappresentazione dell'orale e il risultato della scrittura.

15 Talvolta il fine della trascrizione offusca lo sguardo dello studioso che, magari inconsapevolmente, si trova a derogare ai principi essenziali che dovrebbero regolare la pratica della trascri-

fini divulgativi di discorsi istituzionali tenuti da rappresentanti politici, passa necessariamente attraverso la trascrizione (a meno che non si tratti di discorsi già preparati per essere letti) e la standardizzazione/normalizzazione del testo secondo le regole grammaticali e testuali, sacrificando la rappresentazione di tratti tipici dell'oralità.

Proprio questa stessa pratica sembra emergere dalla descrizione del processo di trascrizione fatta dagli operatori intervistati, per i quali l'obiettivo della leggibilità e comprensibilità viene visto come *conditio sine qua non* per il perseguimento del fine ultimo dell'utilizzabilità della trascrizione in seno al procedimento penale. Nei casi considerati, inoltre, la trascrizione si trova sempre in combinazione con la traduzione dando vita così a un duplice passaggio tra canali diversi e lingue diverse: dall'orale in lingua A alla trascrizione in lingua B oppure dall'orale in lingua A alla trascrizione in lingua A e alla successiva traduzione in lingua B. A ciò si aggiunge il fatto che in mancanza di una buona conoscenza dell'italiano da parte dell'interprete (sia scritto che orale), l'operatore interviene riformulando il testo finale affinché abbia senso e sia espresso in modo comprensibile. Questo intervento sul testo trascritto che assume sempre più le sembianze di un testo scritto fa sorgere indubbiamente alcuni interrogativi. Si è davvero, in ogni punto del testo trascritto (e tradotto), in presenza di ciò che l'intercettato ha detto? O non si è piuttosto di fronte a una sorta di "narrazione" che senz'altro si avvicina al detto ma che non può essere considerata quale sua rappresentazione 'fedele' e in cui le scelte (consapevoli o inconsapevoli che siano) operate dal trascrittore-interprete si fondono e si sovrappongono alla parola reale che si vuole o si vorrebbe rappresentare?

La trascrizione, come molte altre attività non necessariamente legate alla sfera linguistica, è un'ininterrotta catena di decisioni che il soggetto assume sulla base delle proprie conoscenze, competenze e in funzione delle caratteristiche dell'oggetto su cui si trova ad operare. È l'interprete-trascrittore che decide cosa ha sentito[16] e come metterlo sulla carta in modo definitivo. La sua capacità di ascolto e comprensione determina il risultato stesso dell'operazione così come tutte le inferenze che può trarre da ciò che sente e che consapevolmente o inconsapevolmente passano nella trascrizione. Affinare l'orecchio, sviluppare consapevolezza circa le insidie poste dalla delicata operazione di trascrizione e traduzione e applicare quelle regole che lasciano trasparire oltre alle certezze anche gli eventuali dubbi dell'interprete-trascrittore non è qualcosa di naturale e spontaneo, ma una competenza che si acquisisce attraverso un preciso iter formativo. Inoltre,

---

zione cadendo in una rappresentazione piuttosto soggettiva con gravi conseguenze sull'analisi successiva dei dati (Cappeau/Gadet 2010).

16 Si assume qui come condizione di base che tale operazione avvenga nel modo più oggettivo possibile all'interno dei vincoli posti dall' "interpretazione" intesa come ermeneutica-comprensione del testo orale o scritto che sia (cf. Eco 1990), senza dimenticare che la costante ricerca del senso porta l'ascoltatore a seguire un proprio filo logico; filo che potrebbe divergere da quello seguito dal parlante (Bilger *et al.* 1997: 58).

l'adozione di adeguati software di analisi del parlato e la consulenza di esperti di fonetica e fonologia nei casi di difficoltà legate all'individuazione di fonemi che potrebbero avere ripercussioni notevoli sul risultato finale della trascrizione, potrebbero facilitare il compito dell'interprete-trascrittore, ma soprattutto fornire qualche certezza agli investigatori.

Come si è visto la trascrizione si lega, nei contesti considerati, alla traduzione in italiano. Anche l'aspetto traduttivo solleva qualche interrogativo soprattutto laddove si evince che la fedeltà al detto in lingua A passa attraverso una trasposizione letterale in lingua B,[17] un tema oggetto del paragrafo seguente.

Il concetto di interpretazione/traduzione

Nel corso delle interviste è emersa indirettamente l'idea di interpretazione e di traduzione che permea le scelte, le richieste e le eventuali valutazioni degli operatori della giustizia. Tale idea si sostanzia in due convinzioni piuttosto comuni e diffuse anche al di fuori dell'ambiente giuridico-giudiziario, che riguardano, da un lato, l'assunto che la conoscenza di una lingua straniera equivale alla competenza traduttivo-interpretativa, e, dall'altro, l'identità tra traduzione[18] (interpretazione) fedele e traduzione (interpretazione) letterale.

L'idea che la conoscenza di una lingua straniera automaticamente dia luogo a una competenza traduttiva si riallaccia ai vari dibattiti che hanno caratterizzato la nascita dell'interpretazione di conferenze e che si incentravano sulla natura dell'interpretazione, cercando di stabilire se essa fosse un talento naturale o una competenza acquisibile attraverso un percorso formativo ad hoc (cf. per esempio Herbert 1952; Longley 1968; Gran/Dodds 1989). Oggi senz'alcun dubbio si è affermata un'imprescindibile necessità formativa[19] che tenga conto non solo dell'approccio interpretativo vero e proprio, ma anche e sempre più del contesto e delle esigenze proprie della situazione comunicativa in cui l'interpretazione viene richiesta. Lo studio dell'interpretazione in situazioni di faccia a faccia, inoltre, ha reso evidente l'esigenza di accompagnare l'indispensabile competenza traduttiva con un'altrettanto imprescindibile competenza interazionale che si concretizzi in un'adeguata ed opportuna gestione dell'interazione da parte dell'interprete.

17 Un operatore ha riferito che talvolta chi riceve queste trascrizioni (per esempio il magistrato titolare dell'indagine) trova grandi difficoltà a comprendere ciò che il "testo" significhi. Un risultato che senz'altro non sorprende il linguista-traduttore-interprete che abbia riflettuto sull'intento paradossale della trascrizione.

18 Spesso, come in questo caso, 'traduzione' è usato come iperonimo per indicare sia la trasposizione interlinguistica e interculturale scritta (traduzione in senso stretto) sia quella orale (interpretazione).

19 Per restare nell'ambito giuridico-giudiziario, tale necessità viene ribadita più volte anche nelle relazioni finali dei vari progetti europei menzionati al paragrafo 2. Per alcuni di essi la formazione costituisce addirittura l'oggetto di studio del progetto stesso (cf. TRAFUT, JUST/2010/JPEN/AG/1549, "Training for the future", http://www.eulita.eu/final-report).

Diversi studi hanno dimostrato come l'interprete, in situazioni di comunicazione faccia a faccia, sia parte integrante dell'interazione e partecipi attivamente alla co-costruzione dell'interazione stessa (Wadensjö 1998; Baraldi/Gavioli 2012). L'interprete cioè si trova non solo a tradurre a beneficio dei partecipanti all'interazione ma anche a coordinarne l'interazione nel rispetto delle identità e dei ruoli di ognuno. Da questo punto di vista solo la combinazione di competenza traduttiva e competenza interazionale può sfociare in una comunicazione effettiva ed efficace concretizzandosi in un'adeguata competenza comunicativa.

Fedeltà e traduzione (interpretazione) letterale hanno da sempre permeato ogni riflessione sul tradurre fin dai tempi di Cicerone (cf. Steiner 1976; Nergaard 2007/1993). Per quanto attiene in modo specifico al settore giudiziario, alcuni ricercatori (per esempio Morris 1995 e Hale 2008 per gli USA) ritengono che gli operatori della giustizia identifichino accuratezza e fedeltà della traduzione con l'approccio letterale, quando invece la traduzione parola per parola, in alcuni casi, si rivela addirittura controproducente. Presupporre la possibilità, la fattibilità e la validità dell'approccio letterale significa assumere un perfetto isomorfismo tra le lingue a confronto. Ipotesi smentita da secoli di riflessione traduttologica e pratica traduttiva; ipotesi rivelata impraticabile o comunque di scarsa applicabilità dalla prassi quotidiana, dove il parola-per-parola nel migliore dei casi si concretizza in una cattiva traduzione e nel peggiore nell'incomprensione e conseguente mancata comunicazione. L'interprete (e il traduttore) sono tali quando oltre all'uso referenziale della lingua, individuano e colgono la globalità del detto e lo interpretano (nel senso ermeneutico del termine) grazie ai suoi aspetti pragmatici, tenendo ovviamente conto del radicamento situazionale di ogni produzione verbale. Il concetto di fedeltà/accuratezza assume allora nuove sembianze che lo allontanano dal letteralismo per avvicinarlo a un approccio traduttivo che si ispiri a un'appropriata equivalente riformulazione del detto in lingua-cultura di arrivo.

Il ruolo dell'interprete

Si lega all'idea di interpretazione (traduzione) anche il ruolo che si attribuisce all'interprete e che deriva proprio da ciò che si chiede all'interprete su come espletare la propria attività traduttiva. Dai dati raccolti (cf. 4.2.6) emerge che presso la Questura, in situazione di interrogatori o intercettazioni, all'interprete si chiede di attribuire senso ad espressioni linguistiche percepibili come veicolo di un significato altro rispetto al significato normalmente inteso, oppure gli si richiede di capire dall'accento della persona alloglotta se sta mentendo sul luogo di provenienza dichiarato. Si chiede cioè all'interprete di farsi un po' investigatore senza però sostituirsi agli investigatori di professione e di svolgere, accanto al compito traduttivo, una sorta di attività di consulenza volta ad una sorta di esegesi del testo orale e alla disamina delle intenzioni della persona interrogata o intercettata. Tali richieste, implicite o esplicite che siano, sembrano coincidere perfettamente con la nomina a "ausiliario di polizia giudiziaria" cui è sottoposto

l'interprete che accetti di lavorare per la polizia giudiziaria. Tale nomina infatti sembra implicare, già nella sua denominazione, una leggera trasformazione dell'interprete in poliziotto.

Presso la corte, invece, prevale la richiesta di imparzialità, di aderenza a ciò che viene detto e di aggiornamento costante dell'imputato sullo svolgimento della procedura.[20] Ciò sembra corrispondere a tutti gli effetti a quel ruolo di "coadiutore della giustizia" attribuito all'interprete dalla dottrina (cf. Curtotti Nappi 2002: 286).

È facile comprendere come in ambito giudiziario emerga una differenziazione del ruolo dell'interprete a seconda del contesto, dell'istituzione e, dunque delle finalità perseguite. Non è arduo immaginare che quanto descritto e argomentato finora potrebbe, per alcuni aspetti, non coincidere perfettamente con i codici deontologici elaborati da alcune associazioni professionali dove imparzialità e neutralità tendono ad assurgere a principi assoluti e inderogabili.

La diversità delle richieste avanzate dagli operatori della giustizia a seconda dei contesti e delle situazioni comunicative e delle conseguenti visioni del ruolo dell'interprete non sembrano tuttavia avere un riscontro nella pratica del reclutamento degli interpreti. È possibile infatti che un interprete che ha prestato la sua opera durante le indagini (interrogatori, intercettazioni) possa essere nominato dal giudice per il dibattimento. Tale eventualità non viene contemplata tra le incompatibilità previste dall'art. 144 c.p.p. Rivela però una concezione nel contempo ingenua e irragionevolmente ambiziosa del ruolo dell'interprete. L'ingenuità sta nel fatto di considerare l'interprete un mezzo di trasmissione asettico e completamente neutrale in grado in ogni circostanza di tenere separate – e di non essere sottoposto ad alcuna influenza che possa derivarne – le informazioni di cui è entrato in possesso durante interrogatori e intercettazioni da ciò che viene detto in udienza e che potrebbe essere completamente diverso dalle dichiarazioni precedenti. L'irragionevolezza dell'ambizione è data dalla presunta certezza che ciò possa sempre e comunque avvenire. In entrambi i casi l'interprete sembra spogliarsi della sua identità mentre i suoi processi cognitivi verrebbero "sterilizzati" ad ogni nuova interazione inerente a uno stesso caso. Diversamente da tutti gli altri attori di un procedimento giudiziario, l'interprete si trova sì a stare "nel mezzo" ma anche a rispondere, a seconda della situazione comunicativa, a esigenze di una delle parti che potrebbero non coincidere con quelle della controparte, per poi assumere quell'atteggiamento neutrale e perfettamente equilibrato che presupporrebbe l'annullamento del vissuto, inerente a quel dato caso,

20 Nel corso della ricerca è stato possibile assistere a un'udienza di riesame durante la quale si è constatato che questo aggiornamento dell'imputato si verificava in modo piuttosto irregolare. Durante l'intervento del giudice e degli avvocati difensori, l'interprete procedeva alla traduzione a intervalli di diversi minuti e il più delle volte su sollecitazione dell'imputato. Sicuramente in un'udienza di riesame l'imputato è al corrente delle richieste che la difesa avanzerà, tuttavia è innegabile che l'assenza di interpretazione o la sua sporadica apparizione equivale all'esclusione effettiva dell'imputato dall'interazione in corso, il che potrebbe equivalere a una violazione dei diritti linguistici dell'imputato.

che per forza di cose, invece, lascia sempre traccia in un essere umano e dunque anche nell'interprete.[21] Da tutto ciò emerge insomma la classica immagine di un interprete quale meccanico strumento di trasmissione linguistica senza storia, senza interazione, avulso da ogni possibile influenza. Un'eventuale obiezione al riguardo potrebbe essere mossa partendo proprio dall'esigenza dichiarata da molti interpreti in vari progetti nazionali e internazionali di poter disporre di informazioni su un caso prima di svolgere il compito traduttivo. A nostro avviso, poter accedere alle informazioni inerenti a un determinato caso così come qualsiasi altra parte in causa (per esempio consultando il fascicolo del dibattimento) porrebbe l'interprete esattamente nelle stesse condizioni di tutte le parti coinvolte in quel dato caso, mentre assistere/partecipare a interrogatori, intercettazioni, colloqui tra difensore e imputato, o al dibattimento renderebbe l'interprete presente in (tutte le) varie fasi del procedimento mettendolo in una condizione nettamente diversa da quella in cui può essere coinvolta qualsiasi altra parte. Sulla stessa linea, in virtù di quanto previsto dalla direttiva 2010/64/UE, si colloca l'eventuale incompatibilità che potrebbe verificarsi qualora uno stesso interprete venisse ingaggiato e per i colloqui tra difensore e indagato/imputato e interrogatori, intercettazioni o durante il dibattimento.

4.4 Prospettive future

La ricerca condotta ha conseguito un risultato di estrema rilevanza. È iniziato un dialogo proficuo con gli operatori della giustizia che ha consentito di ascoltare la loro voce e prendere atto delle loro esigenze. L'assistenza linguistica nei procedimenti penali è un aspetto essenziale e delicato da cui può dipendere un equo prosieguo della procedura o un suo blocco, con reali conseguenze sui diritti degli indagati/imputati/vittime alloglotti e sul funzionamento stesso della giustizia. I dati emersi non si distanziano molto da quelli evidenziati in altri progetti europei, rivelando caratteristiche e problematiche comuni che appaiono come endemiche del settore della giustizia. Tra le difficoltà maggiori cui gli operatori devono far fronte quotidianamente spicca il reperimento di interpreti per le lingue cosiddette rare e che non sono oggetto di formazione sul territorio nazionale. Tale difficoltà ne porta con sé una seconda che riguarda essenzialmente la formazione e la qualificazione delle persone impiegate come interpreti. L'aggancio, anche limitato a un singolo territorio, tra mondo della formazione/ricerca e mondo della giustizia può essere il punto di partenza per affrontare insieme, in un approccio che tenga conto delle varie esigenze e delle peculiarità proprie dell'assistenza linguistica, i vari nodi che ostacolano il lavoro degli operatori e possono ledere i diritti delle persone alloglotte.

21 Ciò contrasta tra l'altro con il timore espresso da alcuni interpreti di essere riconosciuti e diventare così bersaglio di minacce o ritorsioni (cf. 4.2.3).

Proprio il duplice obiettivo di garantire una giustizia equa nell'interesse sia delle istituzioni coinvolte sia delle persone alloglotte sembra raggiungibile solo attraverso il dialogo e la collaborazione tra tutti coloro che in misura diversa e a diverso titolo si trovino ad operare con lingue e culture differenti. Il mondo della formazione e della ricerca potrebbe fornire specifiche chiavi di lettura per far conoscere agli utenti dell'interpretazione e della traduzione la realtà, le difficoltà e le implicazioni del compito traduttivo. Il mondo professionale, dal canto suo, potrebbe contribuire all'organizzazione di un sistema di reperimento che garantisca la professionalità e la qualificazione degli interpreti sollevando gli operatori della giustizia da un compito arduo e talvolta da risultati deludenti. Gli operatori della giustizia potrebbero così garantire non solo il rispetto dei diritti linguistici, ma anche un miglior funzionamento delle istituzioni.

Solo tale contatto fattivo e concreto permetterebbe di trarre vantaggio dalle esperienze positive registrate in altri paesi europei e attingere alle reti sempre più estese e consistenti che si sono create in Europa grazie alla collaborazione tra ricercatori e operatori della giustizia.

Si ravvisa inoltre l'urgente necessità di far conoscere quanto emerso da questa come da altre ricerche a chi quotidianamente si trovi confrontato con le problematiche qui solo sommariamente illustrate.

Il recente recepimento della direttiva 2010/64/UE concretizzatosi con il Decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 32, purtroppo non sembra fornire risposte adeguate per la soluzione dei problemi individuati o un miglioramento del sistema. Tuttavia, con convinzione e determinata ostinazione, si ritiene che conoscenza reciproca, dialogo e collaborazione siano ancora una volta l'unica via percorribile per chi persegua obiettivi di giustizia.

BIBLIOGRAFIA

Ballardini E. (2012) *Traduire devant la justice pénale. L'interprète traducteur dans les codes de procédure pénale italiens aux XIX^e et XX^e siècles*, Bologna, Bononia University Press.

Baraldi C. / Gavioli L. (eds) (2012) *Coordinating Participation in Dialogue Interpreting*, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins.

Bilger M. / Blasco M. / Cappeau P. / Pallaud B. / Sabio F. / Savelli M.-J. (1997) "Transcription de l'oral et interprétation. Illustration de quelques difficultés", *Recherches sur le français parlé* 14, 57-86.

Blanche-Benveniste C. (1997) *Approches de la langue parlée en français*, Paris, Ophrys.

Cappeau P. / Gadet F. (2010) "Transcrire, ponctuer, découper l'oral: bien plus que de simples choix technique", *Cahiers de Linguistique* 35/1, 187-202.

Curtotti Nappi D. (2002) *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, Giuffré.

Eco U. (1990) *I limiti dell'interpretazione*, Milano, Bompiani.

Falbo C. (2005) "La transcription: une tâche paradoxale", *The Interpreters' Newsletter* 13, 25-38.

Falbo C. (2013) *La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico*, Trieste, EUT, http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9306

Garwood C. (2012) "Court Interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right", *The Interpreters' Newsletter* 17, 173-189.

Gran L. / Dodds J. (eds) (1989) *The Theoretical and Practical Aspects of Teaching Conference Interpretation: First International Symposium on Conference Interpreting at the University of Trieste*, Udine, Campanotto.

Hale S. (2006) "Themes and methodological issues in court interpreting research", Hertog E. / van der Veer B. (eds), *Taking Stock: Research and Methodology in Community Interpreting*, *Linguistica Antverpiensia* 5, 205-228.

Hale S. (2008) "Controversies over the role of the court interpreter", in Valero-Garcés, C. / Martin A. (eds) *Crossing Borders in Community Interpreting*, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins, 99-121.

Herbert J. (1952) *Manuel de l'interprète*, Genève, Georg.

Hertog E. (ed.) (2001) *Aequitas: access to justice across language and culture in the EU*, Lessius Hogeschool, Departement Vertaler-Tolk, Antwerpen, http://www.eulita.eu/sites/default/files/Aequitas__Acces%20to%20Justice%20across%20Language%20and%20Culture%20in%20the%20EU.pdf.

Jefferson G. (1983) "Issues in the transcription of naturally-occurring talk: caricature versus capturing pronunciational particulars", *Tilburg Papers in Language and Literature* 34, 1-12.

Longley P. (1968) *Conference Interpreting*, London, Sir Isaac Pitman & Sons LTD.

Morris R. (1995) "The moral dilemmas of court interpreting", *The Translator* 1/1, 25-46.

Nergaard S. (ed.) (2007/1993) *La teoria della traduzione nella storia*, Milano, Bompiani.

Niemants N. (2012) "The transcription of interpreting data", *Interpreting* 14/2, 165-191.

Ochs E. (1999) "Transcription as theory", in Jaworski A. / Coupland N. (eds) *The Discourse Reader*, London/New York, Routledge, 167-182.

Rudvin M. (2013) "L'uso di lingue veicolari per l'interpretariato e mediazione nel settore legale. I vantaggi derivanti dall'uso

dell'inglese e di altre lingue franche: con una nota di cautela", in Rudvin M. / Spinzi C. (eds), *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB, 213-243.

Steiner G. (1976) *After Babel*, New York/London, Oxford University Press.

Wadensjö C. (1998) *Interpreting as Interaction*, London/New York, Longman.

Il diritto all'assistenza linguistica dell'imputato straniero nel procedimento penale

Indagine conoscitiva presso il tribunale di Trieste

FRANCESCA MOMETTI
Università degli Studi di Trieste

1. Introduzione

Nel contesto della maggiore libertà di circolazione e soggiorno all'interno dell'Unione europea e degli importanti flussi migratori che interessano il suo territorio, il numero di persone interessate da un procedimento penale in uno stato straniero negli ultimi anni è andato crescendo significativamente. Questa realtà ha portato necessariamente l'Unione europea a dedicare particolare attenzione ai diritti degli imputati coinvolti in un processo in un paese diverso da quello di residenza e a cercare le soluzioni adeguate per rispondere alle nuove sfide sollevate da tale fenomeno, tra cui l'accresciuto bisogno di assistenza linguistica dentro e fuori dalle aule di tribunale, la necessità del mutuo riconoscimento delle sentenze tra stati membri nonché la necessità di rafforzare la cooperazione nell'ambito del mandato di arresto europeo. Tra le azioni intraprese dall'Unione europea va segnalata la Direttiva 2010/64/UE[1] sul diritto alla traduzione e all'interpretazione nel procedimento penale il cui termine di recepimento, il 27 ottobre 2013, ha reso particolarmente attuali le tematiche trattate nell'indagine che si presenta nelle pagine seguenti.

1 *Direttiva 2010/64 UE del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e i procedimenti penali*, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0064:IT:NOT.

2. Obiettivi dell'indagine e metodologia

L'indagine svolta presso il Tribunale di Trieste[2] tra gennaio e giugno 2013 ha avuto come obiettivo generale quello di effettuare una ricognizione della pratica dell'assistenza linguistica presso la Sezione Penale del Tribunale e verificare in che misura la prassi seguita corrisponde alle disposizioni della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è scaduto il 27 ottobre 2013, introduce importanti elementi di novità quali l'estensione del diritto all'interpretazione ai colloqui con il difensore e l'indicazione dei documenti fondamentali che devono essere tradotti all'imputato, ossia le decisioni che privano la persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione e le sentenze.

Poiché si sono voluti raccogliere dati che fossero significativi sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, si sono utilizzate sia fonti di testimonianza diretta che fonti documentali. A tal fine sono stati intervistati interpreti, traduttori, un Giudice per le Indagini Preliminari e il Presidente della Sezione Penale (cf. 2). Per gli interpreti e i traduttori è stato approntato un questionario con domande sulla formazione e sull'esperienza lavorativa, su come avviene la loro nomina, sulle fasi del procedimento nelle quali intervengono, sulla tipologia di testi che vengono tradotti, sulle modalità e sulle tecniche di interpretazione, sulla qualità dell'assistenza linguistica, sulla deontologia, sulla percezione del ruolo dell'interprete e sulle difficoltà e gli aspetti critici. Per ragioni di riservatezza, il questionario è stato somministrato agli interpreti e ai traduttori a cura della Cancelleria Penale. Le risposte pervenute sono state limitate a tre (un'interprete di arabo, un interprete di albanese, un'interprete di tedesco, olandese, francese, inglese, spagnolo e portoghese); quattro interpreti (di bulgaro, di ungherese, di albanese e di serbo e croato) si sono invece rese disponibili per un colloquio. Le domande poste ai giudici vertevano principalmente sul rispetto del diritto all'assistenza linguistica in tutte le fasi del procedimento, sulla traduzione (scritta) degli atti e sulla sua possibile sostituzione attraverso un riassunto orale (così come previsto, in certi casi, dalla direttiva all'art. 3 par. 7). Inoltre, è stato chiesto come viene monitorata la qualità del servizio fornito dagli interpreti, come avviene l'interazione comunicativa in aula e se fuori dall'aula è data all'imputato la possibilità di interloquire con l'interprete. Nel corso dei colloqui le domande previste dal questionario sono state utilizzate come semplice traccia dalla quale partire per estendere poi il discorso anche ad aspetti non esplicitamente contemplati dal questionario. Ciò ha permesso di far emergere molti aspetti interessanti che una stretta aderenza alla struttura prevista molto probabilmente non avrebbe consentito.

2 La ricerca, che si inserisce nel progetto FRA 2011 *Bisogni e bisogni formativi nella comunicazione interlinguistica con i servizi di polizia e nei procedimenti penali*, ha costituito la tematica affrontata nella tesi di Laurea Magistrale in Interpretazione di Conferenza dal titolo *Il diritto all'assistenza linguistica nel procedimento penale. Indagine conoscitiva presso il Tribunale di Trieste*. Nel presente articolo si espone una sintesi dei risultati.

La maggior parte dei dati elaborati, e qui presentati al paragrafo 3, è stata ricavata dall'analisi di un campione di 444 fascicoli di liquidazione, ovvero i fascicoli costituiti a fini contabili dal Tribunale per il pagamento delle prestazioni degli interpreti e dei traduttori, con cui si è coperto un arco temporale di 6 anni, dal 2004 al 2009. Tali fascicoli corrispondono a 412 interventi di interpretazione (di cui 289 in udienze di riesame[3] e 123 in udienze dibattimentali[4]) e a 53 interventi di traduzione. L'analisi dei dati ricavati dai fascicoli di liquidazione è stata quella che ha richiesto il maggior rigore metodologico poiché si è resa necessaria una loro riorganizzazione in modo da poter ricondurre i singoli interventi di assistenza linguistica al procedimento all'interno del quale si sono svolti. Ciò è stato possibile grazie al numero di iscrizione al Registro delle Notizie di Reato (R.G.N.R.) che identifica e accompagna un procedimento in tutte le sue fasi e che è sempre riportato sui fascicoli di liquidazione. I procedimenti penali nei quali si è resa necessaria l'assistenza linguistica tra il 2004 e il 2009 sono stati 304.

Un'ulteriore analisi (cf. 4) è stata condotta su un campione di 12 fascicoli dibattimentali, ovvero i fascicoli contenenti tutti gli atti di un procedimento. Tale analisi si è resa necessaria innanzitutto come verifica della corrispondenza tra quanto si è potuto evincere riunendo le informazioni ricavabili dai fascicoli di liquidazione ma anche per poter trarre conclusioni più certe sulla tutela del diritto alla traduzione dei documenti fondamentali.

3. Elaborazione dei dati acquisiti tramite questionari e interviste

3.1 Esperienza e formazione

Per quanto riguarda l'esperienza degli interpreti, salvo un caso, tutti gli intervistati hanno un'esperienza di lavoro in Tribunale almeno ventennale, iniziata senza passare attraverso procedure di candidatura o selezione. Rispetto alla formazione, tra le interpreti intervistate soltanto due hanno una laurea in materie attinenti al lavoro di interprete giudiziario (rispettivamente in Interpretazione di Conferenza e in Giurisprudenza). Soltanto un'interprete ha dichiarato di seguire dei corsi di aggiornamento. Le conoscenze giuridiche risultano essere determinanti e un complemento essenziale di cui devono dotarsi gli interpreti non precedentemente specializzatisi in ambito giuridico. L'interprete laureata in Giurisprudenza ha riferito che vari interpreti professionisti che lavorano per il Tribunale hanno dovuto frequentare per anni corsi di procedura penale e di dirit-

3 Il riesame (Tonini 2012: 448-451) è un mezzo di impugnazione col quale l'imputato chiede il controllo giurisdizionale sulla legittimità e sul merito del provvedimento col quale gli è stata applicata una misura restrittiva della libertà personale.

4 Il dibattimento (Tonini 2012: 646; Conso Grevi 2010: 871) è la parte centrale del procedimento penale che si compone delle seguenti fasi: indagini preliminari, formulazione dell'accusa, udienza preliminare, predibattimento, dibattimento e postdibattimento.

to penale e civile per acquisire le conoscenze necessarie. Una posizione che attribuisce scarsissima importanza alla formazione è quella dell'interprete di serbo e croato, convinta che "interpreti si nasce, non si diventa".

3.2 Reperimento e nomina dell'interprete

La nomina dell'interprete può avvenire ad opera di figure diverse a seconda della fase del procedimento in cui ci si trova. Nelle indagini preliminari può essere il Pubblico Ministero o il G.I.P. ad effettuare la nomina. Quando il processo attraversa un'udienza preliminare o una citazione diretta a comparire in dibattimento allora è il Giudice a nominare l'interprete. Il Tribunale dispone di un elenco di interpreti (in media tre interpreti per lingua) che condivide con la Procura. In casi particolarissimi il Tribunale si rivolge alla Questura o all'Ufficio Immigrazione per ottenere nominativi di altri interpreti. Il criterio di attribuzione dell'incarico è la disponibilità dell'interprete e la mole di impegno di cui è gravato al momento. La nomina avviene abitualmente per iscritto, con decreto emesso dal magistrato, e può essere preceduta da una comunicazione telefonica. Se la citazione non viene inviata all'interprete, è l'interprete stesso a ritirarla in Tribunale insieme agli atti da tradurre o direttamente in occasione dell'udienza nella quale deve interpretare. Nei casi in cui l'interprete viene contattato telefonicamente d'urgenza, la nomina viene scritta nel verbale d'udienza. Se sono le forze dell'ordine a nominare l'interprete, viene redatto un verbale a parte.

3.3 Fasi del procedimento nelle quali intervengono gli interpreti

Le fasi del procedimento nelle quali intervengono gli interpreti sono le indagini preliminari, l'arresto, la convalida dell'arresto da parte del G.I.P., gli interrogatori in carcere, l'udienza di riesame, il dibattimento, gli atti collaterali. Gli imputati vengono messi a conoscenza del loro diritto all'assistenza linguistica al primo contatto con la Polizia Giudiziaria, il Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari o il Tribunale. Non è l'imputato a dover dimostrare di non conoscere la lingua italiana; quando è verosimile che non conosca l'italiano o quando non ci si accontenta della "sufficiente conoscenza della lingua italiana" gli viene direttamente messo a disposizione un interprete. Il Presidente della Sezione Penale dichiara che la tradizione di grande sensibilità linguistica di Trieste fa sì che all'imputato, almeno in fase dibattimentale, sia garantito il massimo diritto alla difesa. Riguardo alla fase delle indagini preliminari il G.I.P. fa presente che talora il diritto all'assistenza linguistica non è rispettato per le esigenze di compiere gli atti in tempi brevi, incompatibili con quelli del reperimento degli interpreti.

3.4 Tipologie di testi che vengono tradotti

Le tipologie di testi che vengono tradotti sono l'informazione di garanzia sul diritto di difesa, le ordinanze di custodia cautelare, le intercettazioni, gli avvisi di conclusione delle indagini, le citazioni dirette in giudizio, i rinvii a giudizio, le rogatorie. Non vengono tradotte le sentenze.

3.5 Modalità e tecniche di interpretazione

L'interpretazione effettuata dall'interprete viene descritta dal Presidente della Sezione Penale come una "traduzione fatta a momenti", con turni di parola brevi decisi dal giudice ma nei quali l'interprete stesso può segnalare la necessità che l'imputato si fermi per lasciare spazio all'interpretazione prima che il segmento da interpretare diventi troppo lungo.

Soltanto un'interprete fa uso di appunti mentre gli altri si appoggiano esclusivamente sulla memoria, inclusa l'interprete di ungherese, laureata presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste, la quale non utilizza la tecnica di consecutiva appresa, considerando che le tempistiche e il contesto non lo permettono.

Secondo gli interpreti intervistati, la completezza dell'interpretazione varia a seconda dei casi. La sintesi non è una pratica considerata da evitare il più possibile, fermo restando la correttezza nel riportare la terminologia utilizzata da Giudici, P.M. e avvocati. Se da un lato viene fatta molta sintesi (l'interprete di ungherese parla di "sfrondare e rendere il messaggio essenziale"), dall'altro vengono fornite anche molte spiegazioni in un linguaggio semplificato e comprensibile laddove l'imputato non comprenda quanto gli viene detto. Alcuni chiarimenti trovano spazio a volte fuori dall'aula, a seguito dell'udienza. Due interpreti intervistate hanno sottolineato che in certi casi sono gli imputati stessi a non essere tanto interessati a ogni dettaglio o riferimento normativo quanto piuttosto a sapere in concreto cosa avverrà nell'immediato, se saranno scarcerati o no, se vengono condannati o prosciolti. In genere peraltro l'imputato, avendo avuto dei colloqui con l'avvocato difensore prima dell'udienza, sa a grandi linee di cosa si parlerà in udienza.

3.6 Qualità dell'assistenza linguistica

Dai colloqui coi Giudici è emerso che non c'è un monitoraggio della qualità dell'interpretazione e che l'unica valutazione sugli interpreti e in base alla quale viene effettuata una scrematura è quella sull'affidabilità del loro comportamento. Il Presidente della Sezione Penale afferma di non aver mai riscontrato difficoltà di traduzione e che i casi in cui possono esserci fraintendimenti sono "ipotesi

meramente scolastiche". Questo perché il difensore, essendo a conoscenza di quanto emerso nel corso delle indagini preliminari e avendo avuto dei colloqui con l'imputato prima dell'udienza, se sente dire all'interprete qualcosa di non coerente nel corso dell'udienza se ne rende conto immediatamente e chiede chiarimenti. Al G.I.P. si è chiesto se vi siano casi di contestazione della qualità dell'interpretazione o della traduzione. Tali casi risultano essere molto rari: possono esserci appelli o ricorsi per la mancata assistenza linguistica, ma non per cattiva qualità dell'interpretazione.

3.7 Deontologia

Riguardo alla deontologia, il Tribunale non ha approntato alcun codice scritto e non dà specifiche indicazioni agli interpreti che devono attenersi soltanto a quanto previsto dalla legge[5] (come il divieto di rivelare il segreto d'ufficio, reato perseguibile penalmente, come può essere per esempio il rivelare informazioni di cui si è venuti a conoscenza tramite traduzioni effettuate per il Tribunale) e pronunciare la formula di rito con la quale si dichiara che si tradurrà "bene e fedelmente". Generalmente non è consentito agli interpreti conferire con gli imputati se non su richiesta esplicita del giudice o del P.M., ma gli stessi giudici e P.M. sono elastici su questo aspetto che invece, in altri Paesi, dove esistono codici deontologici creati dalle associazioni di interpreti di Tribunale, trova chiara e rigida regolamentazione. Il Presidente della Sezione Penale ritiene che sia giusto che l'imputato possa parlare con l'interprete fuori dall'aula, non ritiene che sia una cosa da "bloccare, inibire, impedire" perché l'imputato può avere delle esigenze da segnalare che altrimenti non troverebbero modo di essere espresse.

3.8 Percezione del ruolo dell'interprete

Il ruolo degli interpreti è percepito dagli interpreti stessi come un ruolo importante, che va svolto in modo qualificato, con la consapevolezza delle conseguenze sociali ed economiche che possono interessare le persone coinvolte e lo Stato nel caso di una traduzione scorretta. Quanto alle aspettative riposte nell'interprete dalle varie figure coinvolte nel procedimento, l'interprete che ha fornito il quadro più articolato, che è presentato in sintesi qui di seguito, è stata l'interprete di ungherese.

La situazione in cui all'interprete è lasciato più spazio e un ruolo di mediazione culturale è quello del fermo o dell'arresto, situazione in cui l'interprete può tranquillizzare l'imputato, evitando che sia il Giudice a zittirlo, dicendogli che

5 Art. 146, comma 2 c.p.p.: "[L'autorità procedente] Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno a suo mezzo o in sua presenza [...]".

arriverà il momento in cui potrà rendere tutte le dichiarazioni che vorrà ma che inizialmente la sua sola possibilità di intervenire è quella di fornire risposte alle domande che gli vengono rivolte dal Giudice. Da parte dell'imputato l'interprete percepisce di essere vista come una luce, una fonte di speranza, un elemento rassicurante in un contesto linguisticamente e culturalmente diverso da quello di origine. In sede di interrogatorio in carcere le aspettative dei G.I.P. sono di grande velocità, di capacità di cogliere tutto al volo e di grande reattività quando non addirittura di conoscenza perfetta della prassi e delle domande da rivolgere all'imputato, senza bisogno che queste vengano formulate dal Giudice e tradotte dall'interprete. In sede di udienza l'aspettativa dei Giudici, ma anche dei P.M. e degli avvocati, è che l'interprete sia più o meno invisibile. Questa è l'aspettativa dei Giudici come percepita dall'interprete ed effettivamente trova rispondenza nelle parole del Presidente della Sezione Penale secondo cui l'interprete dovrebbe essere "un po' asettico, non influire sul caso", e ancora "un buon interprete è quello che, *senza parlare sopra* il pubblico difensore o il Pubblico Ministero *spiega* all'indagato o all'imputato quello che sta succedendo, cosa dice quella persona e *sintetizza*." Più che riportare fedelmente quanto viene detto, all'interprete viene dato il compito di fornire spiegazioni e le informazioni essenziali, il tutto senza essere d'intralcio alle altre figure presenti in aula. Per l'imputato invece l'interprete costituisce una "figura di riferimento [...], la persona che lo rende partecipe di quanto sta avvenendo attorno a lui". Sempre secondo l'interprete di ungherese, per quanto riguarda le aspettative dei Giudici rispetto alla formazione degli interpreti, più di uno si aspetta una persona più qualificata dal punto di vista giuridico che da quello linguistico e, in riferimento al ruolo dell'interprete, i giudici sembrerebbero propendere più per le funzioni di ausiliario che di interprete, quando per esempio auspicano che questi informi l'imputato della sua facoltà di non rispondere. Addirittura, secondo le aspettative di alcuni G.I.P., gli interrogatori dovrebbero potersi svolgere con l'interprete che pone direttamente le domande all'imputato.

3.9 Difficoltà e aspetti critici evidenziati dagli interpreti

Le difficoltà e gli aspetti critici segnalati dagli interpreti sono di vario genere e riguardano le varietà diatopiche (dialetti) e diastratiche (livello culturale degli imputati) della lingua, la diversità dei sistemi giuridici dei Paesi interessati, la mancanza di strumenti lessicografici adeguati e di manuali di diritto comparato, il fatto di non ricevere informazioni sul caso che permettano una preparazione, le tempistiche di lavoro e la remunerazione. Un problema particolare al quale è spesso confrontata l'interprete funzionaria di serbo e croato è quello di ricevere dalla Procura di Trieste richieste di traduzioni in serbo e croato per imputati kosovari o macedoni appartenenti alla minoranza albanese. Questo esempio segnala la mancanza di una mappatura chiara delle lingue che permetta di evitare di

fornire agli imputati traduzioni non fruibili. Un altro problema segnalato dalla stessa interprete è che nelle ordinanze di custodia cautelare da tradursi agli imputati a volte compaiono stralci di intercettazioni precedentemente tradotti in italiano da un altro interprete, non accompagnati dall'originale. L'interprete si trova pertanto a effettuare una ritraduzione (*back-translation*), con un inevitabile scarto tra quanto rilevato dalle autorità inquirenti e le affermazioni dell'indagato e con possibili contestazioni da parte di quest'ultimo.

Quanto al riconoscimento ricevuto per il proprio lavoro, in generale gli interpreti ritengono che non sia sufficiente e proporzionato all'importanza e alla fatica del loro compito, anche in termini economici.

Rispetto all'istituzione di un albo, tutti gli interpreti interpellati si dicono favorevoli, considerando che questo permetterebbe di garantire livelli di interpretazione più elevati, maggiore serietà e ricorso a persone più qualificate. L'unica voce discorde al riguardo è stata quella dell'interprete funzionaria che considera necessaria una riforma dell'intero sistema giudiziario prima che si possa prevedere la creazione di un albo di interpreti e traduttori. Rispetto alla distinzione del ruolo dell'interprete da quello del traduttore nell'eventuale albo da costituirsi, non è percepita una reale necessità.

4. Risultati derivati dall'analisi dei fascicoli di liquidazione

L'analisi dei fascicoli di liquidazione ha permesso di trarre numerose informazioni relative agli interventi di traduzione e di interpretazione, alle lingue maggiormente utilizzate presso il tribunale e sugli interpreti di cui si è potuto elaborare una sorta di identikit.

4.1 Interventi di traduzione

Il numero di interventi di traduzione conteggiati ammonta a 53.[6] In sedici occasioni si è trovata copia di traduzioni allegate ai fascicoli di liquidazione. Si tratta di diverse tipologie di documenti: decreto di nomina del difensore d'ufficio, decreto che dispone il giudizio, avviso di fissazione di udienza, avviso di differimento, verbale di udienza preliminare, verbale d'udienza, presentazione dell'imputato al dibattimento per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo. Gli interventi di traduzione, al pari di quelli di interpretazione, vengono retribuiti

6 Non si esclude che il numero reale degli interventi di traduzione possa essere significativamente maggiore di quello rilevato poiché le evidenze di avvenute traduzioni si sono trovate in maniera non uniforme: a volte incluse in una richiesta di liquidazione di un interprete, a volte nel decreto di citazione dell'interprete, a volte indicate a verbale.

in vacazioni.[7] Quanto alle tempistiche di liquidazione, si è riscontrato che i pagamenti avvengono sempre con un certo ritardo.[8]

4.2 Interventi di interpretazione

L'impegno in aula di un interprete nel corso di un'udienza di riesame è mediamente di un quarto d'ora, per un'udienza dibattimentale invece la media è di quasi un'ora.[9] L'intervento dell'interprete generalmente è a favore dell'imputato, ma può essere assistito anche il testimone (8 casi rilevati) o la vittima (un solo caso rilevato). L'assistenza linguistica al testimone e alla vittima, tuttavia, non si configura come quella garantita all'imputato, è cioè non concepita per permettere loro la piena partecipazione agli atti processuali in cui sono coinvolti, bensì come intervento a favore della Corte.

4.3 Lingue

Nella tabella 1 si riportano le 27 lingue nelle quali è stata prestata assistenza, in ordine decrescente in base alla quantità di procedimenti nei quali sono state usate.[10] Le lingue più utilizzate sono l'albanese e il rumeno. In terza posizione segue l'arabo,[11] seguito in quarta posizione dall'inglese, usato per lo più come lingua veicolare a favore di imputati di varie nazionalità.[12] In alcuni procedimenti è intervenuto un interprete di inglese quando non è stato possibile farne intervenire uno di arabo. Quanto al ceco e slovacco, nei fascicoli di liquidazione

7 Il criterio alla base delle vacazioni è costituito non dalla lunghezza dei testi ma dalle ore di lavoro. L'ammontare della vacazione per la prima ora (o frazione) è di 14,68 € mentre per le ore successive (o frazioni di ore successive) l'ammontare di una vacazione è di 8,15 €. Spesso le vacazioni vengono liquidate "con raddoppio" nei casi di "particolare urgenza, complessità e difficoltà". Salvo eccezionali casi, le vacazioni normalmente liquidate per traduzione vanno da una a otto e nella maggior parte dei casi sono due o una.

8 Gli interventi di assistenza linguistica avvenuti nel 2004 sono stati retribuiti in media un anno e quattro mesi dopo la prestazione, 2 anni dopo per le prestazioni svolte nel 2005, quasi 9 mesi dopo per gli interventi del 2006, 2 anni e 4 mesi dopo per gli interventi del 2007, 7 mesi e mezzo dopo per gli interventi del 2008 e 8 mesi e mezzo dopo per gli interventi del 2009.

9 La durata media delle udienze è stata calcolata sulla durata delle udienze del 2007.

10 Riguardo allo sloveno e al serbo e croato, il conteggio dei procedimenti in cui è stata prestata assistenza linguistica non include gli interventi delle interpreti funzionarie del Ministero e stabilmente operanti presso il Tribunale che svolgono la quasi totalità del lavoro in queste lingue. L'incidenza dello sloveno e del serbo e croato è quindi molto maggiore rispetto a quella rappresentata nella tabella che corrisponde soltanto agli interventi degli interpreti esterni.

11 L'arabo è parlato in 59 Paesi e se ne contano 18 varietà. Delle 5 interpreti che lavorano presso il Tribunale di Trieste, due sono libanesi, due irachene e una italiana.

12 Nigeriana, sudafricana, liberiana, turca, russa.

si è trovata a volte l'indicazione "interprete di ceco" (in tre occorrenze) e a volte "interprete di slovacco" (in otto occorrenze). Considerando che il ceco e lo slovacco sono lingue molto vicine, si è fatto un unico conteggio, ben sapendo che sono due lingue ufficiali di due paesi diversi. Considerazioni analoghe possono essere fatte per il serbo e croato: nei fascicoli di liquidazione si è incontrata in due occorrenze l'indicazione di "interprete di serbo" e una volta "interprete di croato" che sono state accorpate in un conteggio unico.[13] In serbo e croato viene fornita assistenza linguistica anche agli imputati bosniaco-erzegovini, per i quali è la lingua ufficiale del Paese. Le indicazioni "lingue del Senegal"[14] e "lingue dell'India"[15] non sono state di grande utilità per scoprire quale sia stata la lingua effettivamente utilizzata dall'interprete.

13 Si tiene a precisare che si è esitato non poco sulla scelta di accorpare tale conteggio. Tale scelta, operata nella fase di analisi dei dati, è stata guidata dal fatto che presso la SSLMIT di Trieste il croato è studiato insieme al serbo nella denominazione comune "Lingua serba e croata". A posteriori si è letto un interessante articolo, "Il serbocrato – croatoserbo: una lingua che univa, una lingua che divide?" Tale scelta è avvenuta prima che si potesse riflettere su quanto sostenuto da Bekar (1999) e dalle docenti Vesna Piasevoli e Maja Vranjes della SSLMIT di Trieste. Durante un interessante colloquio, le docenti hanno ricordato l'appellativo di "lingue gemelle" impiegato dall'accademico August Kovačec in riferimento al serbo e al croato ed è stata ripercorsa l'evoluzione del doppio nome "croato e serbo" in uso alla fine del XIX secolo, diventato poi "serbo-croato" (con o senza trattino) nel XX secolo e, negli anni Ottanta, "serbo o croato" in Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e fuori dalla Jugoslavia e "croato-serbo" o "croato o serbo" in Croazia. Tutte informazioni che, se acquisite in tempo utile, ci avrebbero indotto a considerare separatamente i dati relativi al serbo e quelli riferibili al croato.

14 La lingua senegalese non esiste, la lingua nazionale del Senegal è il francese, parlato da 20.000 persone, le altre lingue riconosciute dalla Costituzione sono il wolof, il pulaar, il maninkakan occidentale, il soninké, lo jola-fonyi, il balanta-ganja e il ménik (http://www.ethnologue.com/about, consultato il 13/06/2013).

15 Le lingue nazionali dell'India sono l'hindi, con 258 milioni di parlanti e l'inglese, con 350.000 parlanti. In totale in India si parlano ben 461 lingue, di cui 75 istituzionali. Probabilmente gli interpreti che nei fascicoli di liquidazione sono indicati erroneamente come "interpreti di indiano" sono interpreti di hindi (http://www.ethnologue.com/about, consultato il 13/06/2013).

	LINGUE	Quantità procedimenti nei quali sono state usate
1	albanese	62
2	rumeno	50
3	arabo	33
4	inglese	22
5	turco	19
6	cinese	17
7	ungherese	16
8	polacco	15
9	macedone	14
10	tedesco	13
11	ceco-slovacco, russo, francese	11
12	bulgaro	9
13	spagnolo	8
14	sloveno	5
15	ucraino, lingue del Senegal	4
16	olandese, serbo e croato	3
17	lituano, moldavo, lingue dell'India	2
18	portoghese, persiano, afgano	1
19	Lingua dei segni italiana (LIS)	1

Tabella 1 – Quantità di procedimenti per lingua.

4.4 Interpreti

4.4.1 Interpreti per lingua

Il numero complessivo di interpreti che hanno operato in Tribunale tra il 2004 e il 2009 ammonta a 83[16] includendo nel conteggio le quattro interpreti funzionarie del Ministero della Giustizia (tre di sloveno e una di serbo e croato). Si è effettuato anche un conteggio del numero di interpreti su cui il Tribunale può contare per ciascuna lingua: si va da uno a dieci interpreti per lingua. I quattro gruppi più numerosi sono, in ordine decrescente, quelli degli interpreti di rumeno, turco, cinese e albanese. Si riportano i dati completi nella tabella 2 nella quale è indicato il totale di interpreti per ciascuna lingua, con l'ulteriore specificazione del genere. L'età media degli interpreti è di 42 anni.

16 Dalla somma del numero di interpreti per lingua si ottiene una cifra maggiore, dovuta al fatto che alcuni interpreti lavorano con più lingue.

Non tutti gli interpreti hanno la lingua straniera nella quale lavorano come lingua madre. È il caso degli interpreti di rumeno, cinese, arabo, spagnolo la cui madrelingua è l'italiano; il francese viene garantito da un'interprete rumena, una polacca, una albanese e una italiana; l'inglese da un'interprete polacca e due italiane; l'olandese e il portoghese da interpreti di lingua italiana.

È interessante osservare che la stragrande maggioranza degli interpreti sono donne con una chiara differenziazione dei generi a seconda delle lingue. Le donne prevalgono per rumeno, spagnolo, polacco, sloveno, francese, inglese, russo, ucraino, lingua dei segni italiana, serbo e croato, ceco e slovacco, bulgaro, macedone, moldavo, tedesco e portoghese, mentre lingue come il persiano, il francese (Senegal) e il turco sono rappresentate esclusivamente o prioritariamente da uomini.

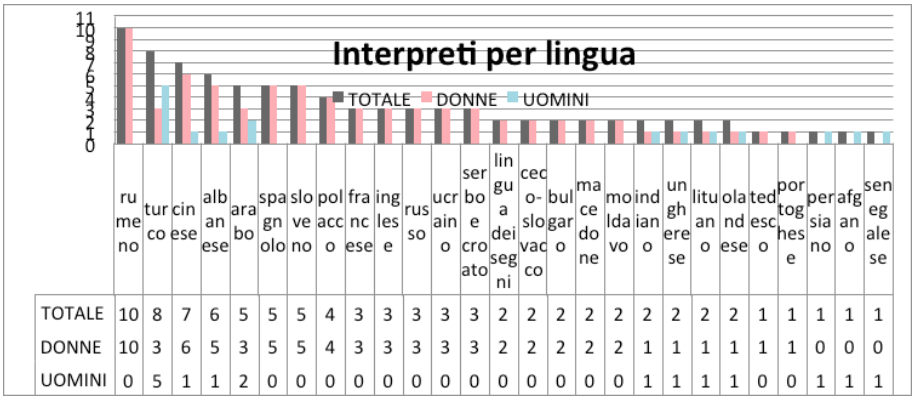

	rumeno	turco	cinese	albanese	arabo	spagnolo	sloveno	polacco	francese	inglese	russo	ucraino	serbo e croato	lingua dei segni	ceco-slovacco	bulgaro	macedone	moldavo	indiano	ungherese	lituano	olandese	tedesco	portoghese	persiano	afgano	senegalese
TOTALE	10	8	7	6	5	5	5	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
DONNE	10	3	6	5	3	5	5	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0
UOMINI	0	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1

Tabella 2 – Interpreti per lingua.

4.4.2 Numero di interpreti in relazione al fabbisogno

Nella tabella 3 si mette in evidenza il numero di interpreti rispetto all'entità del bisogno di assistenza linguistica da fornirsi per ogni lingua.[17] Si precisa che non sempre è lo stesso interprete-traduttore a seguire un processo nella sua interezza. Sui 59 casi in cui c'è stata più di un'udienza per lo stesso processo, in 37 casi l'assistenza linguistica è stata fornita sempre dallo stesso interprete-traduttore, mentre in 22 casi l'interprete-traduttore è cambiato. Per cinque lingue, tedesco, francese (Senegal), portoghese, persiano e afghano c'è un solo interprete. Per l'ungherese, il macedone, il ceco e slovacco e il bulgaro – altre lingue per le quali c'è un bisogno di assistenza linguistica che si colloca in una fascia media (tra i 9 e i 16 procedimenti) – il Tribunale può contare su due interpreti per ogni lingua. Per lo spagnolo invece sembra esserci una sovrabbondanza di interpreti rispetto

17 Le interpreti funzionarie del Ministero non sono incluse nel grafico.

al fabbisogno (5 interpreti a fronte di 8 procedimenti). Un rapporto quasi uno a uno tra numero di interpreti e quantità di procedimenti per lingua può essere riscontrato anche nel caso dell'ucraino e dell'olandese. Per il moldavo, il lituano, le lingue indiane, il persiano, l'afgano e il portoghese c'è un effettivo rapporto uno a uno. Per la lingua dei segni, sono intervenute due interpreti nell'ambito dello stesso procedimento.

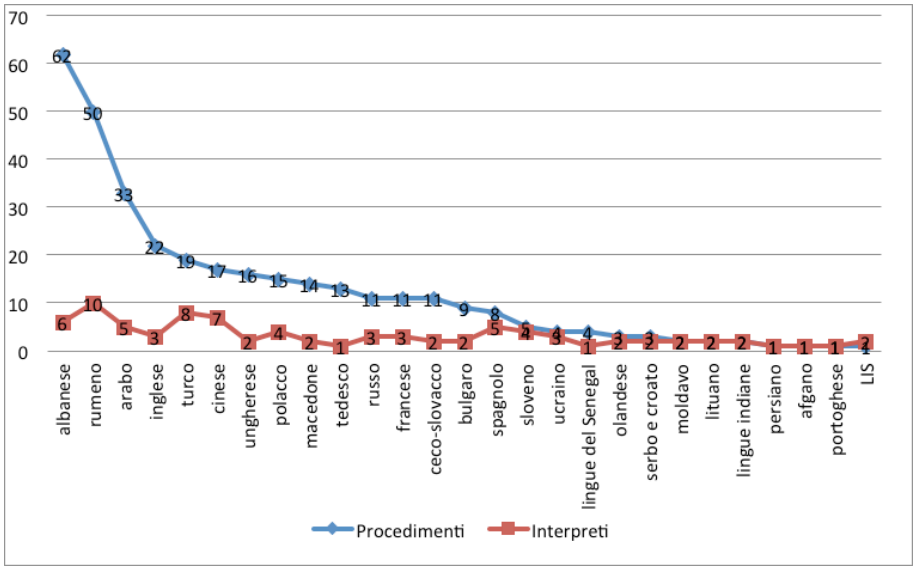

Tabella 3 – Rapporto quantità procedimenti per lingua e quantità interpreti per lingua.

4.4.3 Identikit degli interpreti

Da quanto si è potuto evincere nelle poche autodichiarazioni allegate alle istanze di liquidazione, dai questionari e dalle interviste, i profili occupazionali degli interpreti corrispondono a quelli riportati nella tabella 4. Nella maggior parte dei casi non si tratta di interpreti professionisti, ma di persone che conoscono determinate lingue e che hanno fatto dell'interpretazione la loro professione pur avendo formazioni diverse e in alcuni casi altre professioni (insegnante, cuoco, cameriera) o altre attività (studio, ricerca).

Per quanto i dati raccolti siano molto limitati, è sconfortante constatare che anche per lingue per le quali si potrebbe reperire facilmente un interprete professionista (sloveno, spagnolo) si ricorra a profili non qualificati.

Professione dichiarata	Numero	Lingua
interprete	7	ucraino, sloveno, arabo (2), ungherese; inglese-tedesco-olandese-spagnolo-francese-portoghese, albanese
assistente alla comunicazione	1	lingua dei segni
traduttrice	2	inglese e francese, rumeno
insegnante e interprete	2	rumeno, rumeno
insegnante	3	francese, sloveno, bulgaro-russo
dottorato di ricerca	1	macedone
studente/ssa	5	turco, polacco, cinese, due italiani studenti di cinese
cuoco	2	indiano, turco
cameriera	1	rumeno
inoccupata	1	sloveno
casalinga	3	lituano, spagnolo, albanese
TOTALE	**28**	

Tabella 4 – Profilo degli interpreti.

5. Analisi dei fascicoli dibattimentali

Nell'indagine è stata posta particolare attenzione nel verificare se vengano tradotti i documenti che la Direttiva 2010/64/UE indica come documenti che dovrebbero sempre essere considerati fondamentali e quindi oggetto di traduzione. Trattandosi di uno degli aspetti più importanti dell'indagine, per arrivare ad affermazioni più certe non ci si è limitati a considerare quanto emerso dalle interviste e dall'analisi dei fascicoli di liquidazione ma si sono cercate ulteriori conferme con l'analisi di un campione di 12 fascicoli dibattimentali che avrebbero dovuto contenere le traduzioni dei documenti. Le conclusioni cui si è così potuto giungere sono le seguenti:

- le ordinanze di custodia cautelare non vengono tradotte;
- tra gli atti contenenti i capi di imputazione (avvisi di conclusione delle indagini, decreti che dispongono il giudizio, decreti che dispongono il giudizio immediato, decreti di citazione a giudizio, decreti di citazione diretta a giudizio), gli unici per i quali viene tutelato il diritto alla traduzione sono gli avvisi di conclusione delle indagini;
- le sentenze non vengono tradotte, fatti salvi i casi in cui ci sia un'esplicita richiesta del condannato/dell'imputato dichiarato innocente. La mancata

traduzione delle sentenze lascia l'imputato senza la possibilità di impugnare la sentenza, specie se giudicato in contumacia.

6. Osservazioni conclusive

Lo studio condotto ha permesso di evidenziare le condizioni in cui si svolge l'assistenza linguistica presso il Tribunale di Trieste e in particolare di mettere in luce alcune criticità sulle quali si potrebbe intervenire.

L'aspetto più deficitario è quello della qualificazione degli interpreti. Mentre per certe lingue non è effettivamente possibile reperire interpreti qualificati per la mancanza di corsi di formazione specifici, avviene che si faccia ricorso a persone senza nessuna qualifica ed esperienza anche per lingue per le quali non sarebbe difficile avvalersi di interpreti professionisti (sloveno e spagnolo).

L'analisi di alcuni verbali all'interno di alcuni fascicoli dibattimentali ha dimostrato che talora la Polizia si avvale di "conoscitori della lingua", identificati "per conoscenza diretta", un dato che porta a concludere che il sistema di reperimento degli interpreti preveda, quale criterio privilegiato di scelta, non tanto la competenza degli interpreti bensì la maggiore reperibilità di alcune persone rispetto ad altre.

Nelle perquisizioni e negli arresti in flagranza di reato, nei quali è chiaramente difficile poter contare sulla presenza di un interprete per le tempistiche con cui questi provvedimenti hanno luogo, sarebbe auspicabile l'utilizzo di mezzi di comunicazione che permettono l'interpretazione a distanza. L'uso delle tecnologie della comunicazione permetterebbe sia di superare limiti dettati dalle tempistiche di reperimento degli interpreti che di avere accesso al servizio degli interpreti più qualificati anche se lontani (si pensi alla possibilità di interpretazione delle udienze in videoconferenza). Si potrebbe così arrivare a immaginare un registro nazionale degli interpreti e dei traduttori di Tribunale.[18]

La valutazione della qualità dei servizi di assistenza linguistica forniti non dovrebbe basarsi soltanto sull'affidabilità del comportamento degli interpreti o sulla sola coerenza di quanto interpretato bensì su criteri ben definiti.[19]

Dal momento che i Giudici attribuiscono grande importanza ad una preparazione giuridica degli interpreti mentre altrettanto non avviene per le competenze specifiche in interpretazione e traduzione (poiché si ritiene che la competenza linguistica del soggetto bilingue sia sufficiente), è necessario, da una parte, creare nuovi percorsi formativi che offrano agli interpreti maggiori possibilità

18 Riguardo alle possibilità di utilizzo della videoconferenza nei procedimenti penali si rimanda ai risultati degli studi dei progetti europei AVIDICUS I (JLS/2008/JPEN/037) e II (JUST/2010/JPEN/AG/1558).

19 Al riguardo è possibile fare riferimento al *Final Report* del *Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training* del 2009, al *Position Paper – L'interprete giudiziario e il traduttore giuridico* dell'Associazione Italiana Interpreti e Traduttori (AITI) del 2009 e al *Codice deontologico e responsabilità professionali* dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Giudiziari (AssITIG) del 2012.

di specializzazione, dall'altro è auspicabile una maggiore diffusione della cultura dell'interpretazione che permetta che le competenze specifiche messe in campo da un interprete professionista possano essere maggiormente riconosciute.[20]

20 Si segnalano i materiali illustrativi di buone pratiche nel lavoro con indagati, imputati e testimoni in presenza di interpreti elaborati in seno al progetto europeo Building Mutual Trust 2.

AITI (Associazione Italiana Interpreti e Traduttori) (2009) *Position Paper – L'interprete giudiziario e il traduttore giuridico*, http://www.aiti.org/system/files/utenti/position__paper__interprete__giudiziario__traduttore__giuridico.pdf

AssITIG (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Giudiziari), *Codice deontologico e responsabilità professionali*, http://www.interpretigiudiziari.org/?page__id=37.

Bekar M. (1999) "Il serbocrato – croatoserbo: una lingua che univa, una lingua che divide?", www.bekar.net/bekar/articoli.htm

Conso G. / Grevi V. (2010) *Compendio di procedura penale*, Padova, CEDAM.

Tonini P. (2012) *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè.

L'interprete traduttore nel procedimento penale italiano: quale formazione alla luce delle recenti direttive europee?

ELIO BALLARDINI
Università di Bologna

1. Introduzione

Da alcuni anni si assiste nell'ambito degli *Interpreting Studies* in Italia ad un crescente interesse per varie forme di interazione interlinguistica che non rientrano nella categoria dell'interpretazione di conferenza. Si tratta di un vero e proprio riorientamento che s'iscrive in una più ampia e trasversale riflessione sui cambiamenti in corso nella società italiana, direttamente correlati ai processi migratori e, più in generale, alla circolazione delle persone, alla diversificazione linguistica, culturale, etnica e religiosa che accompagna la presenza straniera sul territorio nazionale. In un contesto in continuo divenire, le istituzioni e i servizi pubblici sono ineluttabilmente chiamati a ripensare i propri meccanismi, funzionamenti e logiche ancorati a modelli monolinguistici e monoculturali, con soluzioni che spesso presuppongono l'intervento di un mediatore, interprete o traduttore.

Il fenomeno immigratorio, che ha assunto in pochi decenni un rilievo del tutto particolare, non fosse altro che per le sue dinamiche difficilmente prevedibili e i risvolti emergenziali che a volte ne scaturiscono, riguarda anche l'amministrazione della giustizia. Non si può disconoscere che molti immigrati, per cause complesse, non univoche, hanno a che fare con il sistema giudiziario. Poco più di vent'anni fa, il giurista Chiavario (1991: 338-339) constatava che numerose persone straniere, per via delle loro precarie o addirittura drammatiche condizioni so-

ciali ed economiche, finivano per essere coinvolte in "situazioni destinate a sfociare in un procedimento penale". Sul finir del secolo, il sociologo Barbagli (1998: 63) riferiva che era cambiata la lingua parlata nelle aule dei tribunali, dove si usava sempre più spesso l'interprete mentre i dialetti italiani risuonavano sempre meno. Non sappiamo quanti cittadini stranieri sono stati coinvolti negli ultimi anni in procedimenti penali, né ci è dato conoscere il numero di interpreti traduttori chiamati a rimuovere eventuali barriere linguistiche. Tuttavia, per farsi un'idea dell'entità di questo fenomeno può essere utile ricordare che al 31 dicembre 2013 erano presenti nei 205 istituti penitenziari italiani ben 21.854 stranieri, pari al 34,95% della popolazione carceraria, mentre nel 1991 gli stranieri erano 5.365, pari al 15,13%. Un dato che diventa ancora più significativo se si tiene conto degli stranieri "entrati in carcere dallo stato di libertà": 25.818 nel 2013, pari al 43,5% del totale, mentre nel 1991 erano 13.142, con un'incidenza del 17,3% sul totale. Nel triennio 2006-2008, poi, si sono registrati picchi annuali addirittura di 43.000 soggetti stranieri entrati in carcere (www.giustizia.it).

Si tratta di indicazioni statistiche significative, che però occorre maneggiare con cautela. Nulla, infatti, ci autorizza a pensare che per ciascuna di queste persone siano occorsi i presupposti per avvalersi del diritto ad un interprete durante l'iter giudiziario affrontato. Resta che tali numeri non possono non colpire profondamente e lasciano intuire il motivo per cui la figura di interprete è passata nel giro di due decenni dal ruolo di comprimario a quello di protagonista del procedimento penale (Vigoni 1995).

2. Dal quadro teorico-normativo alla realtà concreta

L'ipotesi di dover ricorrere ad un interprete traduttore per risolvere eventuali situazioni di incomunicabilità durante un procedimento penale, in realtà, è tutto fuorché inedita. Una prima configurazione appare già nell'effimero Codice di procedura penale concepito da Giandomenico Romagnosi nel 1807, e da allora diversi profili dell'*interprete*, o *interpetre*, ricorrono regolarmente nella normativa, dottrina e giurisprudenza (compresi gli interpreti per soggetti sordi, muti o sordomuti: tema che qui non verrà affrontato). Dalla dozzina di configurazioni rinvenibili nella codicistica procedurale penale pre- e post-unitaria, dal primo Ottocento ad oggi, emergono due accezioni polarmente distanti del profilo giuridico dell'interprete. Il quale è inteso ora come strumento ausiliare della sola autorità procedente, ora come strumento atto a garantire il diritto dell'imputato non italofono a partecipare al procedimento e difendersi. Si tratta di due legittimazioni che rinviano ad ispirazioni filosofiche, giuridiche e politiche differenti, e che ancora oggi in parte convivono nella prassi giudiziaria quotidiana. Ciò che interessa sottolineare è che una maggiore sensibilità alla prima o alla seconda dimensione può modificare radicalmente non solo i rapporti tra l'interprete e i fruitori dell'assistenza linguistica ma anche e soprattutto la qualità di quest'ultima (Ballardini 2002).

Oggi, il profilo dell'interprete s'avvicina di più al secondo orientamento citato sopra. Pur non essendo assimilabile ad un organo di difesa, l'interprete traduttore è tecnicamente un "coadiutore indispensabile dell'imputato non italofono nella conduzione di un'adeguata difesa personale", e rappresenta "un presupposto di effettività delle garanzie difensive" (Rivello 1999: 228). Al contempo, egli è "ausiliario" ovvero "consulente tecnico d'ufficio" degli organi inquirenti o giudicanti, ponendosi altresì al servizio di tutti i partecipanti alla vicenda procedimentale, compreso il pubblico, ove previsto dalla legge. Tale concezione è frutto di complesse tappe evolutive: il capovolgimento dell'impostazione "ultranazionalista" (Chiavario 1991: 336) del *Codice Rocco*, in vigore dal 1930 al 1988, l'affermarsi, nel secondo dopoguerra, dei principi costituzionali, dei diritti fondamentali dell'uomo, iscritti in Patti e Convenzioni internazionali sottoscritti dall'Italia, il superamento di orientamenti giurisprudenziali restii ad accogliere letture espansive del diritto in oggetto, e, infine, delle leggi e statuti speciali relativi ai cittadini italiani parlanti lingue minoritarie (Curtotti Nappi 2002; Bonamore 2004).

Al momento, il diritto all'assistenza linguistica è disciplinato soprattutto in un titolo specifico del codice di procedura penale (Tit. IV, Libro II, *Traduzione degli atti*): gli articoli 143-147 c.p.p. riguardano, nell'ordine, la nomina dell'interprete, l'incapacità e incompatibilità dell'interprete, la ricusazione e astensione dell'interprete, il conferimento dell'incarico, il termine per le traduzioni scritte e la sostituzione dell'interprete. Il perno dell'inquadramento è costituito dall'articolo di apertura, in virtù del quale "l'imputato che non conosce la lingua italiana [lingua ufficiale del procedimento, art. 109.1 c.p.p.] ha il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa". Tale diritto è intrinsecamente connesso con gli artt. 2, 3 e 24.2 della Costituzione, è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948), riaffermato dagli artt. 5.2, 6.3.a. e 6.3.e. della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (stipulata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 8 agosto 1955 n. 818), ribadito negli artt. 14.3.a. e 14.3.f. dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (approvato dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e recepito dall'Italia con l. 25 ottobre 1977 n. 881) e, infine, solennemente scolpito nell'art. 111 della Costituzione, dedicato al giusto processo, dove la voce "interprete" (non quella di "traduttore") è citata espressamente. Va ricordata inoltre anche la storica sentenza n. 10 del 12-19 gennaio 1993 della Corte Costituzionale che estende il diritto in oggetto a tutti gli atti, scritti o orali, in ogni stato e grado del procedimento, la cui omessa interpretazione o traduzione pregiudicherebbe l'effettiva partecipazione dell'indagato o dell'imputato al procedimento, e quindi l'esercizio di tutta una serie di prerogative difensive. Infine, ad integrare questo panorama normativo sono intervenute da poco tre direttive eurounitarie che estendono in modo significativo il campo di applicazione dell'assistenza linguistica: la Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione

nei procedimenti penali, la Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e la Direttiva 2012/29/UE sui diritti all'assistenza e protezione anche per le vittime di reato.

È questo, in estrema sintesi, il robusto substrato normativo su cui poggia il diritto all'assistenza linguistica nel procedimento penale italiano.

L'applicazione della legge risulta però a tutt'oggi irta di difficoltà, come si evince da una nutrita letteratura giurisprudenziale e da diverse indagini conoscitive svolte nell'arco degli ultimi dieci anni, relative a realtà territoriali differenti (Di Donato 2004; Sandrelli 2011; Mometti 2013 e in questo volume; Candi 2014; Falbo in questo volume; Gialuz in questo volume). In attesa di vedere attuate le citate direttive, che impongono urgenti e non marginali interventi correttivi sull'insieme della materia (Gialuz 2013: 7), è utile ricordare alcuni aspetti connessi con l'assistenza linguistica in grado di pregiudicarne la qualità (Viezzi 1996).

In primo luogo, resiste nell'ambito giudiziario una percezione distorta del lavoro dell'interprete e del traduttore. Anche perché il Codice di procedura penale, a differenza del Codice di procedura civile, della realtà professionale e della formazione universitaria, considera queste due abilità sovrapponibili, come peraltro suggerisce l'accezione iperonimica del Titolo IV del codice di rito (*Traduzione degli Atti*). In secondo luogo, nessuna norma vieta all'autorità procedente di conferire l'incarico ad una persona non qualificata: è sufficiente che essa sia ritenuta capace di adempiere "bene e fedelmente" l'ufficio (art. 146 c.p.p.). In terzo luogo, la normativa nazionale e internazionale (e la Direttiva 2010/64/UE) non impongono che la lingua straniera impiegata unitamente a quella ufficiale sia la lingua madre del soggetto alloglotto. È sufficiente che la lingua prescelta sia a lui "nota".

Queste ambiguità possono avere ripercussioni negative sulla qualità del servizio fornito e di riflesso sulla capacità del beneficiario di partecipare attivamente e consapevolmente agli atti processuali. È poco probabile, infatti, che un traduttore riesca ad eseguire a regola d'arte un'interpretazione consecutiva e, a maggior ragione, una simultanea (anche sotto forma di *chuchotage*) senza un'adeguata preparazione. Tutt'al più sarà in grado di tradurre a vista (interpretare *ex tempore*) un atto scritto. Specularmente, non si può dare per scontato che un bravo interprete sia anche un traduttore affidabile. Si tratta di abilità specialistiche e distinte, che presuppongono percorsi formativi specifici, pluriennali e professionalizzanti.

Va da sé inoltre che chi conosce solo un idioma di scarsa diffusione, per esempio un dialetto "non facilmente intelligibile" (art. 142.2 c.p.p.), ha di fatto minori possibilità di accedere ad un'assistenza adeguata in ragione dell'oggettiva difficoltà di reperimento di professionisti che lavorino con combinazioni linguistiche poco comuni. Di fronte ad un soggetto che conosce solo un idioma di scarsa diffusione, l'autorità procedente deve giocoforza scegliere tra due soluzioni: a) designare un professionista free-lance in grado di lavorare con una lingua di diffusione internazionale che, previo accertamento, risulti "sufficientemente nota" alla persona non italofona; b) affidare l'incarico a chi conosce la lingua rara in

questione ma non ha le competenze tecniche necessarie per eseguire un'interpretazione consecutiva, una simultanea (sussurrata) o una traduzione a vista.

Entrambe le prospettive, dettate da ovvio pragmatismo, prestano il fianco ad alcuni rilievi critici. È vero che nella prima ipotesi un parziale vantaggio potrebbe derivare dalle conoscenze tecniche e linguistiche dell'incaricato. Tale soluzione presenta però il difetto di accentuare l'asimmetria, in termini di relazione lingua-sapere-potere, dell'interazione tra l'autorità procedente e il soggetto non italofono, ponendo quest'ultimo in condizioni di ulteriore inferiorità, anche psicologica: "l'utilizzo di una lingua che, seppur a lui nota, non è quella usuale nelle sue comunicazioni interpersonali, rappresenta […] uno strumento non congeniale per l'esercizio dei diritti difensivi" (Rivello 1999: 57). Si potrebbe estendere tale acuta osservazione, alla luce della Direttiva 2012/29/UE, anche ai diritti dei soggetti "vulnerabili", come le vittime o testimoni di reato (si pensi ai minori).

La seconda soluzione avrebbe il pregio di impiegare la lingua materna del soggetto non alloglotto. Ammesso però che la persona incaricata conosca l'italiano. Il che non è pacifico, come illustra il caso abnorme di Akter Yesmin, cittadina bengalese ingiustamente incarcerata a Venezia dal 2004 al 2006 con l'imputazione di concorso in omicidio e rischio di condanna all'ergastolo, a causa di interpretazioni ripetutamente errate durante le fasi di arresto, interrogatorio da parte del pubblico ministero e interrogatorio da parte del giudice per l'udienza preliminare in sede di convalida (Faraon 2006; Garwood 2012).

Di fronte a queste prassi così insidiose e difettose, sorge legittimo il dubbio: cosa rimane dei diritti fondamentali e inviolabili della persona (Celotti 2013) e del principio dell'*égalité des armes*, uno dei cardini della nozione di giusto processo?

3. Abilitazione ufficiale, sussistenza della capacità professionale e cognizioni

All'origine di questo "panorama davvero desolante" (Gialuz 2012: 1203), vi è uno *status quo* ben illustrato da una sentenza della Corte di Cassazione che resiste pervicacemente, nonostante il codice al quale essa rinvia sia stato abrogato un quarto di secolo fa:

> Gli interpreti, tanto se chiamati a prestare assistenza alla polizia giudiziaria (art. 223 c.p.p.) quanto se nominati dal giudice (art. 326 stesso codice), possono essere scelti liberamente, a nulla quindi rilevando la circostanza che non siano in possesso di un attestato di abilitazione ufficiale. L'apprezzamento sulla sussistenza della capacità professionale e delle cognizioni inerenti al compito che l'interprete è chiamato a svolgere, spetta al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. (Cass., Sez. II, (ud. 07-12-1971), causa Golisano, *Cassazione penale*, 1973, 782 m)

Quaranta anni più tardi, la legge italiana continua a non esigere (e, *de facto*, a non poter esigere) che la persona nominata sia in possesso di un attestato di abilita-

zione. Ciò avviene per motivi di natura pratica, come confermano gli operatori del diritto, vale a dire per non precludere il corso del procedimento nel caso sia necessario compiere atti urgenti utilizzando una lingua rara o per la quale non esiste una formazione qualificante in Italia. Per un verso tale discrezionalità sembra comprensibile. Per altro verso è paradossale che a tutt'oggi la figura dell'interprete traduttore sia l'unica, in questo settore, alla quale si chiede di essere "fornita di una speciale competenza nella materia" (art. 69, norme attuative del c.p.p.) pur se priva di una formazione e di una qualifica professionale. Falbo (2013b: 42) osserva a tal riguardo che "il reclutamento di interpreti e traduttori cosiddetti free-lance (indipendenti) in ambito giuridico-giudiziario pone in Italia un problema notevole. La parola 'interprete' sembra svuotarsi del suo vero significato [...] per assumere quello più ampio e quasi simbolico di 'colei/colui che conosce la lingua straniera richiesta e funge da interprete". Dal punto di vista degli interpreti e traduttori professionisti, affidare il mandato a chi non è qualificato per compierlo equivale ad autorizzare l'esercizio abusivo di attività professionale, con probabile detrimento della qualità della prestazione.

Non esiste in Italia un albo nazionale degli interpreti e traduttori, peculiarità che spiega perché questi sono ora direttamente interessati dalla l. 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate". Nell'ambito giuridico essi confluiscono (quando non figurano su elenchi ufficiosi stilati dall'autorità giudiziaria) nell'Albo dei consulenti tecnici (tribunale civile) e dei periti (tribunale penale) insieme ad altre figure professionali appartenenti a categorie regolamentate. Per essere reclutati occorre presentare domanda presso il tribunale della circoscrizione di residenza, dove una commissione vaglia i titoli di studio e l'eventuale esperienza professionale del candidato. I requisiti non sono omogenei e cambiano di tribunale in tribunale. Per gli aspiranti di cittadinanza italiana è richiesto di regola un diploma di scuola superiore, preferibilmente una laurea in lingue, mediazione linguistico-culturale, o affini, non necessariamente in interpretazione o traduzione. Per chi conosce lingue rare o dialetti di non facile comprensione sono ammessi anche titoli inferiori e generici, peraltro distinti per gli italiani, gli stranieri comunitari e gli stranieri extracomunitari. In alcune sedi è richiesta l'iscrizione al Ruolo dei Periti ed Esperti presso la Camera di Commercio, che può prevedere il superamento di un esame. La commissione che presiede alla valutazione dei titoli e alla selezione provvede ogni due anni anche alla revisione dell'Albo per eventuali integrazioni o cancellazioni. È questo l'unico momento di accertamento delle abilità e competenze previsto in Italia (Alimenti Rietti 1999; Longhi 2004: 121-142).

L'autorità procedente, quando insorge un ostacolo di tipo linguistico, gode di un ampio potere discrezionale al momento del conferimento dell'incarico: può attingere all'Albo di cui sopra, ma non è obbligatorio, in virtù dell'art. 221.1 c.p.p. Se l'albo non contiene un nominativo utile per una determinata situazione comunicativa, o se una data persona non è disponibile, si deve poter reclutare dall'esterno. Ciò spiega, tra l'altro, il frequente ricorso a figure non professionali o

semi-professionali riconducibili al poliedrico universo della mediazione linguistica e/o culturale (Mack 2005; Falbo 2013a, 2013b: 28-44; Rudvin/Spinzi 2013). È proprio qui che il controllo sulla qualità dell'assistenza diventa aleatorio. Certo, il codice di rito prevede pur sempre la possibilità di ricusare e sostituire l'interprete o traduttore impreparato, ma, sinceramente, chi fra i partecipanti all'interazione linguistica ha le competenze necessarie per valutare la prestazione?

4. Interpreti e traduttori giudiziari: un'idea di formazione

È certamente auspicabile che le recenti direttive europee contribuiscano a rinnovare il panorama tracciato a grandi linee nei paragrafi precedenti, e a superare, tra le altre cose, l'eredità della citata pronuncia della Corte Suprema. La Direttiva 64/2010/UE, in particolare, ha l'indubbio merito di indicare in modo chiaro come rafforzare l'equità del procedimento applicando norme minime comuni volte a tutelare la qualità dell'interpretazione e della traduzione in ogni fase e grado del procedimento.

Nel testo, infatti, si parla esplicitamente di assistenza linguistica "adeguata e gratuita, fornita senza indugio", "nella lingua madre degli indagati o imputati, o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono", e questo dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, durante gli interrogatori di polizia e in tutte le udienze, comprese quelle preliminari. Tale assistenza deve inoltre essere "appropriata" anche per le persone che presentano problemi di udito o difficoltà di linguaggio". Il testo insiste sulla necessità di esercitare un "controllo sull'adeguatezza" del servizio fornito, che deve essere di "qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento". Nel caso la qualità risulti inadeguata, deve essere garantita la possibilità di "sostituire l'interprete". Non solo l'assistenza linguistica deve essere "adeguata", ma l'accesso a tale servizio deve essere "efficiente": a tal fine gli stati membri firmatari s'impegnano "ad istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati".

Va riconosciuto che alcune tra queste esigenze sono in parte contemplate dalle leggi in vigore in Italia e trovano attuazione nella prassi giudiziaria. L'assistenza linguistica è gratuita durante il procedimento e fornita perlopiù in tempi congrui, compatibilmente con la situazione, anche se va sottolineato che essa diventa a carico del beneficiario in caso di condanna, in aperto contrasto quindi con quanto postulato dalla direttiva (Gialuz 2012: 1203). Della lingua straniera da impiegare si è già detto e il testo, pur mettendo in primo piano la lingua madre, conferma la possibilità di ricorrere a lingue terze. Quanto alla ricusazione e sostituzione dell'interprete traduttore, essa era prevista dai codici italiani sin dal primo Ottocento.

Sono ben altri i nodi da sciogliere. Riguardano la qualità, l'adeguatezza, l'accesso ad un servizio che dovrebbe essere efficiente e fornito da persone indipendenti e qualificate. Ora, in previsione del recepimento delle citate direttive, è

inevitabile interrogarci: come tradurre in realtà queste indicazioni, particolarmente avanzate rispetto alla normativa nazionale? Come rispondere alla necessità di armonizzazione di sistemi e pratiche? Come applicare norme minime condivise e standard qualitativi europei?

La direttiva suggerisce la via da percorrere: "Gli stati membri e i responsabili della formazione dovrebbero prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un'interprete in modo da garantirne l'efficacia e l'efficienza." Al riguardo Falbo (2013b: 16) lamenta giustamente, nel suo recente saggio, "l'assenza di percorsi formativi e specifici sistemi di certificazione che attestino le reali competenze degli interpreti anche per lingue piuttosto note e diffuse sul territorio nazionale".

Per implementare, come richiesto nella Direttiva 64/2010/UE, "un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati", a garanzia di una soglia minima di competenza, non si può prescindere dall'istituzione di una formazione professionalizzante e qualificante. C'è da dire, però, che chiunque conosca il trattamento economico riservato agli interpreti e traduttori giudiziari in Italia non può non sentirsi a disagio quando si affrontano i temi del reclutamento, della formazione, della professionalità, dell'accreditamento. La retribuzione avviene, secondo la l. n. 319 dell'8 luglio 1980, sulla base delle cosiddette "vacazioni" di due ore ciascuna, per un massimo di quattro vacazioni giornaliere. A sconcertare però non è tanto il bisecolare sistema napoleonico degli "honoraires et indemnités des inteprètes et traducteurs" (Ballardini 2012: 165-168) quanto l'avvilente misura degli onorari, fissati con D.M. 30 maggio 2002 (art. 1) a 14,68 Euro per la prima vacazione e 8,15 Euro per ciascuna delle successive, con possibilità di raddoppio, a discrezione dell'autorità giudiziaria, in caso di lavoro particolarmente impegnativo o urgente. Tale compenso, secondo la legge, avrebbe dovuto essere rideterminato ogni triennio in base all'indice dei prezzi al consumo, cosa mai avvenuta: un'inadempienza che nessuna esigenza di contenimento delle spese può giustificare. A queste condizioni scarsamente incentivanti diventa davvero imbarazzante parlare di sbocchi occupazionali in relazione ad un'ipotesi di formazione. Detto questo, è evidente che professionalizzazione e adeguata remunerazione vanno di pari passo, e che la chiave di accesso alla professionalizzazione risiede appunto nella formazione.

Qualsiasi progetto formativo si voglia allestire in questo ambito dovrebbe cercare di dare risposte credibili a bisogni concreti. Per tentare di riuscirvi, è necessario anzitutto tenere conto dell'eterogeneità dei soggetti che si intende formare, prendendo spunto dalle criticità emerse da recenti indagini conoscitive e riflessioni teoriche in materia. Nel contesto italiano, sembra ragionevole immaginare un iter formativo strategicamente articolato in tipologie diversificate, complementari e parallele, con finalità a breve e lungo termine.

È naturale che nel novero dei "responsabili della formazione" figurino in primo luogo le istituzioni accademiche. Mentre i corsi o moduli di traduzione giuridica non sono rarissimi nelle università italiane, persino in classi di laurea che

non hanno per vocazione primaria la formazione di traduttori, è palese invece il ritardo accumulato nella formazione degli interpreti giudiziari. Tradizionalmente orientate alla formazione di interpreti di conferenza con combinazioni linguistiche internazionalmente diffuse, le ex-scuole (ora dipartimenti) per interpreti e traduttori in Italia sono sollecitate a impegnarsi nella ricerca di efficaci strategie formative in questo settore finora trascurato.

Qualcosa si sta facendo. Limitandoci all'esperienza forlivese, da una decina di anni viene attivato un modulo di mediazione tra l'italiano e il francese (esiste anche un modulo analogo per la combinazione italiano/inglese), a carattere professionalizzante, interamente dedicato all'interpretazione in ambito penale, con specifico riferimento al procedimento penale italiano. Parte integrante del corso di "Lingua e mediazione francese", esso viene svolto nel secondo semestre del terzo ed ultimo anno del Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica interculturale, presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì (ex-SSLiMIT), confluito a seguito della riforma nella Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione dell'Università di Bologna. Il modulo di 40 ore (dimezzate rispetto a dieci anni fa in conseguenza di un quadro economico e di finanza pubblica penalizzante), con frequenza obbligatoria al 70%, dà luogo a 5 crediti e prevede un esame di profitto strutturato in tre prove: traduzione a vista dal francese verso l'italiano, traduzione a vista dall'italiano verso il francese, interpretazione dialogica italiano/francese di una situazione comunicativa simulata, ispirata alla realtà giudiziaria italiana o francese. L'insegnamento si sviluppa in venti lezioni di due ore ciascuna, al ritmo di due lezioni a settimana, di cui la metà è svolta in compresenza con un altro docente. Il programma può inoltre prevedere la partecipazione di un docente di diritto, un magistrato o un avvocato, invitato ad illustrare il funzionamento del procedimento penale italiano. Il modulo si rivolge ad un pubblico sostanzialmente omogeneo, composto da studenti prevalentemente di madrelingua italiana, che hanno scelto il francese come prima lingua e superato un test di ammissione al primo anno molto selettivo. La maggior parte di essi ha studiato la lingua in media per dieci anni e maturato esperienze di studio in paesi francofoni. I metodi e le modalità d'insegnamento traggono spunto dalla didattica del *français pour objectifs spécifiques* (in questo caso giuridico-giudiziario), *français langue étrangère* e *français pour italophones*. Per quanto concerne i contenuti, le lezioni introduttive sono dedicate alla teoria dell'interpretazione in ambito giuridico, alla normativa in vigore in Italia e in Francia e alla deontologia. Vengono poi fornite nozioni di base sul procedimento penale italiano e francese, con relativa terminologia bilingue. L'apprendimento del linguaggio giuridico e della terminologia avviene soprattutto mediante esercizi di traduzione a vista e *cloze test*. La parte più interattiva delle unità didattiche è composta di esercitazioni di interpretazione dialogica, realizzate con la docente compresente sotto forma di *jeux de rôle* in cui si ricostruiscono, a partire da un "copione", situazioni comunicative (interrogatori, deposizioni, testimonianze) tratte da verbali o documenti multimediali originali, trascritti e adattati alle esi-

genze dell'insegnamento. Infine, le analisi e i commenti di videoregistrazioni di udienze reali (Raymond Depardon, *La 10ème chambre*, *Délits flagrants*, *Faits divers*) e di interrogatori simulati (Progetto ImPLI) offrono numerose occasioni per approfondire i *culture-bound concepts and terms*, gli aspetti normativi e le *best practices*, confrontare lingua standard e varianti diatopiche e diastratiche, studiare le componenti non verbali dell'interazione, ecc. Infine, in considerazione della crescente importanza dell'interpretazione e traduzione in fase di intercettazioni, esercizi di ascolto e di trascrizione in laboratorio, non necessariamente legati al contesto penale, vengono regolarmente eseguiti nell'ambito del lettorato di francese che si svolge in parallelo e con il quale si lavora a stretto contatto.

Può suscitare qualche perplessità il fatto che una proposta didattica riferita ad un ambito così specialistico sia, al momento, costretta nella cornice di un corso di laurea triennale, dove le caratteristiche motivazionali e vocazionali degli studenti – aspetto da non sottovalutare – possono ancora essere incerte: non tutti hanno deciso se proseguire, al termine del triennio, con studi specialistici di interpretazione, di traduzione o altro. Sarebbe probabilmente più corretto inserire tale proposta formativa nel biennio del corso magistrale. Tanto più che altri aspetti menzionati nella Direttiva 64/2010/UE dovrebbero trovare, anch'essi, una giusta collocazione in un futuro progetto di formazione. È il caso dell'utilizzo della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione per l'interpretazione remota. Un tema che riguarda da vicino il problema del reperimento di interpreti competenti e disponibili e la costituzione di un registro. Del resto, il processo di delocalizzazione dei servizi di traduzione (con tutto ciò che ne consegue) cui si assiste negli ultimi tempi potrebbe coinvolgere tra non molto anche la sfera dell'interpretazione, compresa quella giudiziaria. La soluzione tecnologica ammessa dalla direttiva, "a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento", appare quindi del tutto pertinente. Essa presenta numerosi vantaggi e altrettanti svantaggi (Braun/Taylor 2011), ma in ogni caso non può essere ignorata: le nuove tecnologie sono destinate a rivestire un ruolo sempre maggiore anche in questo ambito.

La formazione di interpreti e traduttori in questo ambito non può limitarsi al contesto istituzionale dei corsi universitari destinati ad un'utenza soprattutto autoctona. Sarebbe controproducente gettare nello stagno il patrimonio di esperienze già maturate in questo settore: potenzialità che vanno colte, non disperse. A questo proposito, è fortemente sentita l'esigenza di promuovere corsi di formazione permanente o di integrazione curricolare, erogati da soggetti idonei e indirizzati prioritariamente a persone che hanno svolto o svolgono attività di assistenza linguistica in ambito giudiziario. Considerando chi generalmente funge da interprete traduttore in questo campo, si può supporre che il target di una simile proposta formativa, a differenza di quanto avviene in ambito accademico, sia composto perlopiù da stranieri, formatisi sul terreno, il cui livello di conoscenza delle tecniche di interpretazione e di traduzione, nonché della lingua italiana, è molto eterogeneo. Non è raro invece che essi conoscano lingue straniere

poco diffuse e perciò molto richieste, il che costituisce una risorsa non irrilevante da mettere in campo (Alimenti Rietti 1999; IRES Lucia Morosini 2002: 20-25; Di Donato 2004; Sandrelli 2011). Un progetto didattico rivolto a questa tipologia di pubblico dovrebbe ruotare intorno ad alcune macroaree: elementi di procedura penale, deontologia, terminologia e linguaggio giuridico-giudiziario, esercitazioni di traduzione a vista, interpretazione dialogica, trascrizione e traduzione, nozioni di tecniche di presa di appunti. È improbabile che si possano prevedere lezioni di tecniche di interpretazione consecutiva e simultanea, cioè un insegnamento fondato su presupposti, tempi, modalità e finalità difficilmente compatibili con questa tipologia formativa. L'obiettivo più realisticamente raggiungibile dovrebbe essere quello di fornire ai partecipanti strumenti e contenuti utili al consolidamento, all'ampliamento e alla valorizzazione delle conoscenze pregresse. Siffatto percorso dovrebbe idealmente dare luogo al rilascio, previo superamento di una prova volta ad accertare l'adeguatezza delle competenze raggiunte, di un titolo spendibile nel settore di riferimento. Un semplice attestato di frequenza, in passato rilasciato a suggello di analoghe iniziative formative, peraltro utili, non ha validità di legge e non costituisce un titolo abilitativo alla professione. Anche qui, ovviamente, il contributo fattivo e interdisciplinare della docenza universitaria dovrebbe essere significativo. La Scuola di LLTI dell'Università di Bologna, si sta impegnando in questa direzione: è in fase di definizione un progetto interdipartimentale di formazione permanente con caratteristiche simili a quelle descritte sopra.

Infine, ma lungi dal pensare di aver esaurito il quadro delle possibilità di formazione in questo campo, sarebbe utile agire anche su un altro versante, ritenuto cruciale, quello della (in)formazione degli operatori del diritto. Infatti, così come chi funge da assistente linguistico in questo settore a volte non ha la benché minima cognizione della funzione dell'interprete traduttore nell'economia del procedimento penale, né di cosa significhi interpretare e tradurre in modo tale da tutelare l'equità del procedimento, così gli operatori del diritto, nell'urgenza della prassi quotidiana, a volte non sembrano sufficientemente consapevoli che la capacità di interpretare e tradurre non è alla portata di tutti: per adempiere "bene e fedelmente" all'incarico non è sufficiente conoscere una lingua straniera rara. In tal senso, l'organizzazione di incontri interdisciplinari, regolari e strutturati, anche sotto forma di seminari o workshop, sembra indispensabile per favorire una maggiore conoscenza delle rispettive funzioni e competenze, e creare in tal modo i presupposti per una migliore assistenza linguistica in questo settore strategico della società.

5. Conclusione

Le recenti direttive europee hanno senz'altro dato nuovo impulso alla riflessione sulla formazione di interpreti e traduttori in ambito giudiziario, chiamando di-

rettamente in causa gli "Stati membri" e "i responsabili della formazione". Non mancano di certo, tra gli operatori del diritto e nel mondo accademico, le competenze necessarie per concepire e realizzare, a breve e medio termine, dei percorsi formativi mirati a conferire alla figura dell'interprete e traduttore una qualifica attendibile e una dignità professionale. Certo, tutto ciò richiede anche risorse e investimenti: una formazione qualificante, l'istituzione di meccanismi di accreditamento, l'introduzione di nuove tecnologie, la costituzione di un registro nazionale, presuppongono una congrua copertura finanziaria. Non è più tempo di inerzie e irresolutezze. Di fronte a certi scetticismi, si potrebbe ribattere con una domanda provocatoria: qualcuno si è mai dato la pena di calcolare i costi umani ed economici di un'interpretazione o traduzione giuridica inadeguata?

BIBLIOGRAFIA

Alimenti Rietti A.C. (1999) "Il traduttore di tribunale", in *La traduzione. Saggi e documenti (IV)*, Quaderni di libri e riviste d'Italia 43, Roma, Ministero dei Beni Culturali, 222-248.

Ballardini E. (2002) "The interpreter/translator in Italian criminal proceedings: quality of linguistic assistance for non Italian speaking foreigners", in Garzone G. / Mead P. / Viezzi M. (eds) *Perspectives on Interpreting*, Bologna, CLUEB, 205-215.

Ballardini E. (2012) *Traduire devant la justice pénale. L'interprète traducteur dans les codes de procédure pénale italiens aux XIX^e^ et XX^e^ siècles*, Bologna, Bononia University Press.

Barbagli M. (1998) *Immigrazione e criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino.

Bonamore D. (2004) *Lingue minoritarie, lingue nazionali, lingue ufficiali nella legge 482/1999*, Milano, Franco Angeli.

Braun S. / Taylor J. L. (2011) *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, Antwerp/Oxford/Portland, Intersentia, www.videoconference-intepreting.net/BraunTaylor2011.

Candi M. (2014) *Valutazione dei magistrati sugli interpreti e traduttori giudiziari. Indagine conoscitiva presso i tribunali e le procure dell'Emilia-Romagna*, tesi di laurea non pubblicata, Università degli Studi di Bologna.

Celotti N. (2013) "Droits de l'homme, droits humains, droit à la traduction et à l'inteprétation: un défi pour les langues", in De Gioia M. (ed.) *Autour de la traduction juridique*, Padova, Padova University Press, 47-60.

Chiavario M. (1991) "La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano", *Rivista di diritto processuale* 2, 335-354.

Curtotti Nappi D. (2002) *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, Giuffrè.

Di Donato F. (2004) *L'interprete forense in Italia: un'indagine sull'esperienza professionale*, tesi di laurea non pubblicata, Università di Bologna.

Falbo C. (2013a) "*Interprete* et *mediatore linguistico-culturale*: deux figures professionnelles opposées?", in Agresti G. / Schiavone C. (eds) *Plurilinguisme et monde du travail. Professions, opérateurs et acteurs de la diversité linguistique*, Roma, Aracne editrice, 257-273.

Falbo C. (2013b) *La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico. Temi, problemi e prospettive di ricerca*, Trieste, EUT, http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9306.

Faraon L. (2006) "Diritto di difesa dello straniero e interprete", www.ristretti.it/areestudio/stranieri/politiche/faraon.pdf

Garwood C. (2012) "Court Interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right", *The Interpreters' Newsletter* 17, 173-189.

Gialuz M. (2012) "Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani", *Rivista di diritto processuale* 5, 1193-1206.

Gialuz M. (2013) "È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata", *Diritto penale contemporaneo*, 1-19, http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2612-__scaduta__la__direttiva__sull__assistenza__linguistica__spunti__per__una__trasposizione__ritardata__ma__almeno__meditata/.

IRES Lucia Morosini (2002) *Progetto Kamùss: rapporto di ricerca sulla figura professionale dell'interprete giudiziario in Italia, Francia, Spagna*, Torino, M.S. Litografia.

Longhi A. (2004) *L'interprete nel processo penale italiano: aspetti normativi e deontologici*, tesi di laurea non pubblicata, Università degli Studi di Bologna.

Mack G. (2005) "Interpretazione e mediazione: alcune osservazioni terminologiche", in Russo M. / Mack G. (eds), *Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, Milano, Hoepli, 3-17.

Mometti F. (2013) *Il diritto all'assistenza linguistica nel procedimento penale italiano. Indagine conoscitiva presso il Tribunale di Trieste*, tesi di laurea non pubblicata, Università degli Studi di Trieste.

Rivello P.P. (1999) *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, Giuffrè.

Rudvin M. / Spinzi C. (eds) (2013) *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB.

Sandrelli A. (2011) "Gli interpreti presso il Tribunale penale di Roma", *Intralinea. Online Translation Journal* 13, www.intralinea.org/archive/article/Gli__interpreti__presso__il__tribunale__penale__di__Roma

Viezzi M. (1996) *Aspetti della qualità in interpretazione*, Trieste, SSLMIT.

Vigoni D. (1995) "Minoranze, stranieri e processo penale", in AA.VV. *Protagonisti e comprimari del processo penale*, Torino, UTET, 337-414.

Improving the quality of legal interpreter training and the recruitment of interpreters through intensive orientation courses and the implementation of a register: the LEGAII project at the University of Bologna

METTE RUDVIN
University of Bologna

1. Introduction

This paper describes two strands of the LEGAII project (Legal Interpreting in Italy: Training, Accreditation and the Implementation of a National Register), a project that was initiated over a decade ago by this author at the Department of Foreign Modern Languages (now LILEC) at the University of Bologna (also collaborating with the University of Palermo) as an attempt to identify the enormous gaps in the provision of language and interpreting services for migrants in the realm of public services, to suggest possible but also realistic avenues of change taking account especially of budget and structural constraints, to create constructive bonds of collaboration between the University and the local institutions in Bologna, and to implement training and other activities that can effectively improve access to public services for migrants and the quality of the services that enable this access in our local area. The underlying premises of this project, at both the humanitarian and academic level, are the following:

- the desire to improve access to justice, health and education for people who otherwise are in effect unable to access very basic services that are guaranteed by the Constitution;

- to empower those working as ad-hoc interpreters in this area without the necessary training or qualifications and often driven by an intense sense of service towards their co-nationals and towards the Italian institutions;
- to improve the level of legal and community interpreting in our local area;
- to contribute to the improvement of security for the wider local community, not just the migrants', through an improved interpreting service (a reliable interpreting service protects the community by helping the police forces and courts establish facts both in the investigatory phases of police work and in court proceedings on matters crucial to public safety such as terrorism, human trafficking and narcotics smuggling in which non-Italian speakers are often involved);
- to collect data or research proposals on interpreter-mediated communication;
- to strengthen the teaching of language mediation and interpreting for public services at our University.

Recently, the costs borne in the EU to provide legal translation in criminal proceedings involving a non-national have increased (± 10%), while the need for legal translation is bound to increase significantly, due to the growing mobility of EU citizens, globalisation and the implementation of Directive 2010/64/EU.

The project will contribute to achieving common minimum standards of procedural rights in criminal proceedings and will monitor the typical work environment of legal translators involved in cross-border cooperation in criminal proceedings. Measures aimed at promoting mutual trust – in turn based on reliable communication – have to be taken. The ultimate purpose is ensuring cost-effective criminal proceedings in the EU courts guaranteeing the rights of suspected and accused persons.

The project has had numerous tangible outputs, such as numerous national and international conferences (including the various EULITA conferences) and seminars, collaboration with local police forces and magistrates, numerous publications (see references below), including a Handbook for legal interpreters and for those working with legal interpreters (still in press; the first of its kind in Italy), collaboration with foreign universities and institutions (in particular the University College of Oslo and IMDI, the Norwegian Directorate for integration, and more recently the University of Antwerp through the DG-Justice funded TraiLLD project of which LILEC is a Partner), and contact – with potential for future collaboration – with various local NGOs, voluntary and charity organizations (Caritas, Piazza Grande). The project is ambitious and wide in its scope, but starting at the local level in the city of Bologna we hope to be able to contribute tangibly to the improvement of services in our city. The collaboration between local institutions and Universities is crucial for the success of this project in that we are able to combine the skills and competencies of academics in the field of translation and interpreting and the skills, competencies and decision-making power of public institutions (police forces, courts and legal administrative bodies).

The final aim of the LEGAII project is thus to meet the very urgent needs of the local legal institutions, of the non-Italian speaking migrants (the primary players and the most disempowered players in this communicative event) and the wider community in Bologna in their need for a safe, reliable and efficient interpreting service at their local police and courts in matters ranging from stalking, bag snatching and burglary to human trafficking and prostitution, drug smuggling and terrorism. Although the project was initiated in the late 1990s, it has gained impetus over the last two years as a response to the EU Directive 2010/64/EU, as discussed by numerous other co-authors in this volume.

Interpreting services have to be fully understood as an instrument to improve communication between migrants and the host society, to safeguard the basic rights of non-Italian speakers and their access to legal services, to further a positive integration process and encourage active citizenship.

The three main strands of the LEGAII project that have either been implemented or are about to be implemented are:

- a 120-hour training course for interpreters working in the courts and for the police or other legal services without adequate training or qualifications;
- an intensive weekend training course for the same target;
- a simplified register/database for the same target.

2. The situation in Italy

Preliminary studies and pilot studies carried out by members of this project (Rudvin/Spinzi 2013 and Garwood/Preziosi 2013) have demonstrated a dire need for vast improvements in interpreting services for non-Italian speakers accessing legal services: in 2009, 32% of sentences involved non-Italians, 36.7% of the defendants were non-Italians as were 45% of those detained in prisons – suggesting that non-Italians tend to have more difficulties in accessing those services that allow defendants to spend their pre-trial period outside prison (IDOS 2012; ISTAT 2012).

The recruitment and training of interpreters working in this sector is based largely on ad-hoc measures that do not provide adequate interpreting and translating quality. We find that the ad-hoc recruitment of people utterly unsuited for and untrained in this profession can – and has, as a number of spectacularly tragic cases have witnessed – lead to drastic miscarriages of justice.

In Italy there is no system of certification or accreditation for the interpreters who work in the country's courts. Nor are there any guidelines to instruct the courts on how to select and work with these interpreters. The result is an arbitrary system in which legal professionals and court administrators take decisions about linguistic matters they have no training in and little or no knowledge of. The interpreters they choose and give instructions to are often at

best just bilinguals with no training in interpreting, let alone court interpreting. These interpreters learn "on the job", deciding in almost complete isolation how to deal with the many problems they face. However conscientious and able these interpreters may be, they are rarely the "appropriately qualified" interpreters required by Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings. Often they do not even know the three basic interpreting techniques used in court interpreting.

In Europe there are no formalised training schemes for court interpreters to work at national courts, notwithstanding the several university programmes and projects supported by the European Union. The interpreting profession itself is often undervalued by national courts, which are not aware of its scope and potential. Although the recent developments in the EU (Directive 2010/64/EU) lead us to hope that Italian legislatures will implement measures to improve these services and safeguard legal rights for non-Italian speakers, this has not happened to date.

The rest of this paper will describe strands 2 and 3 of the LEGAII project, namely the weekend Orientation courses for legal interpreters and the interpreter Register.

3. Training orientation courses

We have so far conducted 4 intensive training Orientation courses for interpreters who are currently working in the legal area – mainly for the police, for refugee services and tribunals, and for the courts – but who do not have the necessary training or qualifications.

The courses, with 20 to 25 participants each, were conducted partly at weekends (Friday-Saturday) to enable participants to attend without having to forego their regular jobs and publicized through various channels but mainly through legal institutions, associations of "language and cultural mediators" and through academic networks. The first two courses were held at University premises (Bologna and Misano-Adriatico in 2011), and the third and fourth courses (Gorizia and Naples in 2012) at premises provided by the police forces. The two latter courses were organized with the invaluable assistance of two legal interpreters employed by the Ministry of the Interior. The prerequisite for attending the course was working experience (for an unspecified length of time) as an interpreter or "language mediator". The courses were free of charge, an important prerequisite in a country where legal interpreters earn between 4 and 8 euros an hour, with no expenses covered.

This author participated as an observer in a similar training course in Oslo run by IMDI, the Directorate for Integration (www.imdi.no) and specifically by Leonardo Doria de Souza and Mona Myran, during her 3-month sabbatical period from the University of Bologna in 2010. Although the courses in Italy had already

been planned before attending this course, there are many similarities between the courses and it was useful to us to see a similar course in action in a different country. We are grateful to Mr. De Souza, Ms. Myran and Hanne Skaaden from University College, Oslo, for allowing us to observe their training programmes.

The participants spanned a large number of countries, continents and languages with the highest representation from the Maghreb and Eastern Europe but also numerous other African and Asian countries. Arabic – and this fits in well with the statistics for languages spoken in Italy and for migrants to Italy over the last decades – was by far the most frequent native language, followed by Romanian, Moldavian, Russian, Ukrainian, Chinese, Pidgin English, Bangla, Wolof, Swahili, Tagalog and Punjabi.

We believe – on the basis of research surveys we have conducted as a team and with our thesis students – that our participants are a perfect sample of the legal interpreting "profession" (if one can call it such; this issue will be addressed briefly in the concluding remarks) across Italy – not only spanning a wide range of nationalities and languages, but of levels of competence ability, length of working experience and, most significantly, training and qualifications.

There is as yet no provision of legal interpreter training for these languages in Italy, and none of our participants had degrees in legal interpreting from abroad. Some had degrees in modern languages, either in Italy or abroad, or in law, and some had degrees either in Italy or abroad in other subjects that were completely peripheral to interpreting or translating, such as chemistry or engineering. Some had only a high-school leaving certificate.

The course was divided into five main modules covering theoretical and professional aspects (the profession outside Italy, the emerging profession in Italy, codes of ethics, etc.); key notions of discourse analysis; interpreting-specific theory and techniques (including a very brief introduction to note-taking), legal terminology in Italian, and practical exercises in single-language groups.

Obviously, such a brief course does not provide in-depth knowledge or skills, certainly not at the level required by the Directive, but is a valuable, albeit small, contribution not only to the knowledge level of our participants but to raising the awareness of this important issue in Italy among interpreters and service providers in the legal sector.

Through direct comments at the end of the courses and a questionnaire (which unfortunately received few responses) we received highly positive feedback from the participants. The positive feedback ranged from the contents of each module (especially the code of ethics, legal terminology and practical exercises) to the sense of feeling part of a wider community of legal interpreters/language mediators sharing the same frustrations (lack of training, organization and accreditation) and problems (especially low pay). The participants all expressed a very strong desire to attend more of these courses at the next level.

The LEGAII project is also about to embark on a piloting phase for a Register for legal interpreters, initially in three Italian cities (Bologna, Perugia and Gorizia) as a step in improving language services in the legal sector for public institutions and for non-Italian speakers and to improve recruitment procedures for interpreters, attempting to mitigate somewhat the glaring weaknesses in the current recruitment procedures of interpreters mentioned above, leading to potential – and actual – miscarriages of justice of a very grave nature. We also hope that the Register will function as a model for local policy-makers.

The creation of a national Register for language mediators and interpreters working in public services is an explicit requirement in the Directive 2010/64/EU as is the requirement for interpreter training, and enables legal and other institutions to recruit such interpreters safely in the knowledge that people working in these extremely delicate and essential services are adequately trained: "Member States should facilitate access to national databases of legal translators and interpreters where such databases exist. In that context, particular attention should be paid to the aim of providing access to existing databases through the e-Justice portal, as planned in the multiannual European e-Justice action plan 2009-2013 of 27 November 2008" (point (31) of the Directive). The Register is being created, tested and used in collaboration with local legal institutions (especially the local police forces and courts) and, as far as it is possible, is being set up in accordance with a EULITA project that is currently underway to create standards across the EU for an interpreter database (LIT Search – Pilot project for an EU database of LIs).

The Register will be made available online, initially through the University server in a trial period and eventually to be moved onto the local institutions' servers so that they can coordinate the recruitment procedures autonomously, as befits such a service. The Register has focused specifically on what we have seen – through a decade-long market research period – to be the weakest spots and the major flaws in the current recruitment system in Italy, namely the lack of transparency in the interpreters' skills and competencies, and the need for interpreters from outside the main European languages that are available in Italy and taught at university level: primarily Arabic, and also Rumanian, Ukrainian, Moldavian, Bangla, Punjabi/Hindu/Urdu, Tagalog, Amharic, Tigrinia, pidgin English and many others. The Register has a very user-friendly platform, thus avoiding creating a psychological "technology barrier" for those not familiar with more sophisticated databases. The page will be accessible, at present via the University server, to all public legal institutions that wish to use it, through a simple password. A court clerk or police officer will be able to use one of the three search functions (language, country or interpreter) to find the language combination s/he requires or to find an interpreter s/he has already worked

with and would like to use again. The main languages for each country have been inserted in the list (evaluating a statistically realistic cut-off point so as not to provide an endless list of languages for each country) so that for each country there is a list of 1-x languages, and for each language a list of 1-x countries in which that language is spoken. We have included the "country" search because our research tells us that a clerk or police officer might know where a client comes from but not necessarily the language(s) s/he speaks. We have also included a word of caution on the use of a lingua franca (especially Arabic, English, French and Spanish) in choosing an interpreter for the required language combination.

The main weakness of the Register, a weakness that reflects a major systemic flaw in the system as a whole, is the lack of training and accreditation (as discussed above), which our training courses are aiming in a small way to compensate for. Our research has shown that although the interpreters working in courts, refugee tribunals, detention centres, police stations and other legal institutions across Europe may have no training in interpreting, translation or modern languages, some of them have degrees in other relevant subjects (such as law) or in non-relevant subjects (such as engineering or chemistry, suggesting a high level of analytical ability), others have years of experience as interpreters (or "language mediators" as is common in Italy) in various sectors and others again have years of experience as interpreters in the legal sector despite their total lack of qualifications. Research has shown that there is an enormous range of competencies (as in ascertained qualifications through formal studies), skills (learnt on the job or through other training courses, or through "language mediation" courses taught by NGOs or local government institutions), the level of language competence (Italian and their second and third working languages) and their command of legal terminology. Precisely because of this lack of training and accreditation in Italy we aim for as much transparency as practically feasible and compatible with a user-friendly platform and we give interpreters the opportunity to provide information about their non-interpreter qualifications and training and their past experiences.

One of the strengths of this Register, we believe, is that it provides a simple user-friendly channel through which to improve – and make safer – the logistics of interpreter recruitment. By including local stakeholders in the programming phase we are strengthening the collaboration between academia and local institutions, responding directly to their language needs and thus harnessing the skills that the University is able to provide with the competencies and expertise of the public institutions in order to serve the needs of the latter and of the non-Italian speaking communities. The importance of creating a positive, collaborative relationship with the local stakeholders (where they can insert their own interpreters in the Register for example) rather than consolidating the current distance and lack of communication, is a *sine qua non* for the LEGAII project.

5. Concluding remarks

The LEGAII project sees interpreting services as an instrument to improve communication between migrants and the host society, to safeguard the basic rights of non-Italian speakers and their access to legal services, to further promote the process of positive integration and to encourage active citizenship.

The training package offers interpreters the opportunity to train, to become skilled professionals, to increase their status and visibility through a national register, and thus to empower them significantly through increased access to employment in the national and European labour market. The Register, in which the newly-trained interpreters will be registered, safeguards a more secure and less casual and ad-hoc recruitment format providing a concrete tool to improve a situation that as of today does not guarantee or safeguard basic civil rights for non-Italian speakers involved in the various phases of legal proceedings, as well as being a response to the European Directive on Interpreting and Translation.

The fundamental approach of this project is the synergy and dialogue between training and academic institutions and the various stakeholders involved. The collaboration with the legal institutions is going to be crucial to the success of the project. We are going to build on our previous collaboration with legal practitioners and institutions who are participating in the form of expert consultants. Their expertise will help us better identify the specific needs and problems in interpreter-mediated communication.

REFERENCES

Colin J. / Morris R. (1996) *Interpreters in the Legal Process*, Winchester, Waterside Press.

Corsellis A. (2008) *Public Service Interpreting. The First Steps*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Corsellis A. / Cambridge J. / Glegg N. / Robson S. (2007) "Establishment, maintenance and development of a national register", in Wadensjö C. / Englund Dimitrova B. / Nilsson A.-L. (eds.) *The Critical Link 4. Professionalisation of Interpreting in the Community*. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 139-150.

De Jongh E. (1992) *An Introduction to Court Interpreting. Theory and Practice*, Lanham, Maryland University Press of America.

De Jongh E. (2012) *From the Classroom to the Courtroom: A Guide to Interpreting in the U.S. Justice System*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.

European Union (2010) *Directive 2010/64/EU of the European parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings*, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:en:PDF

Falbo C. (2013) *La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico. Temi, problemi e prospettive di ricerca*, Trieste, EUT, http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9306

Garwood C. (2012) "Court interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right", *The Interpreters' Newsletter* 17, 173-189.

Garwood C. / Preziosi I. (2013) "Un modello per un interpretariato giudiziario efficiente e di qualità in Italia: un approccio realistico all'applicazione della Direttiva 2010/64/UE", in Rudvin M. / Spinzi C. (eds) (2013) *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB, 79-121.

Gialuz M. (2011) "Novità sovranazionali", *Processo penale e giustizia* I / 6, 13-16.

Gile D. (2009) *Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.

González D. / Vásquez V. / Mikkelson H. (eds) (1991) *Fundamentals of Court Interpretation. Theory, Policy and Practice*, Durham, Carolina Academic Press.

Hale S. (2004) *The Discourse of Court Interpreting: Discourse Practices of the Law, the Witness and the Interpreter*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.

Hale S. (2007) *Community Interpreting*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Hale S. (2011) *Interpreter Policies, Practices and Protocols in Australian Courts and Tribunals. A National Survey*, Melbourne, The Australasian Institute of Judicial Administration Incorporated.

Hertog E. / Van Gucht J. (eds) (2008) *Status Quaestionis. Questionnaire on the Provision of Legal Interpreting and Translation in the EU*, Antwerp/Oxford/Portland, Intersentia.

Hewitt W. (1995) *Court Interpretation: Model Guides for Policy and Practice in the State Courts*, Williamsburg, National Center for State Courts.

IDOS (2012), *22° Dossier Statistico Immigrazione 2012*, Roma, IDOS.

ISTAT (2012), *La popolazione straniera residente in Italia*, http://www.istat.it/it/archivio/39726

Mikkelson H. (1997) "Orientation workshops for interpreters of all languages. How to strike a balance between the ideal world

and reality", in Carr S. / Roberts R. / Dufour A. / Steyn D. (eds) *The Critical Link: Interpreters in the Community*, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins, 55-63.

Morris M. (ed.) (1995) *Translation and the Law*, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins.

Mortara Garavelli B. (2001) *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.

Niska H. (1995) "Just interpreting: role conflicts and discourse types", in Morris M. (ed.) *Translation and the Law*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 293-316.

Niska H. (2007) "From helpers to professionals: training of community interpreters in Sweden", in Wadensjö C. / Englund Dimitrova B. / Nilsson A.-L. (eds.) *The Critical Link 4. Professionalisation of Interpreting in the Community*, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins, 297-310.

Norström E. / Fioretos I. / Gustafsson K. (2012), "Working conditions of community interpreters in Sweden. Opportunities and shortcomings", *Interpreting* 14/2, 242-260.

Rudvin M. / Spinzi C. (eds) (2013) *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB.

Valero-Garcés C. / Martin A. (eds) (2008) *Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and Dilemmas*, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins.

L'assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE

MITJA GIALUZ
Università di Trieste

1. La portata innovativa della direttiva 64 del 2010

L'approvazione della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ha segnato un passaggio storico con riguardo alle politiche dell'Unione in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Dopo aver agito per un decennio quasi esclusivamente sul versante del rafforzamento della sicurezza dei cittadini, l'Unione europea ha adottato uno strumento normativo finalizzato a garantire un diritto fondamentale dell'imputato: si trattava, disse la *rapporteur* del Parlamento europeo, della "first EU fair trial law"[1] e la vice-presidente della Commissione ne ribadiva la portata essenziale per la tutela dei cittadini europei.[2]

La soddisfazione e l'ottimismo erano più che giustificati. Non solo si trattava della prima misura prevista dalla Tabella di marcia di Stoccolma,[3] ma era una fon-

1 Così l'on. Sarah Ludford, nella seduta del Parlamento europeo del 14 giugno 2010 (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100614+ITEM-022+DOC+XML+V0//EN).

2 Testualmente, V. Reding, nella seduta del Parlamento europeo del 14 giugno 2010 (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100614+ITEM-022+DOC+XML+V0//EN).

3 *Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali*, in *GUUE*, 4 dicembre 2012, C 295, p. 1.

te di grande valenza simbolica: nell'Europa multilingue, il primo diritto espressamente riconosciuto all'imputato era proprio quello all'assistenza linguistica. Un diritto fondamentale nell'ottica dell'attuazione di quel canone di non discriminazione in base alla lingua, che viene riconosciuto dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e che costituisce uno dei principi basilari dell'Unione.

Ma la Direttiva n. 64 del 2010 rappresentava un passaggio storico anche (e forse soprattutto) per i suoi contenuti (si vedano Amalfitano 2011; Arangüena Fanego 2010; Bargis 2013; Biondi 2011; Cras/De Matteis 2010; Gialuz 2011; Izzo 2012; Kalb 2012; Morgan 2011). A differenza delle due misure successive della *roadmap* – ossia la Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e la Direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – la prima direttiva è andata ben oltre agli standard delineati dalla Corte di Strasburgo, in sede di interpretazione dall'art. 6, par. 3, lett. e C.e.d.u. Non si è limitata affatto a codificare gli esiti della giurisprudenza di Strasburgo, ma ha proposto significative novità, sia sul versante del contenuto e della natura del diritto, sia su quello della sua estensione oggettiva.

Con riguardo al primo profilo, si deve prendere atto che la direttiva non riconosce due diritti (uno all'interpretazione e uno alla traduzione) ma tutela un unico diritto all'assistenza linguistica. Comune è la finalità, ossia la garanzia dell'effettività dei diritti difensivi degli imputati alloglotti e la tutela dell'equità del procedimento (considerando n. 17). Comune è la natura, in quanto si tratta di un diritto a ottenere una mediazione interlinguistica che ha due connotati precisi, ossia l'adeguatezza e la gratuità.

In ordine all'adeguatezza, la direttiva sancisce il principio secondo il quale la qualità della prestazione va considerata come una condizione necessaria per tutelare l'equità del procedimento (artt. 2, par. 8 e 3, par. 9). Per conseguire questo *standard* di qualità – al di sotto del quale non si può nemmeno parlare di assistenza linguistica – non è sufficiente la mera conoscenza della lingua di partenza e di quella di arrivo (Falbo 2013: 94). La qualità può essere garantita solo da un interprete/traduttore professionale, che abbia seguito un percorso di formazione e sia accreditato, inserito in un registro ufficiale e chiamato a rispettare un codice etico. Questo è il modello enucleato nei numerosi studi internazionali ed europei relativi al *court interpreter*, che è stato recepito in diversi paesi dell'Unione (Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna).

Ora, sia pur in modo laconico, la direttiva accoglie questo modello laddove impegna gli Stati membri a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati (art. 5, par. 2). Se interpretato alla luce del filo rosso della qualità del servizio di assistenza, questo passaggio va inteso come invito a prevedere l'istituzione di una figura professionale di interprete e traduttore giudiziario. In quest'ottica, la direttiva va letta insieme al documento che rappresenta la sintesi più alta delle ricerche effettuate negli ultimi quindici anni – sulla base di diversi progetti europei – sul versante dell'interpretazione

a livello europeo, ossia il *Final Report* del *Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training* (2009).[4]

Per di più, la direttiva prevede delle misure di ordine processuale, volte a garantire la qualità dell'assistenza linguistica: da un canto, prescrive l'introduzione di rimedi, attraverso i quali l'imputato potrà contestare la qualità dell'interpretazione o della traduzione (artt. 2, par. 5 e 3, par. 5); dall'altro, contempla un controllo ufficioso della qualità da parte dell'autorità procedente (considerando n. 24).

Con riguardo al connotato della gratuità, l'art. 4 della direttiva specifica che i costi dell'interpretazione e della traduzione sono a carico degli Stati membri, a prescindere dall'esito del procedimento (profilo oggettivo) e dalle disponibilità finanziarie dell'imputato alloglotto (piano soggettivo).

Se il diritto all'assistenza linguistica è unitario, esso si compendia poi in due facoltà, che dipendono dalla tipologia della comunicazione: il diritto all'interpretazione con riguardo ai testi orali e il diritto alla traduzione per i testi scritti. Queste due facoltà non sono perfettamente simmetriche: per un verso, va rilevato che il diritto all'interpretazione ha carattere bidirezionale, ossia si configura come diritto dell'imputato a comprendere e a farsi comprendere (art. 2), mentre il diritto alla traduzione sembra essere unidirezionale, in quanto l'intermediazione linguistica scritta va garantita solo per gli atti dell'autorità che hanno come destinatario l'imputato (art. 3); per altro verso, si deve prendere atto che, mentre il diritto all'interpretazione è irrinunciabile e infungibile, il diritto alla traduzione risulta rinunciabile (art. 3, par. 8) e surrogabile da una traduzione orale o da un riassunto orale (art. 3, par. 7).

Ora, la direttiva estende in modo molto significativo la portata delle due facoltà. Per un verso, con riferimento al diritto all'interpretazione, esso viene esteso ai colloqui con il difensore (art. 2 par. 2). Per altro verso, con riguardo alle comunicazioni scritte, la direttiva prevede l'obbligo di tradurre alcuni documenti fondamentali, ossia le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e la sentenza (art. 3 par. 2).

2. La prassi giudiziaria nel tribunale di Trieste

Queste sono, in estrema sintesi, le coordinate della *law in book* europea. La ricerca condotta presso il Tribunale di Trieste, per mezzo dell'analisi giurisprudenziale ed empirica (Falbo, Mometti, in questo volume), ci ha mostrato come la *law in action* sia molto lontana da questi standard.

Diverse appaiono le criticità, sia con riferimento ai connotati del diritto (qualità e gratuità), sia con riguardo all'estensione dell'interpretazione e della traduzione.

4 Il documento è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/finall_reflection_forum_report_en.pdf.

In particolare sotto il profilo dell'adeguatezza dell'assistenza linguistica si è recentemente ribadito che "siamo quasi 'all'età della pietra'" (Bargis 2013: 114). Non vi è alcuna formazione, né sono previste forme di certificazione o accreditamento. Nella sede triestina, esattamente come nel resto del paese (Curtotti Nappi 1997: 482; Garwood 2012: 173; Sau 2010: 216), vi sono degli elenchi ufficiosi tenuti dalla polizia, dalla segreteria della Procura e dalla cancelleria del Tribunale – oppure condivisi (ad es. il Tribunale dispone di un elenco in comune con la Procura con in media tre interpreti per lingua) – dai quali vengono individuati gli "esperti linguistici": invero non si tratta di soggetti qualificati, con una preparazione professionale certificata, ma quasi sempre di meri "conoscitori della lingua" individuati per conoscenza diretta dall'autorità procedente e nominati in quanto ritenuti affidabili, ossia disponibili a intervenire senza preavviso e rodati dall'esperienza. Siccome non vi è alcun accertamento delle competenze professionali di questi soggetti, chiunque può essere chiamato a ricoprire il ruolo di interprete (Ballardini 2012: 164): nella prassi, le lingue più richieste (albanese, rumeno, arabo, turco, cinese, ungherese, polacco, macedone: cfr. Mometti in questo volume) sono spesso quelle parlate dalle comunità di immigrati e quindi vengono impiegati immigrati madrelingua, del tutto sprovvisti di preparazione sulle tecniche di interpretazione e talvolta dotati di scarsa dimestichezza con la lingua italiana.

Oltre all'assenza di formazione e di accreditamento, sul livello del servizio incidono negativamente le tariffe, che risultano particolarmente basse: agli interpreti-traduttori si applica infatti il regime delle vacazioni, ossia una remunerazione su base oraria, che contempla per la prima ora la somma di 14,62 euro lordi e di 8,15 euro per le ore successive. Anche se spesso la liquidazione avviene "con raddoppio" – che l'art. 5 della legge n. 319/1980 consente di riconoscere in caso di urgenza, particolare complessità, difficoltà e/o importanza dell'incarico –, si tratta comunque di cifre molto basse, soprattutto se paragonate a quelle di altri paesi europei. Nell'ambito della ricerca, si è analizzata l'esperienza croata dove la remunerazione media oraria di un assistente linguistico giudiziario può raggiungere i 20 euro.[5]

Sul versante degli strumenti endoprocessuali di accertamento della qualità, il panorama non è migliore posto che l'ordinamento non prevede meccanismi di controllo della qualità, né rimedi volti a contestare la competenza dell'interprete. In casi limite, potrebbe essere fatta valere la nullità dell'atto laddove la qualità della traduzione sia talmente scarsa da rendere addirittura non intellegibile l'atto:[6] in queste ipotesi, si avrebbe una fattispecie analoga a quella dell'omessa traduzione e il tipo di nullità dovrebbe variare a seconda della tipologia di atto. Nel caso di

5 La ricerca è stata svolta grazie alla tesi di laurea di Laren Saina, *Diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Un'indagine tra Italia e Croazia*, discussa presso l'Università di Trieste nel febbraio 2014.

6 Viene in mente un decreto di citazione a giudizio che era stato tradotto con "Decree of judjment quotation", nel quale "Procura della Repubblica" era stato reso in inglese con "Proxy of the Republic".

citazione a giudizio, si dovrebbe essere in presenza di una nullità assoluta, ossia insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;[7] in realtà, la giurisprudenza della Suprema Corte tende a ricondurre anche tali fattispecie alla nullità a regime intermedio che risulta sanabile, magari con la semplice comparizione dell'imputato in giudizio.[8] In tal modo, però, si finisce per svuotare del tutto la garanzia.

Per quel che riguarda il tema della gratuità, va segnalato che il testo unico sulle spese di giustizia inserisce le spese relative all'interprete tra quelle ripetibili: esse vengono infatti ricondotte alle spese sostenute per "gli ausiliari del magistrato" (art. 5, lett. d, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e tra questi soggetti rientrano anche l'interprete e il traduttore. Il che significa che esse vanno poste a carico dell'imputato in caso di condanna (art. 205 d.P.R. 115 del 2002). E ciò appare in palese contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 4 della direttiva (Biondi 2011: 2425).

Presso il tribunale di Trieste, però, va riconosciuto che tale disposizione è stata interpretata nel senso di applicarla solo ed esclusivamente quando l'interprete svolge la sua attività in ausilio al giudice, ossia quando è necessario per sentire un testimone alloglotto; diversamente, quando l'interprete opera al servizio dell'imputato alloglotto, non viene considerato un ausiliario e quindi le spese non vengono considerate ripetibili.

2.1. L'estensione dell'assistenza linguistica

Con riferimento all'estensione dell'assistenza linguistica, si è registrato come, anche nel foro triestino, non venga garantita un'assistenza nei colloqui con il difensore.

D'altra parte, fino alla recente riforma (cfr. 3.1), l'ordinamento italiano non prevedeva questa possibilità. Dopo la sentenza costituzionale n. 254 del 2007 si è introdotta la figura dell'interprete di fiducia, destinato ad assistere l'imputato non abbiente nei rapporti con il difensore. Ma, al di là di questa ipotesi, non vi è spazio per un'assistenza linguistica al di fuori dei rapporti tra l'imputato e l'autorità.

Dalle interviste con i magistrati è emerso che, tutt'al più, essi concedono all'imputato uno scambio occasionale di battute con il difensore prima dell'inizio dell'udienza; un colloquio che viene peraltro spesso utilizzato solo per comunicazioni di ordine pratico da parte dell'imputato detenuto.

Sul versante della traduzione degli atti, il panorama triestino è alquanto composito. Vengono generalmente tradotti gli atti informativi (l'informazione di garanzia sul diritto di difesa e l'avviso di conclusione delle indagini) e gli atti conte-

7 Così, Cass., Sez. VI, 13.12.1993, Chief Mbulo, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2925.

8 Cass., Sez. un., 31 maggio 2000, Jakani, n. 12, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3255.

nenti l'imputazione (soprattutto le citazioni dirette in giudizio e gli atti di rinvio a giudizio), ma anche verbali di singole udienze preliminari, di udienze dibattimentali, nonché verbali di elezione di domicilio e diverse prove documentali.

Molto più controversa la questione relativa alla traduzione delle ordinanze applicative di misure cautelari e delle sentenze.

Le prime vengono tradotte soltanto in alcuni casi. Il che deriva dalle incertezze che si registrano nella stessa giurisprudenza di legittimità. Se infatti le Sezioni Unite hanno sostenuto l'obbligo di tradurre la decisione restrittiva della libertà personale,[9] non mancano pronunce che limitano sensibilmente la portata di tale principio o lo mettono in discussione.[10] In particolare, ancora di recente si è ribadita l'inesistenza dell'obbligo di traduzione in capo al giudice del provvedimento applicativo della custodia in carcere in ragione del fatto che, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., è obbligo del direttore dell'istituto penitenziario accertare, se del caso con l'ausilio dell'interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti.[11] Come dire che la traduzione di un'ordinanza cautelare può essere sostituita da un'esplicazione orale da parte di un "interprete", che spesso è un mero conoscitore della lingua o addirittura un detenuto.

Ma, se possibile, gli standard fissati dalla direttiva sono ancor meno rispettati per quel che riguarda la traduzione della sentenza. Nel foro triestino il provvedimento conclusivo del processo non viene generalmente tradotto a favore dell'imputato alloglotto (Mometti in questo volume). In linea, peraltro, con gli insegnamenti della Suprema Corte. Anche dopo l'entrata in vigore della Direttiva n. 64, la Corte di cassazione ha ribadito il consolidato orientamento che nega il diritto alla traduzione dell'atto conclusivo del processo: la Corte, dopo aver riconosciuto l'espressa previsione dell'art. 3 della direttiva, se l'è cavata rilevando che gli Stati hanno tre anni di tempo per recepire tale indicazione normativa.[12] A seguito delle critiche dottrinali (Gialuz 2012b: 434), si era aperta qualche breccia nella granitica giurisprudenza contraria, anche se non sono mancati dei ripensamenti.[13]

---

9 Cass., Sez. un., 24 settembre 2003, Zalagaitis, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1577.

10 Cass., Sez. IV, 26 novembre 2010, n. 2625.

11 Cass., Sez. I, 19 giugno 2012, n. 35878, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3593, la quale ha sostenuto la compatibilità di tale soluzione rispetto agli standard di garanzia della direttiva: la Corte ha infatti riconosciuto in motivazione che "può dunque ribadirsi – contrariamente a quanto sostenuto da altra giurisprudenza pure avallata dalle Sezioni unite – la sufficienza del meccanismo di garanzia previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p, perché quel che rileva è che lo Stato, e quindi l'apparato pubblico, si adoperi per assicurare la traduzione dell'atto e non che a tale incombente provveda proprio il giudice che ha emesso il provvedimento".

12 Cass., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26703, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 433; Cass., sez. I, 3 giugno 2010, Hassan, in *C.e.d. Cass.*, 247760; Cass., sez. I, 3 maggio 2010, Culi, *ivi*, 247073.

13 Cass., Sez. III, 4 febbraio 2013, n. 5486, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2185; *contra*, però, da ultimo, Cass., Sez. IV, 19 aprile 2013, n. 26239.

3. Il recepimento della direttiva: un'occasione mancata

Il panorama europeo si presenta molto variegato sotto il profilo del recepimento della direttiva. Molti Stati membri (Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Svezia) hanno approvato riforme articolate della legislazione nazionale che, in alcuni casi, hanno recepito la sola Direttiva n. 64 e, in altri (come in Germania), hanno implementato anche la seconda misura della *roadmap*, ossia la Direttiva n. 13 del 2012, che scade il 2 giugno 2014 ed è per molti versi ricollegata alla prima misura della *roadmap*.

Per quanto attiene all'Italia, fino a pochi mesi fa, l'implementazione della direttiva era stata affidata esclusivamente all'opera della magistratura, la quale – come si è appena ricordato – aveva fatto qualche passo avanti almeno in tema di traduzione delle sentenze, proprio sulla base di un'interpretazione adeguatrice rispetto alle norme *self-executing* della direttiva (Gialuz 2013b: 2188).

Proprio alla vigilia della scadenza del 27 ottobre 2013 si è mosso il Parlamento e, con la legge di delegazione europea 2013 (l. 6 agosto 2013, n. 96), ha conferito al Governo la delega per il recepimento della Direttiva 2010/64/UE (art. 1 comma 1 e allegato B). Il 3 dicembre 2013 il Governo ha adottato uno schema di decreto legislativo che, nelle settimane successive, ha avuto il parere favorevole, sia pure con commenti,[14] delle competenti commissioni di Camera e Senato. I rilievi critici e le proposte del Parlamento sono stati completamente ignorati dal Governo e il Consiglio dei Ministri ha adottato in via definitiva lo schema di decreto in data 28 febbraio 2014. È stato poi pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo n. 32 del 2014.

Il testo normativo interviene sul codice di procedura penale (art. 1), sulle disposizioni di attuazione al codice di rito (art. 2), sul testo unico spese di giustizia (art. 3) e contempla infine alcune disposizioni finanziarie.

Occorre subito dire che si tratta di una riforma deludente soprattutto dal punto di vista istituzionale. Alla scadenza della direttiva, si era auspicato che il Parlamento facesse tesoro delle esperienze straniere e sfruttasse l'occasione della delega per affrontare in modo serio la principale criticità del sistema italiano, che abbiamo riscontrato sul campo anche nell'esperienza del foro triestino, ossia quella dell'adeguatezza dell'assistenza linguistica (Gialuz 2013a). Purtroppo non è andata così. Ancora una volta, si è persa un'altra occasione che l'Europa aveva offerto al nostro Paese per colmare quello *spread* dei diritti che ci vede molto distanti dallo standard medio degli Stati membri.

A giustificare questa valutazione basti notare che la parte più insoddisfacente della manovra legislativa è proprio quella che riguarda la qualità dell'assistenza linguistica. Sul versante della professionalizzazione dell'esperto linguistico, il

14 Cfr. in particolare l'articolato parere della Commissione Giustizia della Camera dei deputati: http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2014/02/18/leg.17.bol0182.data20140218.com02.pdf.

legislatore delegato se l'è cavata con una soluzione "burocratica": si è sgravato la coscienza con la previsione che gli esperti in "interpretariato e traduzione" vengano inseriti nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale. Apparentemente si tratta di un passo avanti, perché gli interpreti vengono ufficialmente equiparati agli altri esperti.

In realtà, a ben considerare, rischia di essere un cambiamento più formale che sostanziale. L'attribuire un qualche riconoscimento formale ai conoscitori della lingua non cambierà la sostanza. Evidentemente, l'attuazione della direttiva avrebbe dovuto essere lo spunto per disciplinare la professione dell'interprete e traduttore giudiziario. Nel recente passato, vi sono state singole proposte legislative volte a istituire l'ordine professionale degli interpreti e traduttori, sostenute anche da iniziative di supporto di molti professionisti e delle associazioni, ma non hanno mai avuto seguito. Ora, la delega relativa all'implementazione della Direttiva n. 64 del 2010 avrebbe potuto consentire di introdurre una disciplina autonoma dell'albo dei traduttori e interpreti giudiziari, con la definizione dei requisiti di accesso alla professione (con riguardo al titolo di studio e all'eventuale esame di stato), alla formazione continua, alla deontologia. Tutto questo non è accaduto. Ci si è limitati ad attribuire un ruolo alle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate il cui rappresentante andrà a far parte del comitato responsabile della formazione, a livello locale, dell'albo dei periti. Ora, dipenderà da come le associazioni professionali interpreteranno il loro ruolo, ma certo sarebbe stato preferibile un assetto più meditato e strutturato e non lasciato alla buona volontà degli operatori.

Peraltro, merita osservare pure che, con riguardo agli esperti linguistici, si pongono esigenze peculiari di gestione centralizzata (o quanto meno coordinata) degli albi. La centralizzazione (a livello distrettuale o a livello nazionale) avrebbe garantito maggiore efficienza nel reperimento dell'interprete e traduttore, soprattutto per le lingue di minore diffusione, anche attraverso il ricorso alle tecniche di *remote interpreting* (Braun/Taylor 2012). Una gestione centralizzata del registro avrebbe consentito anche la messa in rete delle banche dati dei diversi paesi dell'Unione europea, secondo la logica sottesa allo stesso art. 5, par. 2, della direttiva.

Ad ogni modo, l'auspicio è che, attraverso il filtro delle associazioni professionali, si possa elevare il livello degli esperti linguistici. Anche a voler essere ottimisti sul punto, però, vi è un'ulteriore problema: il legislatore si è infatti "dimenticato" di stabilire che l'interprete e il traduttore vanno nominati scegliendoli tra gli esperti iscritti all'albo di cui all'art. 67 disp. att. Per il perito, esattamente questo stabilisce l'art. 221 c.p.p.: "il giudice nomina il perito scegliendolo *tra gli iscritti negli appositi albi* o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina [corsivo aggiunto]". Ci si sarebbe dunque aspettati che il decreto legislativo modificasse l'art. 146 c.p.p. – che è evidentemente espressione di un'idea superata di interprete giudiziario non professionale – in senso analogo, ossia per sancire espressamente il dovere di nominare interpreti e traduttori che siano

inseriti nell'albo, salve esigenze peculiari di funzionalità. Non è stato fatto; con il risultato che si potrà tranquillamente aggirare l'albo e continuare a rivolgersi non a esperti (quasi) professionisti, ma ai tradizionali "conoscitori della lingua".

Diverso il giudizio con riguardo alla modifica del testo unico sulle spese giudiziarie: sotto questo profilo il testo del decreto legislativo può essere pienamente condiviso. Infatti, prevedendo l'esclusione dagli ausiliari ai fini della ripetibilità delle spese degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 c.p.p., si ottiene il risultato che, anche in caso di condanna dell'imputato alloglotto, le spese per l'assistenza linguistica rimangono a carico dello Stato. Ciò che risulta perfettamente in linea con quanto stabilito dall'art. 4 della Direttiva n. 64 del 2010.

3.1 L'estensione dell'assistenza linguistica ai colloqui difensivi e l'individuazione diretta dei documenti fondamentali da tradurre

Sul versante dell'estensione del diritto all'assistenza linguistica, la riforma sembra aver effettivamente implementato le scelte della direttiva.

Per quel che riguarda il diritto all'interpretazione, viene effettivamente esteso ai colloqui con il difensore compiuti prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento (art. 143, comma 1, c.p.p.), oppure nel caso in cui l'alloglotto si trovi in stato di custodia cautelare, di arresto e di fermo (art. 104, comma 4-*bis* c.p.p.). Indubbiamente la norma consentirà di superare quella giurisprudenza restrittiva che obbligava l'imputato a nominare un interprete di fiducia per preparare gli atti processuali (Bargis 2009: 2016). Peraltro, per evitare possibili abusi e, soprattutto, la lievitazione eccessiva dei costi – si ricordi infatti che questo servizio è a carico dello Stato a prescindere dalle condizioni economiche dell'imputato – sarebbe stato preferibile seguire il modello francese e individuare espressamente un certo numero di colloqui nei quali è obbligatorio garantire l'assistenza linguistica. Per di più, si sarebbe potuto pensare di definire dei limiti – magari anche temporali – di questa assistenza a spese dello Stato sul modello belga. Ma il legislatore italiano ha voluto largheggiare – come spesso accade – sul piano delle previsioni astratte: poi ci sarà da sperare che le risorse stanziate siano sufficienti a garantire un'assistenza *effettiva*.

La stessa impostazione connota anche il nuovo comma 2 dell'art. 143 dedicato al riconoscimento dell'obbligo di tradurre una serie di atti individuati direttamente dal codice, ossia l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna. Come si vede, le novità principali – anche in relazione all'esperienza triestina – riguardano i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze.

Il primo riferimento sembra essere troppo ampio e va persino oltre a quanto previsto dalla direttiva: la fonte europea si riferisce esclusivamente alle decisioni che *privano* l'indagato della libertà personale e non anche a quelle che *limitano* la libertà personale. In considerazione della necessità di contenere i costi di traduzione sarebbe stato dunque preferibile riferirsi ai provvedimenti che dispongono le misure cautelari *custodiali*, inserendo invece le altre misure tra gli atti che possono essere tradotti a richiesta di parte.

Il nuovo quarto comma dell'art. 143 prevede poi la facoltà del giudice di disporre, anche su richiesta di parte, la "traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico". Si tratta di una norma che contempla la possibilità di ricorrere alla traduzione parziale dei soli documenti ulteriori, mentre si sarebbe potuto estendere tale tecnica anche ai documenti indicati nel comma 2. Magari, con la previsione di un procedimento volto a escludere che l'onere di individuare le parti da tradurre ricada soltanto sul magistrato.

Il legislatore ha del tutto ignorato gli strumenti della *sight translation* e della *summary sight translation* che, pur con molti difetti, avrebbero potuto essere previsti espressamente solo per alcuni documenti. Il rischio è ora che, come accadeva per le ordinanze cautelari, si continui a ritenerli sufficienti per i documenti fondamentali. Sul punto, l'auspicio è che la Corte di cassazione abbandoni la propria giurisprudenza lassista.

Da ultimo, va notato come il nuovo art. 143 c.p.p. appaia lacunoso pure sul versante della definizione della lingua dell'interpretazione e della traduzione. Con riguardo a questo profilo, sarebbe stato opportuno riprendere una regola di grande valenza sistematica, che è stata inserita nel considerando n. 22 della direttiva, secondo il quale "l'interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento". L'inserimento di questa norma avrebbe consentito di regolare l'impiego delle lingue veicolari, che vanno utilizzate con molta cautela e soltanto laddove risulti che l'imputato alloglotto ha una conoscenza di tale lingua sufficiente a garantire la reale comprensione e un esercizio effettivo dei diritti difensivi (Falbo 2013: 74).

Anche su questo versante, purtroppo, il Governo non ha accolto i suggerimenti svolti dalla Commissione giustizia della Camera (v. p. 3 del Parere adottato nella seduta di martedì 18 febbraio 2014).

In conclusione, sembra di poter affermare che il legislatore italiano non ha saputo sfruttare le opportunità di modernizzazione dell'ordinamento nazionale che erano offerte dall'implementazione della direttiva. Avrebbe potuto accogliere un approccio pragmatico e garantire maggiore qualità dell'assistenza linguistica a fronte di una minore estensione della stessa. Ma, ancora una volta, non è riuscito ad abbandonare il tradizionale approccio idealistico in base al quale contano più le proposizioni di principio e le forme piuttosto che l'effettività dei diritti.

Per fortuna che, nell'Europa dei diritti, ci sono ormai delle Corti – una a Strasburgo e una a Lussemburgo – che si preoccuperanno di richiamare l'Italia alla massima fondamentale secondo cui si garantiscono "not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective".[15] La parola, dunque, passa agli operatori e poi ai giudici, sia nazionali che europei.

15 Corte e.d.u., 13 maggio 1980, *Artico c. Italia*.

BIBLIOGRAFIA

Amalfitano C. (2011) "Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", *Studi sull'integrazione europea* 1, 83-110.

Arangüena Fanego C. (2011) "El derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales. Comentario a la directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de octubre de 2010", *Revista General de Derecho Europeo* 24, 1-22.

Ballardini E. (2012) *Traduire devant la justice* pénale. *L'interprète traducteur dans les codes de procédure pénale italiens aux XIX^e et XX^e siècles*, Bologna, Bononia University Press.

Cras S. / De Matteis L. (2010) "The Directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings. genesis and description", *EUCRIM* 4, 153-162.

Bargis M. (2009) "Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni unite", *Cassazione penale*, 2016-2034.

Bargis M. (2013) "L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi", in Bargis M. (ed.) *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, Milano, Giuffrè, 91-117.

Biondi G. (2011) "La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE", *Cassazione penale*, 2412-2426.

Brannan J. (2012) "Raising the standard of language assistance in criminal proceedings: from the rights under article 6(3) ECHR to Directive 2010/64/EU", *Cyprus Human Rights Law Review*, 128-156.

Braun S. / Taylor J. (eds) (2012) *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, Antwerp, Intersentia.

Curtotti Nappi D. (1997) "Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 463-484.

Falbo C. (2013) *La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico*, Trieste, EUT, http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9306

Garwood C. (2012) "Court Interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right", *The Interpreters' Newsletter* 17, 173-189.

Gialuz M. (2011) "Novità sovranazionali", *Processo penale e Giustizia* 2, 9-13.

Gialuz M. (2012a) "Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani", *Rivista di diritto processuale* 5, 1193-1206.

Gialuz M. (2012b) "L'obbligo immediato di interpretazione conforme alla direttiva europea sul diritto all'assistenza linguistica", *Diritto penale e processo* 4, 434-440.

Gialuz M. (2013a) "È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata", *Diritto penale contemporaneo*, 1-19, http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2612-__scaduta__la__direttiva__sull__assistenza__linguistica__spunti__per__una__trasposizione__ritardata__ma__almeno__meditata/.

Gialuz M. (2013b) "La Corte di cassazione riconosce l'obbligo di tradurre la sentenza a favore dell'imputato alloglotto", *Cassazione penale*, 2188-2194.

Iermano A. (2011) "Verso comuni regole processuali europee: il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali", *Diritto comunitario e degli scambi*

internazionali, 2, 335-358.

Izzo I. (2012) "Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria", in Kalb L. (ed.) *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano*, Torino, Giappichelli, 313-343.

Kalb L. (2012) "Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano", in Kalb L. (ed.) *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano*, Torino, Giappichelli, 344-380.

Monjean-Decaudin S. (2011) "L'Unione européenne consacre le droit à l'assistance linguistique dans les procédures pénales. Commentaire de la directive relative aux droits à l'interprétation et à la tradition dans les procedures pénales", *Revue trimestrielle de droit européen*, 763-781.

Monjean-Decaudin S. (2012) *La traduction du droit dans la procédure judiciaire. Contribution à l'*étude *de la linguistique juridique*, Paris, Dalloz.

Morgan C. (2012) "The new European directive on the rights to interpretation and translation in criminal proceedings", in Braun S. / Taylor J. (eds) *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, Antwerp, Intersentia, 5-10.

Romoli F. (2012) "La direttiva 64/2010 sul diritto all'interprete e l'ordinamento italiano: prospettive su una zona d'ombra del diritto alla difesa", *Diritto, immigrazione e cittadinanza XIV*/2, 34-42.

Sau S. (2010) *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Padova, CEDAM.

Vittime dei reati e diritto all'assistenza linguistica

LUCA LUPÁRIA
Università di Milano

1. Una prospettiva negletta: la garanzia della traduzione e della interpretazione per la vittima alloglotta

Nel sistema italiano le arretratezze in punto di effettività del diritto all'assistenza linguistica non riguardano solo la figura dell'accusato (Garwood 2012: 173). Un altro importante protagonista del processo è infatti costretto a subire i ritardi culturali che tradizionalmente contrassegnano l'approccio alla fondamentale garanzia della traduzione e interpretazione nel settore della giustizia penale (Aimonetto 2006: 271; Amalfitano 2011: 83; Bargis 2013: 91; Gialuz 2012: 1193). Il riferimento è alla vittima del reato, sostanzialmente priva di tutela sul terreno di una consapevole partecipazione al procedimento sul piano linguistico.

Sarà sufficiente in questa sede ricordare il consolidato orientamento ermeneutico secondo il quale il diritto all'interprete va riconosciuto al solo imputato, sulla scorta della mancata indicazione dell'offeso nell'art. 143 c.p.p.[1] Un indirizzo che trova conferma in quella casistica giurisprudenziale che, da un lato, legittima forme di assistenza linguistica atipiche e non professionali per la persona offesa

1 Cass., 24 giugno 2003, Karpo in *CED Cass.*, n. 226164; Cass., Sez. III, 1 settembre 2010, n. 32546.

(amici o conoscenti, essenzialmente[2] e, dall'altro, ribadisce l'insussistenza di una causa di invalidità per l'atto compiuto in assenza del supporto di un interprete.

Al riguardo, non deve ingannare il fatto che in alcune pronunce venga valorizzata la mancata nomina di un interprete alla vittima straniera ascoltata nelle indagini preliminari, con conseguente declaratoria di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, ad esempio come atto irripetibile nel dibattimento.[3] Trattasi di decisioni che mirano a tutelare non già le prerogative della persona offesa, quanto il diritto del prevenuto a non essere condannato sulla base di affermazioni non correttamente formate per l'assenza di un interprete che possa garantirne la fedeltà sul piano linguistico. Non soltanto, dunque, alla vittima alloglotta non si riconosce l'assistenza linguistica, quale "super-diritto" (Gialuz 2011: 10) funzionale all'esercizio delle principali facoltà processuali, ma le sue parole, se rese senza la presenza di quell'interprete che non viene *ex lege* garantito, rischiano di non poter nemmeno essere prese in considerazione.

2. Arretratezze interne e spinte sovranazionali: la Direttiva n. 29 del 2012 e il suo impatto sul sistema processuale italiano.

Una impostazione sistematica, frutto di una pluriennale disattenzione per il ruolo della vittima (Balsamo/Recchione 2010: 309), oggi si scontra in maniera frontale con le attuali istanze provenienti dall'Unione europea (Amalfitano 2011: 643; Savy 2012: 762).

Come è noto, la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 sui diritti e sulla protezione delle vittime, alla quale si accompagnano alcuni provvedimenti "satellite" (direttive sulla tratta di esseri umani, sulla violenza sessuale, sull'ordine di protezione europeo, e via dicendo), delinea come prioritario l'irrobustimento dei diritti dell'offeso e l'attribuzione allo stesso di una chiara posizione all'interno dell'ordinamento (Savy 2013: 93). Una spinta sovranazionale che non può dirsi di facile recepimento per uno Stato, come il nostro, che neppure si è conformato al provvedimento anticipatorio della attuale direttiva, la Decisione quadro 2001/220/GAI (Armenta Deu/Lupária 2011), e non ha attuato la delega contenuta all'art. 53 della legge comunitaria n. 96 del 2010 (Recchione 2010: 274).

La direttiva, che già nei vari "considerando" si occupa del tema della lingua (nn. 9, 21, 34, 35 e 36), dedica molto spazio nell'articolato all'assistenza lingui-

2 Cass., Sez. VI, 20 aprile 2005, Camera, in *CED Cass.*, n. 232089, la quale aveva ammesso l'assistenza da parte di una suora conoscente della vittima. V. anche Cass., Sez. II, 18 settembre 2008, F.A., n. 36988, in *CED Cass.*, n. 242049.

3 Cass., Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 545; Cass., sez. III, 4 dicembre 1996, Eviano, in *Guida dir.*, 1997, n. 19, p. 84. Per un caso di riconoscimento fotografico di persona fatto in lingua straniera, giudicato non utilizzabile, anche in sede di abbreviato, per il rischio di fraintendimenti da parte degli inquirenti in assenza della intermediazione linguistica dell'interprete: Cass. pen. Sez. III, 26 febbraio 2002, n. 7432.

stica e fa da *pendant*, sul versante della vittima, a quanto previsto dalla Direttiva 2010/64/UE sul fronte dell'imputato. La premessa fondamentale si legge nel considerando n. 34 in forza del quale "non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adeguatamente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti". Proprio in quest'ottica risulta fondamentale garantire un'assistenza linguistica di qualità alle vittime per consentire loro di partecipare attivamente alle udienze (Rafaraci 2013: 73).

La direttiva ha riconosciuto dunque per la prima volta in termini espliciti tale diritto a partire dal momento della denuncia del fatto di reato (art. 5). È questo un passaggio essenziale per la persona offesa, alla quale deve essere garantita una corretta comprensione dei suoi diritti, proprio perché si è in presenza della prima dinamica di interazione con l'autorità. La vittima che non parla o non comprende la lingua dello Stato membro, dunque, deve avere la possibilità di presentare denuncia "utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica" (art. 5, comma 2). In caso di specifica richiesta, oltretutto, deve essere consegnata una traduzione gratuita dell'avviso scritto di avvenuta ricezione della sua denuncia (art. 5, comma 3). Trattasi di disposizioni che possono essere lette congiuntamente al passaggio della direttiva in cui si assicura che "nel primo contatto con l'autorità competente" la vittima alloglotta possa farsi accompagnare da una persona di sua scelta (art. 3, comma 3), sempre che ciò non pregiudichi l'andamento del procedimento, non generi un conflitto di interesse o situazioni di incompatibilità, anche in relazione alla confidenzialità dei fatti denunciati.

3. Il diritto all'assistenza linguistica nelle diverse scansioni processuali, tra effettività di tutela ed esigenze di semplificazione

Non meno importanti sono ovviamente le scansioni successive del procedimento, nelle quali si disvela come fondamentale la partecipazione gratuita di un interprete (Parlato 2013: 3293). In realtà, la direttiva considera necessaria e gratuita solo l'assistenza linguistica nella fase dell'audizione durante il processo (art. 7, comma 1; considerando n. 34), quale tipico momento di partecipazione giudiziale attiva. Le altre ipotesi non sono direttamente disciplinate, in quanto dipendono dalla tipologia del ruolo assegnato alla vittima dal singolo sistema processuale e dai poteri ad essa assegnati.[4]

Si potrebbe allora distinguere tra una "assistenza linguistica necessaria" (riservata a tutte le vittime nel momento della denuncia alla autorità e a quelle che vengono ascoltate nel processo) e una "assistenza linguistica eventuale" (subordinata

4 *DG Justice guidance document related to the transposition and implementation of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision, 2001/220/JHA*, http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/victims/guidance_victims_rights_directive_en.pdf.

al ruolo attivo eventualmente assunto dall'offeso nel procedimento, sulla base della volontà della vittima e dello specifico statuto adottato dallo Stato membro).

Anche sul fronte della traduzione degli atti viene in rilievo la distinzione tra una vittima avente un ruolo nel procedimento e una vittima per così dire "spettatrice" che non voglia esercitare o non possa risultare titolare di diritti processuali. Alla prima di queste due figure è assegnato un diritto alla traduzione gratuita, su specifica richiesta e con il limite delle informazioni essenziali per esercitare i propri diritti (art. 7, comma 3). Si tratta in particolare delle decisioni che concludono una fase del procedimento, del provvedimento con il quale l'autorità si determina a non esercitare l'azione penale, della sentenza sulla responsabilità dell'accusato, oltre alla notizia della data e del luogo del processo celebrato a carico del soggetto accusato di essere l'autore del reato (art. 7, comma 4).

La vittima può richiedere che vengano considerati come essenziali atti non ricompresi in questa *short list*, sulla base del caso concreto. Per garantire esigenze di particolare speditezza del procedimento, la direttiva consente di ricorrere a una traduzione parziale (art. 7, par. 5) e, sulla falsariga di quanto previsto dalla Direttiva n. 64 del 2010 (Gialuz 2013: 2194), prevede anche la facoltà di sostituire la traduzione scritta con una traduzione a vista, anche in forma riassuntiva, degli atti essenziali di cui la vittima ha diritto alla traduzione, sempre che questa modalità contratta non pregiudichi l'equità del procedimento.

Ovviamente garantire il diritto all'assistenza linguistica necessita di corollari normativi che ne possano assicurare l'effettività. In quest'ottica, la direttiva prevede la possibilità di impugnare il provvedimento che abbia ritenuta non necessaria l'interpretazione per una valutazione di non essenzialità dell'atto. Peraltro, occorre rilevare come la direttiva accolli all'autorità giudiziaria (o procedente) l'onere di verificare la competenza linguistica della vittima e l'eventuale esigenza di ricorrere a un interprete (art. 7, par. 7).

4. Qualche considerazione di scenario sul ruolo assegnato alla vittima dall'ordinamento processuale italiano: linee per un cambio nel nostro approccio culturale.

Un'ultima riflessione. Il nostro processo si caratterizza per un posizionamento sistematico della vittima non scevro da contraddizioni e confusioni, figlio della scelta di attribuire incisivi poteri processuali solo alla persona offesa che risulti portatrice di interessi civilistici sfociati nella costituzione di parte civile (Allegrezza *et al.* 2012). La vittima nella sua dimensione "pura" – ossia slegata dalle questioni del ristoro economico – viene iscritta nel catalogo dei comprimari del rito e non risulta destinataria di pregnante attenzione dal legislatore, sia sotto il profilo dei poteri di impulso (che suggestivamente si è soliti oggi racchiudere nel concetto di "spada"), sia sotto l'angolo visuale degli strumenti di protezione (quelli che in dottrina vengono ricondotti metaforicamente all'idea di "scudo").

A un livello più generale, l'ulteriore conferma di questo fenomeno di marginalizzazione proviene dall'assenza di ogni riferimento alla figura della vittima nell'opera di riforma costituzionale sul giusto processo del 1999. Nessun cenno ai suoi diritti o poteri è confluito nel nuovo art. 111 Cost., tutto focalizzato sui pur fondamentali attributi di un *fair trial* che ruota intorno alla persona accusata, tanto che ad inizio del 2013 è stato riproposto un testo di legge costituzionale inteso ad inserire nella Carta la previsione secondo cui "la vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previste dalla legge", sulla scorta di iniziative abortite nel recente passato.

Muovendo lo sguardo vicino a noi, oltretutto, l'esperienza processuale italiana si dimostra dissonante rispetto ad altri modelli: quello francese, che già con una fondamentale riforma del 2000 aveva rafforzato la salvaguardia dei diritti delle vittime in bilanciamento con le garanzie dell'imputato e oggi si pone all'avanguardia nelle dinamiche pratiche di tutela grazie a istituti quali il *juge délegué aux victimes* e i *bureaux des victimes*; quello spagnolo, caratterizzato dalla figura dell'*acusador particular* e dalla consolidata attenzione per il tema della *violencia de género*, dove l'ultima bozza del nuovo codice di procedura penale reca una sezione *ad hoc* sullo statuto processuale della vittima, proprio nell'ottica di attribuirle una posizione sistemica ben definita; quello inglese, in cui la pubblica accusa reca in sé il ricordo del momento storico in cui era la vittima stessa ad esercitare l'azione penale (potere in astratto ancora possibile grazie all'istituto della *private prosecution*) e dunque assume una veste di "garante" degli interessi degli offesi, i quali, pur non presenti formalmente nel giudizio, lo sono nella sostanza molto di più che in altri sistemi, come la dottrina più attenta ha mostrato (Martini 2008 : 47).

La nostra idea di modello processuale, forse, sconta una sorta di distorsione interpretativa dell'archetipo da cui ha tratto ispirazione. Per predilezione culturale, si è immaginato un rito *adversary* incentrato sull'agone tra due soli soggetti, accusatore e accusato, con la conseguenza di porre gli altri, in primo luogo la vittima, nel secondario ruolo di spettatori. Suggestivamente, prendendo a prestito la acuta similitudine offerta da una attenta comparatista (Grande 2008: 145), potremmo affermare che si sia pervenuti ad una lettura del processo accusatorio alla stregua di una danza riservata a due soli soggetti, dimenticando così che ogni processo giusto risulta più simile ad un ballo collettivo, in cui si prendono in carico anche gli interessi di soggetti differenti, in particolare testimoni e vittime.

Solo tenendo a mente questo orizzonte si comprende allora perché molte delle modifiche al codice di procedura penale che dovranno essere operate in conformità ai dettami della direttiva possano sembrare, agli occhi italiani, elementi non in linea con il nostro Dna processuale. Il rafforzamento del diritto all'assistenza linguistica per le vittime alloglotte, allora, non potrà passare soltanto attraverso una operazione di micro-chirurgia normativa, ma dovrà accompagnarsi ad una rivisitazione culturale dello statuto della persona offesa nelle geometrie della nostra architettura processuale (Belluta 2013: 143; Lorusso 2013: 881).

Sotto l'angolo visuale della traduzione e interpretazione, oltretutto, il tradizionale "scontro" tra garanzie dell'accusato e prerogative della vittima (Lorusso 2013: 881) sembra poter provocare minime frizioni nei delicati equilibri del sistema. Se è vero infatti, che un modello, per così dire, "vittimo-centrico" reca in sé il pericolo di inaccettabili sacrifici dei diritti fondamentali dell'imputato (Lupária 2012: 99), è altrettanto innegabile che, sul fronte dell'assistenza linguistica, ad una aggiunta di diritti per l'offeso non fa necessariamente da contraltare una *deminutio* delle garanzie apprestate per il prevenuto.

BIBLIOGRAFIA

Aimonetto M. G. (2006) "Le situazioni di impedita o limitata capacità auto difensiva", in Conso G. (ed.) *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 263-286.

Allegrezza S. / Belluta H. / Gialuz M. / Lupária L. (2012) *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, Giappichelli.

Amalfitano C. (2011) "L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reati", *Diritto dell'Unione europea* 3, 643-682.

Amalfitano C. (2011) "Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", *Studi sull'integrazione europea*, 1, 83-110

Armenta Deu T. / Lupária L. (2011) *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Working paper *sull'attuazione della Decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna*, Milano, Giuffré.

Balsamo A. / Recchione S. (2010) "La protezione della persona offesa tra Corte Europea, Corte di Giustizia e carenze nel nostro ordinamento", in Balsamo A. / Kostoris R. (eds) *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, Giappichelli, 309-332.

Bargis M. (2013) "L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi", in Bargis M. (ed.) *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, Milano, Giuffrè, 91-112.

Belluta H. (2013) "As Is, To Be: Vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro", in Bargis M. (ed.) *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, Milano, Giuffrè, 143-162.

Garwood C. (2012) "Court Interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right", *The Interpreters' Newsletter* 17, 173-189.

Gialuz M. (2011) "Novità sovranazionali", *Processo penale e Giustizia* 2, 9-13.

Gialuz M. (2012) "Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani", *Rivista di diritto processuale* 5, 1193-1206.

Grande E. (2008) "Dances of criminal justice: thoughts on systemic differences and the search for the truth", in Jackson J. / Langer M. / Tillers P. (eds) *Crime, Procedure and Evidence in Comparative and International Context. Essays in Honour of Professor Mirjan Damaška*, Oxford, 145-164.

Lorusso S. (2013) "Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?", *Diritto penale e processo* 8, 881-888.

Lupária L. (2012) "Reflexiones sobre el estatuto de la victima en el proceso penal italiano", *Revista de derechos fundamentales* 8, 99-117.

Martini A. (2008) "La victime en Angleterre: « une formidable absence, partout présente »", in Giudicelli-Delage G. / Lazerges C. (eds) *La victime sur la scène pénale en Europe*, Parigi, PUF, 47-67.

Parlato L. (2013) "La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di 'ascolto effettivo' nel procedimento penale", *Cassazione penale* 9, 3293-3315.

Rafaraci T. (2013) "Vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea", in Mastroianni R. / Savy D. (eds) *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, Napoli, Editoriale scientifica, 73-90.

Recchione S. (2010) "La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie. Opinioni a confronto", *Criminalia*, 274-300.

Savy D. (2012) "La tutela delle vittime dei reati nella

recente giurisprudenza della Corte di giustizia: un difficile equilibrio tra gli interessi della vittima vulnerabile ed i diritti dell'indagato", *Diritto pubblico comparato ed europeo* 2, 762-768.

Savy D. (2013) "Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea", *Processo penale e giustizia* 4, 93-99.

The impact of Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings

LIESE KATSCHINKA
EULITA

1. Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings

Directive 2010/64/EU of the EU Parliament and Council on the right to interpretation and translation in criminal proceedings was adopted on 20 October 2010.[1] This Directive (Measure A) was the first of a series of Directives planned under the Stockholm Roadmap.[2] The subsequent topics to be covered by Directives relate to the right to information on rights and information about the charges (Measure B), the right to legal advice and legal aid (Measure C), the right to communication with relatives, employers and consular authorities (Measure D), and special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable (Measure E).

The adoption of Directive 2010/64/EU marked a milestone in the long history of efforts by legal interpreters and translators to obtain a certain measure of official recognition. In essence, the different articles of the Directive stipulate that suspected and accused persons have the right to obtain the services of an interpreter whenever they do not speak the language of the court (Article 2) and to obtain a

1 EN L 280/6 Official Journal of the European Union, 26.10.2010.

2 Official Journal C 295, 4.12.2009, p. 1.

translation into their mother tongue (or a language they can read and understand) whenever they are confronted with an essential document or a European Arrest Warrant (Article 3). The "essential documents" include any decision depriving a person of his/her liberty, any charge or indictment, and any judgment.

Article 5 then requires that the interpretation and/or translation provided to a suspected or accused person is of a quality sufficient to safeguard the fairness of the proceedings. In particular, it must be ensured that – with the interpretation or translation provided to him/her – the suspected or accused person has sufficient knowledge of the case against him/her and is able to exercise his/her right of defence.

The Directive also states in Article 5 that – in order to promote the adequacy of interpretation and translation and efficient access thereto – Member States shall endeavour to establish a register or registers of independent translators and interpreters who are appropriately qualified. Once established, such register or registers is/are to be made available to legal counsels and relevant authorities, whenever appropriate.

Article 6 then requests that those responsible for the training of judges, prosecutors and judicial staff involved in criminal proceedings pay special attention to the particularities of communicating with the assistance of an interpreter so as to ensure efficient and effective communication.

Finally, Member States are called upon to bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive 2010/64/EU by 27 October 2013.

2. Transposition of Directive 2010/64/EU

As Directive 2010/64/EU requires that ministries of justice should take specific measures concerning all judicial stakeholders, i.e. judges, prosecutors, court and police staff, lawyers, court interpreters and certified translators, EULITA applied for EU funding to carry out a project that would create better understanding of the Directive articles and support all those concerned in transposing its provisions. This project – TRAFUT (Training for the Future) – consisted of four regional workshops to which all judicial stakeholders were invited. The workshops were held in Ljubljana (November 2011), Madrid (March 2012), Helsinki (June 2012) and Antwerp (October 2012). On average, 80 to 100 participants attended the two-day workshops.[3]

TRAFUT addressed the very practical issues deriving from the Directive such as the qualifications that legal interpreters and translators should have in order to provide high-quality services, the experience gathered by lawyers, police

3 Information about the structure and content of the workshops is available on EULITA's website: www.eulita.eu. Most of the presentations given at the workshops can also be found there.

officers and judges when communicating through legal interpreters, the regimes used by court administrations to recruit legal interpreters and translators, the remuneration schemes applied to interpreting and translation services, and the admission criteria for registers of legal interpreters and translators as well as their management. Current training programmes and outlines for future training programmes were also discussed at the TRAFUT workshops.

The discussions among the judicial stakeholders in the course of the workshops eventually led to the adoption, by EULITA, of a Code of Professional Ethics (adopted at the 2nd General Assembly of EULITA in Prague, Czech Republic, February 2012, and updated at the 3rd General Assembly of EULITA in London, United Kingdom, April 2013), a "Vademecum" (a set of guidelines for judges and lawyers, in particular, on points to observe when communicating via an interpreter; it was drafted in cooperation with the ECBA [European Criminal Bar Association] and will be supplemented by a similar text for legal translations in the course of the QUALETRA project [Quality in Legal Translation]) and a basic outline for a register of legal interpreters and translators.[4]

During the period reserved for transposition, members of the EULITA Executive Committee were also invited to speak at a number of seminars, workshops and round tables to present to national audiences of judicial stakeholders the substance of Directive 2010/64/EU and present EULITA's views on possible transposition steps. Furthermore, EULITA was invited to an Expert Meeting hosted by DG Justice in Brussels in April 2013 to report about the TRAFUT project.

Another interesting and perhaps more hands-on project in connection with the transposition of Directive 2010/64/EU was the ImPLI project (Improving Police and Legal Interpreting). Six universities in France, Germany, Belgium, Scotland, Italy and the Czech Republic participated in this project which described the legal systems in these countries. In addition, six videos demonstrate the police interviewing practices in the participating countries. One objective of the project was to provide interpreter training institutes with a better understanding of the interviewing techniques developed by the police, customs and prosecution services and thus enhance their training methods. The other objective was to inform police and prosecution services about interpreting techniques and how these techniques can assist them in their work when properly implemented.[5]

The present event is held at a very important date – as far as the transposition of Directive 2010/64/EU is concerned – namely more or less on the deadline date for transposition: 27 October 2013. According to current EU sources, eight countries have communicated their national execution measures, and one country reported that it did not see any need to adopt any transposition measures.

4 Details can be found on the EULITA website.

5 Details about the ImPLI project can be found on both the ISIT website – www.isit-paris.fr – and the EULITA website.

One therefore needs to wonder about what will happen in the remaining nineteen EU Member States.

3. Current situation of legal interpreting and translation in EU Member States

Perhaps a brief look at the CEPEJ 2012 Study will shed some light on the required transposition measures in the various EU Member States.[6] The study offers valuable information about the approach adopted by some countries, especially by ministries of justice in EU Member States, concerning their national regimes in relation to legal interpreting and translation services.

First of all, EU Member States hold divergent views on the criteria that should be applied to legal interpreters and translators. What is generally absent is an EU-wide position on the standards to be applied to the qualifications of legal interpreters and translators. There is also a general feeling about the fact that the EU Directive, which at the time of the cited CEPEJ Study was still being transposed by EU Member States, was limited to criminal proceedings. This can be seen as a drawback (see below), as legal interpreters and translators are also recruited for civil proceedings. A common regime should apply to both criminal and civil cases, as the current practice in most countries expects legal interpreters and legal translators for criminal proceedings also to accept assignments in civil proceedings.

One question in the CEPEJ 2012 Study inquired whether the title of court interpreter was protected by law and whether the functions of court interpreter were also regulated by law.

Affirmative answers came from thirteen EU member states, namely Austria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, France, Latvia, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, and the United Kingdom (Scotland). A closer look at the protective and regulative provisions in force in these countries reveals, though, that the respective standards are highly divergent and that real-life circumstances do not bear out the effectiveness of these legal regimes. It would definitely serve the purpose of the Directive if the title and functions of legal interpreters and translators were clearly defined and protected.

One EU Member State (Hungary) indicated that the title of court interpreter was protected. When considering the Hungarian situation – one central agency responsible for certifying translations – one realizes that this protection offers legal interpreters and translators little practical value.

Only the functions of court interpreters are regulated in five EU member states, namely Denmark, Italy, Romania, Spain and United Kingdom (N-Ireland). Again, the discrepancies among these countries are considerable and no comparisons can be drawn on the actual regulations pertaining to legal interpreting and translation functions.

6 CEPEJ: European Commission for the Efficiency of Justice (Council of Europe).

Finally, the CEPEJ 2012 Study lists ten EU member States where the title "court interpreter" is not protected and where the functions of court interpreters are not regulated. These are: Belgium, Bulgaria, Estonia, Finland, Germany, Greece, Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom (England + Wales). In view of the fact that several of these countries have two (in the case of Belgium actually three) official languages, it is most surprising that national authorities have not seen any need to date to implement a proper regime that would ensure reliable and effective language services by professional interpreters and translators. Moreover, when considering that the United Kingdom used a National Register of Public Service Interpreters, created in 1994, as a basis for assignments to judicial settings, it is surprising to find the United Kingdom in this category of countries.

In a further question the CEPEJ 2012 Study inquired whether there are binding provisions on the quality of court interpreting services in judicial proceedings. Twelve EU Member States (Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Poland, Slovakia, Slovenia and the United Kingdom) replied in the affirmative, and sixteen EU Member States (Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Malta, Portugal, Romania, Spain and Sweden) gave a negative answer. Again, the quality standards of the countries providing affirmative answers are highly divergent, and the fact that sixteen countries gave a negative answer shows that the quality requirements stipulated in Directive 2010/64/EU would require some action by these Member States when transposing the Directive.

The next question in the CEPEJ 2012 Study was dedicated to the policy applied by EU Member States to the recruitment of legal interpreters and translators and/or the issue of appointing them for a specific term of office. Here, six EU member states – namely Bulgaria, Denmark, Ireland, Latvia, Lithuania and the United Kingdom (N-Ireland) – gave an affirmative answer. However, four EU Member States (Austria, Croatia, Estonia and France) indicated that – in addition to registering legal interpreters for a defined number of years – they also allowed recruitment and/or appointment on an ad-hoc basis, according to the specific needs of proceedings. In thirteen EU Member States recruitment and/or appointment is only on an ad-hoc basis, in line with the specific needs of a given case. These are Belgium, the Czech Republic, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Sweden. The issue of ad-hoc recruitment and/or appointment will be further discussed below. Finally, six EU Member States – Cyprus, Finland, Hungary, Slovenia, Spain and the United Kingdom (England + Wales) – indicated that there is no selection of interpreters by the courts. The conclusion to be drawn from these data is that it is fairly easy for agencies to convince ministries of justice and/or courts of the "benefits" of outsourcing the administrative work required to sign up legal interpreters and translators for specific hearings and trials on a day-to-day basis.

The main reason that so much room is given here to a detailed presentation of the results obtained in the CEPEJ 2012 Study is to show that EU Member States

have a long way to go to establish fairly comparable and equitable regimes for language services in judicial settings. On account of the fact that Directive 2010/64/EU is very general in its provisions – after all, it is the smallest possible denominator that EU Member States were able to agree upon – it is quite obvious that governments will try to transpose only a minimum of the requirements stipulated in Directive 2010/64/EU, especially under the present economic circumstances and the current budget constraints.

4. Key concerns in connection with transposition

The discussions with representatives of ministries of justice in all EU Member States have shown that the cost of translations is regarded as a major burden on the budget. A look at current transposition measures indicates that the exception under Directive article 3 (7) – "oral translation" – is to be deployed on a regular and not only an exceptional basis. In EULITA's view the actual magnitude of this requirement is grossly over-estimated. With a pragmatic approach to the "essential documents" (arrest warrant, charges, judgment) it should be possible to standardize major sections of these documents. Professional associations and judicial authorities should engage in a constructive dialogue to find a cost-effective solution to this issue that will also make it possible for suspected and accused persons to be informed of the causes for their arrest, offer them a basis for their defence and help them understand the outcome of proceedings and the legal remedies related to a judgment. In the course of the aforementioned QUALETRA project, a database is currently compiled on the terminology of the "essential documents" and the European Arrest Warrant that will be of benefit to legal translators and judicial authorities alike.

The Directive also calls for interpreting services by qualified professional legal interpreters during investigative procedures. This is in contrast to the current practice in many countries where the next-best person is often called into police stations to help with communication. As this first phase in criminal proceedings has major implications on the subsequent stages (hearings, judgment and legal remedies), any mistake during investigative procedures caused by "interpreting services" provided by unqualified persons will trigger a chain reaction of mistakes and may lead to procedural delays and/or miscarriages of justice. Unfortunately, police authorities do not fall within the scope of Directive 2010/64/EU. Home offices and/or ministries of the interior in EU Member States therefore do not consider it their duty to take any measures in connection with the Directive. It is only the courts that come under the remit of ministries of justice and are thus bound to observe the Directive requirements.

The training of the judicial stakeholders is a requirement that addresses the lack of awareness, among judges, lawyers, prosecutors as well as court and police staff, of the practical processes and needs in interpreting. Judicial

academies should include appropriate modules on effective communication through interpreters in their training programmes. Moreover, there is already a considerable corpus of video material available that can be used to further develop the communication skills of practicing judges etc. who have to examine suspected or accused persons with the help of an interpreter. This should eventually eliminate their old preconceived notion that "interpreting is a time-consuming obstacle to communication". One could also imagine that the judicial stakeholders establish common platforms that serve the purpose of developing Best Practices for interpreting and translation services in judicial settings. Such initiatives could certainly be regarded as confidence-building measures, where legal interpreters and translators, on the one hand, and judges, prosecutors, lawyers and police officers, on the other, get to know each other – and each other's problems – better and find pragmatic and cost-effective solutions for them.

In the course of the TRAFUT project it was possible to observe that there is very little coordination and cooperation between the judicial authorities responsible for transposition and the professional associations of legal interpreters and translators who will ultimately be affected by many of the transposition measures in their day-to-day work. A practice-oriented dialogue could definitely offer constructive input from practitioners, which will certainly also have a positive financial impact on the costs of transposition. It is EULITA's impression that, for the time being, initiatives for joint discussions come primarily from the professional associations and not the ministries of justice, that there is too little involvement of the professional associations in developing the transposition documents, and that the judicial and/or legislative authorities pay too little attention to the comments submitted by professional associations on draft transposition texts.

To many judicial authorities the outsourcing of interpreting services to one or several agencies appears to be an attractive and economical solution in connection with transposing Directive 2010/64/EU. However, the tenders and ultimately the contracts between ministries of justice and agencies often lack transparency in that they do not specify what fees should be paid to the legal interpreters and translators and what costs the agencies will invoice for their intermediary services. Outsourcing contracts also often fail to specify what qualifications are required for the legal interpreters and translators that the agencies will contact for court assignments. The result is frequently a drastic – sometimes 30 to 50% – reduction in the (often statutory) fees paid to legal interpreters. As fees paid to court interpreters are definitely not at the upper end of pay schemes, qualified and experienced interpreters are deterred from working in judicial settings. This triggers a vicious circle: agencies have to resort to persons with ever poorer qualifications who will cause problems during examinations and hearings which may eventually result in procedural delays and/or miscarriages of justice on account of the language blunders. Outsourcing contracts should therefore also require agencies to clearly document their activities so that their practices and recruitment routines can be followed up by their counterparts (and national audit offices).

By the same token, judicial authorities have given in to the temptation of outsourcing translation services to agencies. In the age of internet communications, the contracted agencies sometimes find it "rewarding" to have translations for court cases translated overnight by persons on the other end of the globe, who offer their services at low prices without demonstrating their qualifications ("price dumping"). Especially with legal translations, the issue of liability is not addressed adequately in these outsourcing contracts.

Modern technology has not yet found its way into court rooms. Too little attention is being paid to the possibilities offered by remote interpreting which can be a time- and cost-saving solution to many language issues. If more focus were put on this option when training judges, police officers and prosecutors, it could become an everyday routine in most countries. Again, Best Practices should be elaborated and applied not only for the use of the technical equipment but also for resorting to legal interpreters for remote and/or video interpreting assignments.

It was mentioned earlier that the ad-hoc recruitment of legal interpreters is an instrument available to judicial authorities in many countries. While it is impossible to offer training and certification in the many different – and often exotic – languages required in courts and at police stations, which justifies the option of ad-hoc recruitment, this possibility is occasionally used by judges and police staff as an excuse to bypass the official registers of legal interpreters and translators and to resort to unqualified service providers. Clear guidelines should therefore apply to the situations in which an uncertified person needs to be called in to interpret during an examination or court hearing. In addition, EULITA members reported on several occasions that courts create their own "house lists" – a parallel system to the official registers. There is also anecdotal evidence of judges who force suspected or accused persons to use the language of the court, although it is not their mother tongue. As a consequence, they have difficulties in understanding the proceedings and expressing themselves properly.

5. The way forward?

At the same time as the conference on needs and training needs in cross-linguistic communication in police and court settings is taking place in Trieste, DG Justice is hosting "*Assises de la Justice*", a conference to which all judicial stakeholders were invited. In a written contribution to this event EULITA proposed a number of measures that will support the practical implementation of Directive 2010/64/EU, such as:

- involving the Civil Justice section of DG Justice in the practical implementation of Directive 2010/64/EU,
- involving DG Home Affairs in implementation measures concerning

Directive 2010/64/EU in order to reach out to police authorities and to facilitate a better integration of legal interpreters into investigative procedures,
- encouraging EU Member States to adopt a more pro-active approach to national registers,
- discontinuing efforts to abolish certified translations, as this would be counter-productive to the intentions of Directive 2010/64/EU to improve the quality of legal translations,
- launching a review of procurement processes, which are currently geared to industrial production and products (after all, legal interpreters and translators are professionals who pursue excellence for its own sake, and for the sake of their profession and those whom they serve. Healthy societies will ensure that such professionals are adequately remunerated for their services),
- requesting the EJTN (European Judicial Training Network) to include effective communication through legal interpreters in their training programmes for judicial stakeholders (mock trials, webinars, videos, best practice guidelines, etc.).

In the meantime the "LIT Search" consortium has been awarded EU funding for a pilot project to set up a European database for legal interpreters and translators. In this project EULITA will play an active role in also developing models for establishing national and/or regional registers of legal interpreters and translators. These will cover aspects such as, for example, the training of legal interpreters and translators, the qualifications to be satisfied by interpreters and translators applying for admission to the national/regional register, or the management of such registers. EU Member States wishing to launch or re-launch their legal interpreting and translation regimes will be able to use these models as a point of reference. The ultimate goal is to bring about a gradual approximation of the systems used in EU Member States to provide legal interpreting and translation services in judicial settings. This will gradually facilitate the cross-border exchange of these language professionals on an equitable basis. However, as the legal systems in EU Member States are quite different from one another, this will be a long and thorny process.

EULITA also embarked on a dialogue with EUATC (European Union of Associations of Translation Companies), which should lead to a better understanding of the needs of legal interpreters and translators among agencies that bid for legal interpreting and translation contracts under national and/or regional tenders in EU Member States.

Unfortunately, suspected and accused persons as well as witnesses or victims – in other words, all those who need the assistance of language professionals in judicial settings – do not have a European ombudsman to whom they could turn with their concerns and complaints about poor-quality interpreting or

translation services. Many insights into legal interpreting and translation practices could be gained from such a contact point, which would stimulate a constructive discussion of day-to-day issues and lead to pragmatic and effective solutions.

6. Conclusions

The Directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings is a first and very essential step in the direction of ensuring that persons requiring linguistic assistance will be given a fair and equitable treatment when confronted with measures depriving them of their liberty, charges for crimes brought against them, or judgments issued against them by foreign courts. With the adoption of the Directive, ministries of justice in EU Member States have been alerted to the issues involved in legal interpreting and translation. The three-year period allowed for its transposition – which is one year more than usually granted to EU Member States for the transposition of a Directive – is over. The EU Commission now has the task to produce and submit a report to the European Parliament and to the Council by 27 October 2014, assessing the extent to which the Member States have taken the necessary measures in order to comply with this Directive, accompanied, if necessary, by legislative proposals. They must also establish that there has been no violation of the non-regression clause contained in the Directive.

EULITA thinks that it is important to keep up the momentum that has been created with the adoption of the Directive. Together with its full members, the professional associations of legal interpreters and translators in EU Member States, as well as its associate members, primarily the universities training legal interpreters and translators, dynamic and concerted action should continue in the years to come, so as to ensure the further successful implementation of the requirements stipulated in Directive 2010/64/EU. EULITA's position on the EU level – as a recognized judicial stakeholder – will help promote the objectives of the Directive in cooperation with the other players in judicial settings.

Quid iuris? – The status quo of legal interpreting in Germany

BARBARA AHRENS
Cologne University of Applied Sciences

1. Introduction

In the course of 2013, two major developments took place which have had an impact on the situation of legal interpreting in Germany: firstly, the transposition of Directive 2010/64/EU of the European Parliament and the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings into German law; and secondly, the updating of the Act on the Compensation of Judicial Experts, Interpreters, Translators, Members of the Jury, Witnesses and Third Persons (*JVEG*).

Besides these latest developments, one has to bear in mind that the German legal system shows some peculiarities that also have an impact on legal interpreting in general, and on the conditions for interpreter accreditation and recruitment in particular.

2. The legal system in Germany

2.1 Structure of the German legal system

In Germany, the federal system with the *Bundesbehörden* (authorities at federal level, i.e. the Federal Republic of Germany) and the authorities of the

16 *Bundesländer* (federal states)[1] results in a complicated structure of powers and responsibilities. In some fields, the responsibilities of federal and state authorities overlap and have to be coordinated. Thus, the federal structure has an impact on the judicial organisation in Germany: on the one hand, there are the Federal Ministry of the Interior (*BMI*) and the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection (*BMJ*) as well as Courts at federal level, such as the Federal Constitutional Court in Karlsruhe, the Federal Court of Justice and four specialised Federal Courts for the Administration, Labour, Finance and Social Affairs. On the other hand, the *Bundesländer* have specific and far-reaching competences when it comes to justice and internal affairs: every *Land* has its own Ministry of Justice and Ministry of the Interior, which means that civil and criminal courts belong to the domain of the *Bundesländer*. As a consequence, every *Land* has its own constitutional court as well as courts for specialised jurisdiction (for the administration, labour, finance and social affairs, similar to the courts at national level). And of course, the *Länder* have courts for ordinary jurisdiction, i.e. for civil and criminal cases. These are organised in a hierarchical structure, with the Local Courts (*Amtsgerichte*) on the lowest level, then the Regional Courts (*Landgerichte*) and the Higher Regional Courts (*Oberlandesgerichte*). According to the type of crime, cases are presented directly to one of the regional or higher courts. The courts of the higher levels as well as the specialised courts are the instances for legal remedies, such as appeals on fact and/or law. Generally, cases can only be presented to the respective panels of the federal courts at national level by means of appeal or complaint on points of law.

This intertwined legal structure, in which cases are forwarded to higher instances including the federal courts, is reflected in the diagram in the annex (see last page of this article). Since there are 16 *Bundesländer*, it has to be taken into consideration that the levels of the local, regional and higher regional courts plus the specialised judicial bodies of the *Länder* must be multiplied by 16 in order to have the full picture of the German legal system!

2.2 Factors of influence

As has already been stated in section 2.1, the overlapping responsibilities between the national authorities and those of the Länder require efficient coordination. Laws and acts concerning the work of the courts, such as the German Constitution (*GG*), the German Criminal Code (*StGB*), the Civil Code (*BGB*), the German Courts Constitution Act (*GVG*) etc., are adopted by the national bodies (e.g. Parliament) and have immediate effect in all 16 *Länder* without any further implementation

1 Throughout this paper, the terms (*Bundes-)Land* and (*Bundes-)Länder* are used in order to differentiate between the national level, i.e. the Federal Republic of Germany, on the one hand, and the level of the federal states (*Bundesländer*) on the other.

or transposition into laws of the *Bundesländer*. This structure guarantees equal laws and rights for everybody independently of the *Bundesland* s/he lives in.

In addition to the national regulations, the *Bundesländer* can lay down their own acts or guidelines in certain fields concerning the operation of the courts, e.g. for the accreditation and recruitment of legal interpreters and translators (see section 4 of this article).

Another important factor is European Law, as codified by the European Union and its institutions. Twenty per cent of national laws are introduced or updated due to EU influence (cf. Lang/Bijman 2012). According to Art. 288 TFEU (formerly Art. 249 TEC),[2] different legislative acts have different effects on the Member States: either immediate because they are self-executing (EU Regulations) or by transposition into national legislation by national implementation measures (EU Directives).

3. Directive 2010/64/EU of the European Parliament and the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings and its implementation in Germany

One of the aims of the European Union is the creation of a European Area of Justice. This affects the cooperation of Member States in the case of criminal investigations. In order to improve operations in this field, several legal instruments have been adopted, such as the European Arrest Warrant (cf. European Council 2002).

Three years ago, Directive 2010/64/EU of the European Parliament and the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings was adopted after many years of negotiations and initiatives in this matter. It required to be transposed within three years, i.e. by 27 October 2013.

In 2012, another legal instrument strengthening the rights of the accused in criminal proceedings was adopted: Directive 2012/13/EU of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 on the right to information in criminal proceedings, which must be transposed by 2 June 2014.

Germany is among the 8 EU Member States which have transposed the Directive in time (cf. EULITA 2013b). On 2 July 2013, the German Act for strengthening the rights of the accused in criminal proceedings[3] entered into force. It modifies and updates the Code of Criminal Procedure (*StPO*) in the articles that govern the right to have access to interpretation and/or translation.

---

2 TEC = Treaty of the European Communities, TFEU = Treaty on the Functioning of the European Union.

3 The German title of the Act reads as follows: *Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren vom 2. Juli 2013 (BeVReStG; BGBl. I S. 1938).*

In Article 114b (2) 2nd sentence, an addition has been inserted and it now specifies that any accused person who does not understand German sufficiently or is hard-of-hearing has to be informed in a language s/he can understand, and that s/he is entitled to have an interpreter or a translator *free of charge* at any moment of the criminal proceedings taken against her/him. In this respect, the German law takes on what is explicitly said in Directive 2010/64/EU:

> *Article 4:* Costs of interpretation and translation
>
> Member States shall meet the costs of interpretation and translation resulting from the application of Articles 2 and 3, irrespective of the outcome of the proceedings.

The German law, however, does not specify who recruits the interpreter and who finally pays her/him. The German Courts Constitution Act (*GVG*) also lays down the language of the trial and the right to have an interpreter free of charge (Article 187 (1) GVG). In Article 187 (2), an odd situation is created by saying that an oral translation of (parts of) the documents and the trial can substitute a written translation if this oral translation does not limit or hinder the procedural rights of the accused or prejudice the fairness of the proceedings. In its final sentence, Article 187 (2) says that full safeguard of the rights of the accused can be assumed if s/he has a defence lawyer. *Strictu sensu* this could be taken to mean that the defence lawyer is responsible for translation / interpreting! But as compared to the text of the Directive, the updated version of the German Courts Constitution Act just follows the European wording:

> *Article 3:* Right to translation of essential documents
>
> [...]
> 7. As an exception to the general rules established in paragraphs 1, 2, 3 and 6 [of Article 3], an oral translation or oral summary of essential documents may be provided instead of a written translation on condition that such oral translation or oral summary does not prejudice the fairness of the proceedings.

4. Interpreters' accreditation and recruitment in Germany

4.1 Legal foundations and instruments

The right to have an interpreter in legal proceedings is based on different European and national legislative instruments: Art. 5 (II), 6 (III) of the European Convention on Human Rights; Art. 3 of the Constitution of the Federal Republic of Germany (*Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, GG*); Art. 185-189 of the German Courts Constitution Act (*Gerichtsverfassungsgesetz, GVG*); Art. 259 of the German Code of Criminal Procedure (*Strafprozessordnung, StPO*); Section 181 of

the Guidelines for criminal and fine proceedings (*Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren, RiStBV*).

Art. 189 of the German Courts Constitution Act (*GVG*) is the legal basis for the recruitment of interpreters by German courts. However, owing to the federal structure in Germany, every *Bundesland* has its own law on interpreters. In these Interpreters' Acts, the *L*änder have introduced regulations that stipulate at least some qualifications for persons who wish to work as sworn interpreters[4] for the judicial bodies and institutions in the respective *Land*.

4.2 Interpreters' Acts and Regulations of the individual *Bundesländer*

The official procedures for the accreditation and swearing-in of interpreters and translators for the courts are governed by the laws of the individual *L*änder. They are therefore subject to *Land*-specific requirements, as described for example in the Interpreters' Acts of Bavaria (DolmG), Hamburg (HmbgDolmG), Lower Saxony (Nds. AGGGVG), and North Rhine Westphalia (JustG NRW), which will be illustrated in more detail in section 4.3 below; all Interpreters' Acts and their respective requirements can be found on the Internet.[5]

In response to the EU activities, especially Directive 2010/64/EU on the right to interpreting and translation in criminal proceedings, but also to the older Directive 2006/123/EC of 12 December 2006 on services in the internal market, the federal states have established a database of sworn-in interpreters for the whole of the Federal Republic.[6]

In these acts, the requirements asked for by the individual *L*änder are defined. Generally, all acts differentiate between interpreting as the oral mode, and translating as the written mode. They refer to personal and professional aptitude, but do not always include explicit references to the working languages involved and/or to translation skills. This lack of explicitness is especially important in the context of Directive 2010/64/EU since its Articles 2 and 5 refer directly to the quality of the interpretation services and the interpreter's qualification, although in a very generic way:

> *Article 2:* Right to interpretation
>
> [...]
> 8. Interpretation provided under this Article shall be of a quality sufficient to safeguard the fairness of the proceedings, in particular by ensuring that suspected or accused persons have knowledge of the case against them and are able to exercise their right of defence. [...]

4 "*Vereidigte*" or "*beeidigte Dolmetscher*", according to the respective Acts of each *Bundesland*.

5 http://www.gerichts-dolmetscher.de/voraussetzungen.jsp;jsessionid=6BD6064A98A-6727B02D887E8901D500A.

6 http://en.justiz.de/onlinedienste/dolmetscher__und__uebersetzerdatenbank/index.php.

Article 5: Quality of the interpretation and translation

1. Member States shall take concrete measures to ensure that the interpretation and translation provided meets the quality required under Article 2(8) and Article 3(9).

2. In order to promote the adequacy of interpretation and translation and efficient access thereto, Member States shall endeavour to establish a register or registers of independent translators and **interpreters who are appropriately qualified**. Once established, such register or registers shall, where appropriate, be made available to legal counsel and relevant authorities. […] (emphasis added)

Furthermore, the respective Interpreters' Acts of the *Länder* define the accreditation procedures and the fees to be sworn-in which vary between EUR 40 and EUR 140 plus a supplement per language.

Another deficit can be detected in the Interpreters' Acts which is of special importance when it comes to quality monitoring as required by Directive 2010/64/EU (cf. Art. 5 (1)): the relevant regulations do not specify who is responsible for recruiting interpreters (whether the judge, the prosecutor, the defence lawyer, a police officer, a clerk etc.). This very often results in a lack of transparency in the recruitment procedures, also reported by EULITA, the European Legal Interpreters' and Translators' Association (cf. EULITA 2013a).

4.2.1 Personal aptitude

All acts of the *Bundesländer* refer extensively to personal aptitude – which in some cases is described in more detail than professional aptitude. Personal aptitude is required in all *Länder* and comprises: majority of age, i.e. 18; German nationality, EU or EEA[7] citizenship or permanent residence in Germany; no criminal proceedings pending against the interpreter; orderly economic conditions, i.e., the interpreter must not be bankrupt; reliability; willingness and capacity to work for the judicial bodies, which means that the interpreter's state of health must allow her/him to work as an interpreter in the required legal settings; availability at short notice.

Personal aptitude also includes the fact that in some *Länder* (e.g. Saxony-Anhalt) interpreters who are already sworn-in in another *Land* cannot be appointed in a second *Land*.

4.2.2 Professional Aptitude

All Interpreters' Acts refer to professional aptitude; however, what the correspondent entities understand by it is not always clear since requirements

7 European Economic Area.

very often are just defined implicitly in contrast to the explicit description of personal aptitude (see section 4.2.1 above). A comparative analysis of the 16 Interpreters' Acts shows that language skills in general, working languages, and translation skills fall under the concept of professional aptitude, although not all acts are that explicit about it.

4.2.2.1 Language skills in general

Language skills are clearly considered to be part of the interpreter's professional aptitude. For a language-related profession this goes without saying, which might be the reason why language skills very often are only required implicitly by reference to interpreter exams at universities or other acknowledged institutions (e.g. state exams in the chamber of commerce), in Germany and abroad.

When it comes to measuring the level of competence in a certain language, problems arise. In order to have a standardized level, some acts refer to the *Common European Framework of References for Languages* (CEFR) which defines 6 levels of competence (A1 to C2) with C2 being that of highest proficiency: "can understand with ease virtually everything heard or read; can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation; can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations" (cf. Council of Europe 2011).

Some of the Interpreters' Acts of the *Länder* explicitly refer to C2 or even quote the above-mentioned CEFR description of C2. Nevertheless, no fall-back regulations can be found in the respective acts for those cases in which an interpreter does not fulfil this level. According to some acts of the *Länder*, general language skills also include knowledge of legal terminology.

4.2.2.2 Working languages

Working languages are described in varying detail. Sound knowledge of German is required, due to the fact that normally German is the language of the court the interpreter works for. In some *Länder* (Hamburg, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate and Schleswig-Holstein), the required level of competence for German is also C2 of the CEFR. This special reference has to be seen against the background that not all sworn-in interpreters are of German mother tongue.

For the German language, the *Länder* of Hamburg, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate and Schleswig-Holstein require knowledge of legal language and terminology whereas the other *Länder* do not refer to this explicitly.

When it comes to defining the level of competence for the foreign language(s), the descriptions are less detailed. Only Lower Saxony, North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate require C2 of the CEFR, but other *Länder* are less strict and refer to foreign language skills in a more or less blurred way: "proven otherwise" (Berlin and Brandenburg), "several years" (Hamburg) or just "sufficient language skills" (Schleswig-Holstein).

Five Länder explicitly mention sign language as a possible working language: Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg Western-Pomerania, North Rhine-Westphalia and Saxony.

4.2.2.3 Translation skills

Translation skills are required implicitly in all acts since the individual texts of the *Bundesländer* refer to university degrees or equivalents as a proof of translation competence. The same goes for institutions where exams in translating or interpreting can be taken and which are acknowledged by the *Bundesland* in question, such as exams at the chamber of commerce. As a third means of proving translation competence, a candidate for becoming a sworn-in interpreter can hand in letters of confirmation in which former clients declare that the person has worked as an interpreter for a certain period of time. The requirements for this type of proof, however, vary considerably, if mentioned at all: Lower Saxony for example asks for "at least four letters of confirmation", and the minimum period required in Schleswig-Holstein is "at least five years", but a number of *Bundesländer* just say "have to be proven otherwise" (e.g. Berlin and Brandenburg).

Three *Bundesländer* explicitly mention translation skills in their Interpreters' Acts: Lower Saxony, North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate, but this does not necessarily mean that they describe the standards which they apply. Rhineland-Palatinate for example remains rather vague by saying "suitable documents shall also confirm translation skills."

Hamburg is an exception among the other *Bundesländer* since it requires a compulsory aptitude test for aspiring sworn-in interpreters organised by the Authority of the Interior of the Hamburg Senate (see section 4.3.2 below).

4.3 Heterogeneity of Interpreters' Acts: 4 examples

In the following sections, four examples of Interpreters' Acts of different *Bundesländer* are described with reference to the general requirements mentioned above in section 4.2; the aim is to illustrate the heterogeneity of the acts.

4.3.1 Bavaria

Although Bavaria's federal state and its authorities and institutions have a reputation of being very strict, its Interpreters' Act is surprisingly rather unspecific when it comes to defining precise requirements for sworn-in interpreters.

Sign language is not mentioned as a working language.

The personal aptitude criteria described in section 4.2.1 are listed in detail, but professional aptitude with all related aspects referred to above in section 4.2 is only mentioned briefly by saying that it can be proven by university degrees according to the provisions defined by the Bavarian Ministry of Education or by equivalent exams. Since no further requirements are described, it remains unclear what the judicial authorities do if a candidate cannot provide the required documents in order to prove linguistic and translation skills.

4.3.2 Hamburg

As could already be seen in section 4.2.2.3, the Hamburg Interpreters' Act is unique because of the requirement of an aptitude test for becoming a sworn-in interpreter for the Hamburg authorities.

The Hamburg Interpreters' Act mentions sign language as a working language.

Personal and professional aptitude are required. As a first step, these can be proven by means of a university degree, but this qualifies candidates only to apply for taking the aptitude test. The test serves as a means to test language skills, knowledge of the legal system and translation skills which comprise different interpreting modes: consecutive, simultaneous, whispering and sight translations, since legal interpreters must be able to work in all these modes (cf. EULITA 2013c). For certain university degrees that confirm a specialisation in Public Service Interpreting (e.g. Magdeburg) or Conference Interpreting (e.g. Cologne or Heidelberg), a waiver for the exam is possible; the respective degrees and universities are listed in the annex of the Hamburg Interpreters' Act.

In order to prepare candidates for the aptitude test, the vocational training agency of Hamburg University (AAW) offers prep courses that last one year and are concluded by an exam with a certificate. The courses comprise introductory seminars and classes on the German legal system and terminology as well as on the interpreting skills required in legal settings. They have been especially designed by Christiane Driesen in cooperation with the Hamburg Authority of the Interior and Hamburg University as a means of continuous vocational training but also for meeting the demand for interpreters for less frequently spoken languages (cf. Driesen 2012).[8]

8 Similar courses for improving the professionality of legal interpreters and thus the quality of legal interpreting services can also be found in other countries, e.g. Switzerland (cf. Hofer/General 2012). This shows the growing awareness of what is needed in a highly specialised legal setting.

4.3.3 Lower Saxony

In Lower Saxony, the Interpreters' Act also reflects a growing awareness for the skills needed in legal interpreting.

Sign language is not mentioned as a working language.

Proficiency at level C2 of the CEFR is required for all working languages, including German. The act does not specify what happens if this level is not proven in case of a language that is urgently needed.

Professional skills that are required include sound knowledge of the legal system in Germany and German legal terminology for civil, criminal and administrative law. This knowledge must be proven by an exam with a mark, meaning that a certificate of attendance of a law course is not considered to be sufficient.

Candidates for becoming a sworn-in interpreter in Lower Saxony are required to have translation skills. This can be shown by corresponding university degrees or exams or by at least four letters of confirmation that the person in question has worked as an interpreter.

4.3.4 North Rhine-Westphalia

The North Rhine-Westphalia Interpreters' Act is similar to that of Lower Saxony but sign language is mentioned explicitly as a working language.

Also in North Rhine-Westphalia the required level of linguistic skills is C2 according to the CEFR.

Sound knowledge of the German legal system and terminology of civil, criminal and administrative law is required. The act does not specify this further but during the revision of the act in the recent past, the judicial bodies and authorities responsible for the accreditation of legal interpreters in North Rhine-Westphalia cooperated with the translators' and interpreters' professional association *BDÜ-NRW e.V.* as well as with Cologne University of Applied Sciences in order to get a better idea of appropriate training courses that can be accepted by the authorities as a proof of skills (see section 4.4 below). The same goes for translation skills that have to be proven by "suitable documents" – e.g. certificates of successful attendance of acknowledged professional training and summer courses that are co-organised by the above-mentioned training institution and professional association.

In North Rhine-Westphalia, the Interpreters' Act establishes a public register of sworn-in interpreters maintained by the presidents of the higher regional courts and accessible on the Internet. This is much in line with Directive 2010/64/EU, although recruitment criteria continue to suffer from a lack of transparency, as reported by EULITA.

The Interpreters' Acts of the 16 *Bundesländer* in general and the four examples described in section 4.3 in particular show that there is a growing awareness of legal interpreting and the need for certain standards that go beyond mere linguistic skills. In several *Bundesländer*, the judicial authorities have cooperated with professional associations of (legal) interpreters and translators and continue to do so when it comes to updating the respective acts and regulations. For example, North Rhine-Westphalia's section of the German Association of Translators and Interpreters *BDÜ e.V.* (*Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.*) organizes seminars on the German legal system and legal terminology and provides vocational training for translators and interpreters who want to become sworn-in interpreters or translators for the regional courts. Attending these courses is now accepted by the judicial authorities responsible for interpreter and translator accreditation for the courts as a means of acquiring translation and linguistic skills.

The same goes for universities and institutions involved in interpreter and translator training: they also cooperate with professional associations and with the judicial authorities in the process of updating and revising Interpreters' Acts in the different *Bundesländer*.

There is also a growing awareness and acceptance of sign language interpreting and the right to it, not only as a right derived from the German Social Code. In this respect, using sign language interpreting in TV news channels like Phoenix has helped a lot (cf. Phoenix 2013).

Public registers of sworn-in interpreters are becoming a common means of finding legal interpreters. Some *Bundesländer* have set them up as a requirement of their respective Interpreters' Acts, but a country-wide database for the whole of Germany has been established due to Directive 2006/123/EC on services in the internal market.

5. Conclusion

The German legal system is marked by a two-fold influence: the federal structure of the Federal Republic of Germany and its 16 *Bundesländer* on the one hand, and the above-mentioned European Directives on the other, which have resulted in a modification of German legislation, in websites such as the e-Justice portal of the German authorities at federal and *Länder* levels as well as the founding of EULITA and activities by professional associations of interpreters and translators, such as the *BDÜ e.V.* (see BDÜ 2012; EULITA 2013a; Federal Republic of Germany 2013c, among others). For the transposition of European legislation, the Federal Ministries in Berlin apply the principle of subsidiarity since justice and home affairs are competences of the *Bundesländer*, which have to report back to the

Federal Ministries about the implementation process. This attitude at the Federal level is quite understandable against the background of Germany's federal structure, but raises the question if homogeneous, national regulations for the accreditation of legal interpreters would not be a better means of improving standards and equality in a crucial area as the judiciary.

Cooperation with professional associations of translators and interpreters as well as with those of the legal professions is starting to bear fruits. Very often, interpreters or universities take the initiative and propose useful measures, such as the cooperative training modules for the police and interpreters shown in the videos on best practices that were produced during the ImPLI project (cf. ImPLI 2012).[9] This also takes another aspect of Article 6 of Directive 2010/64/EU into consideration: continuous vocational training is needed not only for legal interpreters and translators but also for the legal profession and the staff of judicial authorities so as to promote knowledge about situations in which communication sees the involvement of an interpreter.

Interpreting for the police should become an integral part of the improvements achieved so far in legal interpreting. One of the latest improvements was the revision of Articles 8-14 *JVEG*, i.e. the Act on the Compensation of Judicial Experts, Interpreters, Translators, Members of the Jury, Witnesses and Third Persons, that governs the payment and fees for interpreters, experts etc. (cf. Federal Republic of Germany 2013b). The revised version of this act entered into force on 1 August 2013. The hourly rate for court interpreters was raised to 70 EUR per hour, up to 75 EUR in the case of an explicit pre-assignment for simultaneous interpreting. Article 9 (3) stipulates that the mode of interpreting has to be defined prior to the assignment and that a compensation of a maximum of 2 hours is paid in case the assignment is cancelled. Sign language interpreters hope that these hourly fees will also be applied to them since they usually work in the simultaneous mode. In the case of interpreters who work for the courts and/or for the police, assignment via agencies, which keep a considerable profit margin, continues to be a problem, and so is the fact that the police often hire on the basis of tenders with price dumping (cf. ImPLI 2012).

In general, the situation in Germany has improved in the last few years thanks to the activities of professional associations and different institutions involved in interpreter training. As compared to other European countries, e.g. Italy, the picture is not all negative but a lot still remains to be done in order to fully implement the right to professional interpretation and translation not only in criminal proceedings, but also in other areas.

9 ImPLI – Improving Police and Legal Interpreting was a research project funded by the European Commission in 2011-12. The leading partner was ISIT in Paris; the other five partners were: Charles University Prague; Heriot-Watt University Edinburgh; Lessius University College, Antwerp; Bologna University, Forlì; and Cologne University of Applied Sciences. The six videos on best practices can be found together with the final report on the ImPLI homepage (cf. ImPLI 2012).

REFERENCES

BDÜ (2012) *Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V.*, http://www.bdue.de (04.10.2013).

Council of Europe (2011) *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)*, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_en.pdf (13.01.2014).

Deutscher Bundestag (1949) *Basic Law for the Federal Republic of Germany, print version: as at October 2010*, https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (13.01.2014).

Driesen C.J. (2012) "Die Tandem-Lehrmethode zur Qualifizierung von Dometschern in seltenen Sprache entsprechend EU-Richtinie 2010/64", in Ahrens B. / Albl-Mikasa M. / Sasse C. (eds) *Dolmetschqualität in Praxis, Lehre und Forschung. Festschrift für Sylvia Kalina*, Tübingen, Narr Francke Attempto, 149-162.

ECHR (1950) *European Convention of Human Rights*, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (13.01.2014).

EULITA (2013a) *European Legal Interpreters and Translators Association*, www.eulita.eu (11.01.2014).

EULITA (2013b) "Deadline for transposition of EU Directive 2010/64 expired", http://www.eulita.eu/deadline-transposition-eu-directive-201064-expired (11.01.2014).

EULITA (2013c) *EULITA Code of Professional Ethics*, http://eulita.eu/code-ethics (28.11.2013).

European Council (2002) *Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States (2002/584/JHA). Official Journal of the European Union L 190*, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:EN:HTML (11.01.2014).

European Union (2006) *Directive 2006/123/EC of 12 December 2006 on services in the internal market. Official Journal of the European Union L 376/36*, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:en:pdf (13.01.2014).

European Union (2008) *Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union C 115/47*, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EN:PDF (13.01.2014).

European Union (2010) *Directive 2010/64/EU of the European Parliament and the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings. Official Journal of the European Union L 280*, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:en:PDF (11.01.2014).

European Union (2012) *Directive 2012/13/EU of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 on the right to information in criminal proceedings. Official Journal of the European Union L 142*, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF (11.01.2014).

European Union (2013) *EU Treaties*, http://europa.eu/eu-law/treaties/index_en.htm (13.01.2014).

Federal Ministry of Justice (2012) *Courts Constitution Act (GVG)*, http://shvv.juris.de/englisch_gvg/index.html (13.01.2014).

Federal Ministry of Justice (2013a) *German Criminal Code (StGB)*, http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/ (13.01.2014).

Federal Ministry of Justice (2013b) *German Civil Code (BGB)*. http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/ (13.01.2014).

Federal Ministry of Justice (2013c) *The German Code of Criminal Procedure (StPO)*, http://www.gesetze-im-internet.de/englisch__stpo/ (13.01.2014).

Federal Republic of Germany (2012) *Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV)*, http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund__01011977__420821R5902002.htm (13.01.2014).

Federal Republic of Germany (2013a) *Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 5. Juli 2013*, http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/17__wp/Verfahrensrechte/bgbl.pdf;jsessionid=5DEF95BC04D52573296EB144867C4CCC.2__cid354?__blob=publicationFile (4.10.2013).

Federal Republic of Germany (2013b) *Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland (JVEG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2013 (BGBl. I S. 2586) m.W.v. 01.08.2013*, http://dejure.org/gesetze/JVEG (11.09.2013).

Federal Republic of Germany (2013c) *Portal of the justice authorities of the federal and state governments*, http://en.justiz.de/index.php (13.01.2014).

Federal Republic of Germany (2013c) *Portal of the justice authorities of the federal and state governments: Databank [sic!] of interpreters and translators*, http://en.justiz.de/onlinedienste/dolmetscher__und__uebersetzerdatenbank/index.php (8.12.13) as well as on: http://www.gerichts-dolmetscher.de/voraussetzungen.jsp;jsessionid=6BD6064A98A6727B02D887E8901D500A (8.12.13).

Federal Republic of Germany (s.t.) *The Courts of Law in the Federal Republic of Germany*, http://ec.europa.eu/civiljustice/org__justice/org__justice__ger__en.pdf (7.12.2013).

Hofer G. / General C. (2012) "Standortbestimmung Schweiz – Professionalisierung von Behörden- und Gerichtsdolmetschern", in Ahrens B. / Albl-Mikasa M. / Sasse C. (eds) *Dolmetschqualität in Praxis, Lehre und Forschung. Festschrift für Sylvia Kalina*, Tübingen, Narr Francke Attempto, 123-147.

ImPLI (2012) *ImPLI – Improving Police and Legal Interpreting 2011-2012: Final Report*, http://www.isit-paris.fr/documents/ImPLI/Final__Report.pdf (12.09.2013).

Lange Y. / Bijman R. (2012) "Euromythen (7/10): Nicht jedes Gesetz kommt aus Brüssel", http://www.presseurop.eu/de/content/article/2439301-nicht-jedes-gesetz-kommt-aus-bruessel (7.12.2013).

Phoenix (2013) "Pressemitteilung: Gebärdensprachdolmetschung bei phoenix wird fortgesetzt – Kontinuierlicher Austausch mit Verbänden vereinbart (30.08.2013)", http://presse.phoenix.de/news/pressemitteilungen/2013/08/20130830__PM__Runder__Tisch/20130830__PM__Runder__Tisch.pdf (12.01.2014).

The Courts of Law in the Federal Republik of Germany[1])

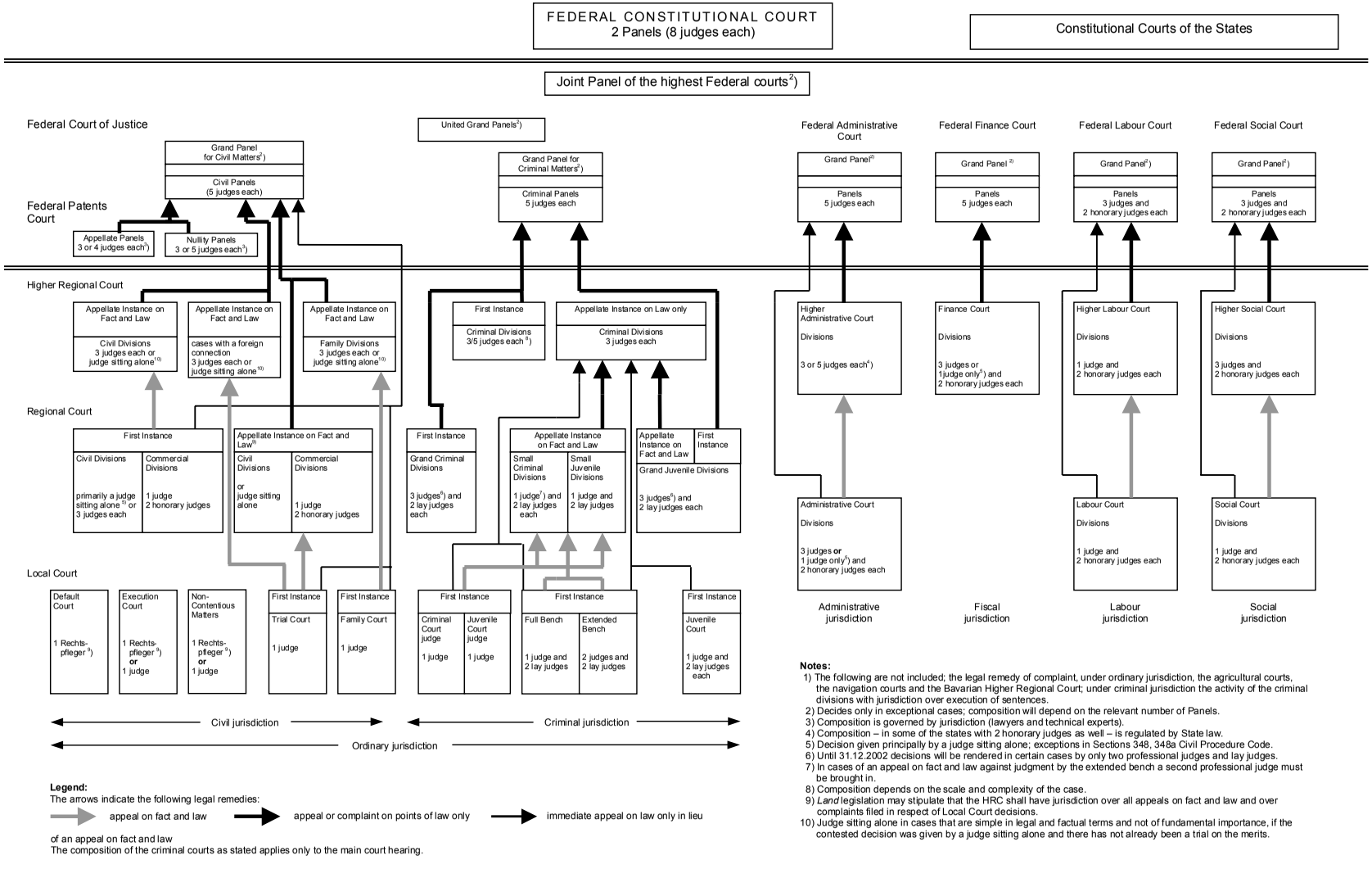

Notes:

1) The following are not included; the legal remedy of complaint, under ordinary jurisdiction, the agricultural courts, the navigation courts and the Bavarian Higher Regional Court; under criminal jurisdiction the activity of the criminal divisions with jurisdiction over execution of sentences.
2) Decides only in exceptional cases; composition will depend on the relevant number of Panels.
3) Composition is governed by jurisdiction (lawyers and technical experts).
4) Composition – in some of the states with 2 honorary judges as well – is regulated by State law.
5) Decision given principally by a judge sitting alone; exceptions in Sections 348, 348a Civil Procedure Code.
6) Until 31.12.2002 decisions will be rendered in certain cases by only two professional judges and lay judges.
7) In cases of an appeal on fact and law against judgment by the extended bench a second professional judge must be brought in.
8) Composition depends on the scale and complexity of the case.
9) *Land* legislation may stipulate that the HRC shall have jurisdiction over all appeals on fact and law and over complaints filed in respect of Local Court decisions.
10) Judge sitting alone in cases that are simple in legal and factual terms and not of fundamental importance, if the contested decision was given by a judge sitting alone and there has not already been a trial on the merits.

Legend:
The arrows indicate the following legal remedies:

appeal on fact and law — appeal or complaint on points of law only — immediate appeal on law only in lieu of an appeal on fact and law

The composition of the criminal courts as stated applies only to the main court hearing.

Annex: The Courts of Law in the Federal Republik of Germany (http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_ger_en.pdf).

Mission impossible? Training for the institutions and educating for society

MIRA KADRIĆ
University of Vienna

1. Introduction

The European Union and European Law treat language as a cultural value and an element of national identity, regardless of citizenship. In the Charter of Fundamental Rights the Union pledges to uphold linguistic diversity and the Treaty on European Union contains comprehensive protection against discrimination.

However, the scope of European legislation is not only confined to standard clauses but seeks to incorporate constitutional principles into practical regulatory policies. Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings clearly defines the obligations of the States. The directive stipulates that Member States shall ensure that accused or suspected persons who do not speak the language of the criminal proceedings concerned are provided with interpreting services of an appropriate standard in terms of quantity and quality, during the main trial as well as during all interim hearings, police questioning and for communication with their legal advisers (Art. 2 of the Directive). It furthermore establishes the right to a written translation of all essential documents necessary to exercise their right of defence. Language, and therefore translating and interpreting, has thus become an integral part of the political and judicial discourse.

An excerpt from an Austrian criminal-sociological study (Pilgram *et al.* 2012) illustrates that out of 100 previously convicted foreigners that are brought before a Viennese criminal court, 51 are given a non-suspended prison sentence, whereas only 6 out of 100 Austrians with a previous conviction receive the same sentence. This should be cause for reflection from a legal as well as a political standpoint. The same scenario applies to persons with no criminal record: 45 out of 100 accused non-Austrian citizens are sentenced to (suspended or non-suspended) imprisonment compared to only 10 out of 100 of accused Austrian citizens.

This data highlights the unfair treatment before Viennese courts. In an expert report, the Institute for the Sociology of Law and Criminology in Vienna calls this "discrimination of criminal offenders of foreign nationality" (Pilgram *et al.* 2012: 28, own translation). This information leads us to question how communication issues may influence the outcome of a case. It is logical to assume that the unfair treatment with regard to sentencing is also due to communication difficulties or disadvantages in the communication process caused by deficient interpretation or translation or the lack thereof. During legal proceedings, individuals find themselves dependent on a state and its jurisdiction, even if they can interact in their native language. However, this dependency is doubled if an individual's mother tongue is a foreign language.

2. Interpreting and the Institutions

2.1 Police Interpreting

The aforementioned EU Directive on interpreting was adopted in 2010 after several years of preparation. The comprehensive discussion between the Commission, legal academics, translation and interpreting scholars, practising interpreters and practising legal professionals, which took place over several years, is an example of a carefully conducted legislative process.

In 2009, shortly before the end of the negotiations on the directive, the Austrian Ministry of the Interior issued a decree to all police stations which regulates all police interpreting during legal proceedings.[1] Its central message reads:

> Notwithstanding the fact that § 126 section 2 prescribes the use of certified court skilled specialists, it is hereby expressly permitted to call on the services of other persons provided they have been informed beforehand of their rights and duties and the CID officer has satisfied him/herself that the person is adequately proficient in doing translation work. (Decree of the Austrian Ministry of the Interior: BMI-EE1500/0152-II/2/a/2009, own translation)

1 http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Ebmj/ERL__07__000__20100218__001__590000L__2__II3__10/07__20100218__Anhang__zu__590000L2II310____bmi-ee1500__0152-ii__2__a__2009__-__Blg.__A____01.pdf (Last accessed: 29/10/2013).

Where the police are called upon to investigate a crime, Austrian law requires them to use certified court interpreters. The decree legalised a long-term practice which has been criticised by various groups in the last decade: lawyers, courts, NGOs and interpreters.

But who are the interpreters at public-authority proceedings in Austria? And how much of the proceedings is interpreted? For a better understanding of the interpreting landscape in police settings I will provide a small excerpt from a study: in a survey carried out in 2007 three courts in Vienna were asked to examine 200 criminal case files in order to establish the frequency of foreign-language use and to establish the identity of the interpreter used in the pre-trial investigations for criminal cases, that is, where police act on the order of a public prosecutor and the criminal court (Kadrić 2008).

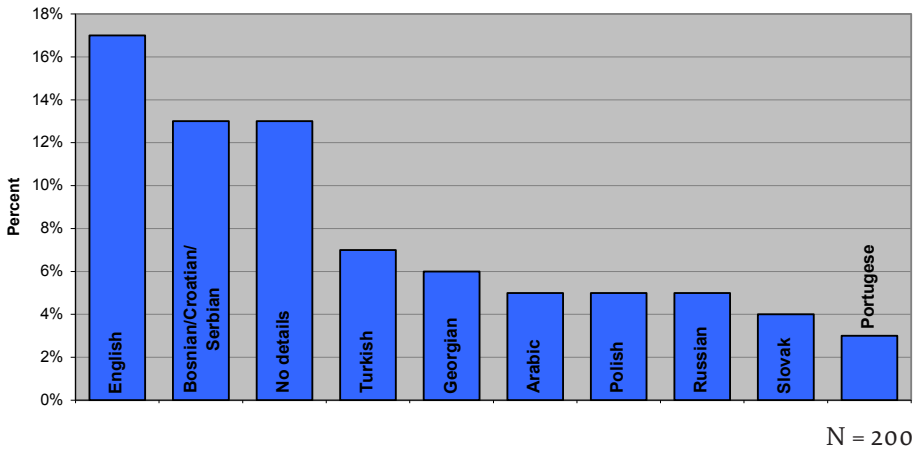

Figure 1: Frequency of interpreted foreign languages.

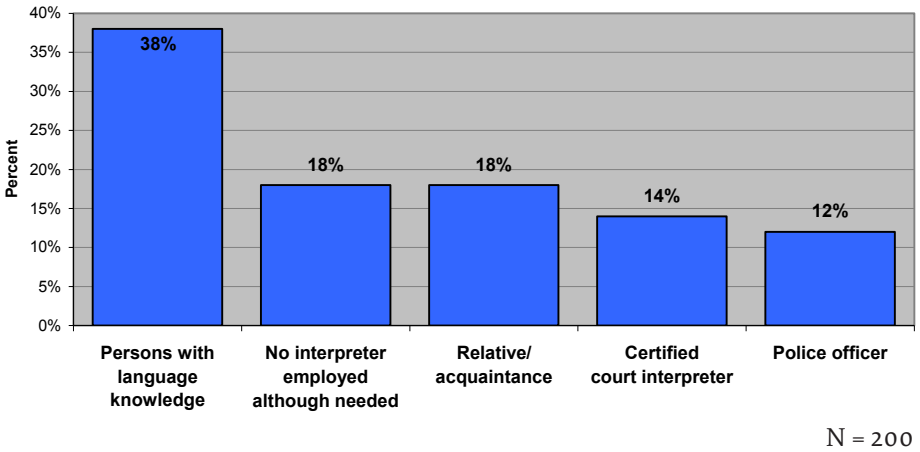

Figure 2: Provenance of interpreters used by the police.

The study showed that in only 14% of the 200 cases did the police call on a certified court interpreter. It cannot be due to a lack of interpreters, as the languages are by no means minor ones. It is evident that in the vast majority of cases non-certified persons are used. Often friends and family of a person in need of interpreting services become the interpreters as do police officers themselves.[2] There is a striking percentage (18%) of cases where no interpreter was employed during a police questioning, even though the court established at a later point that an interpreter would have been needed.

The lack of trained interpreters for many language combinations is universal in all of Europe. However, the practice of employing interpreters with no training apart from language skills for language combinations for which there are plenty of qualified professionals available, is both paradoxical and problematic.

2.2 Court Interpreting

Up to the year 2011 the employment of certified interpreters during criminal proceedings was guaranteed by law (*Sachverständigen und Dolmetschergesetz* /The Legal Experts and Interpreters Act) and very well regulated in Austria compared to other European countries. As a general rule, the use of a certified court interpreter was required during criminal proceedings and the courts complied with this quality standard to a large extent.

In 2011 new legislation was introduced that changed the requirements for the employment of interpreters by the public prosecution and criminal courts (*Budgetbegleitgesetz* (Ancillary Budget Act) 2011, BGBl I No. 2010/111).[3]

This change in legislation was deemed a step backwards by legal experts and contradictory to Directive 2010/64/EU (cf. Rabussay 2011) as it effectively eliminated the qualification requirements for interpreters.

Despite this amendment, public prosecutors and courts strive to employ qualified interpreters. However, the extent of interpreting during judicial proceedings is less than satisfactory: a large number of court sessions are not interpreted in their entirety. Evidence for this can be found in empirical studies as well as in reports from people involved in the trials, and there has been widespread criticism from legal academics and members of the legal professions.[4]

Partial results of a survey conducted at Austrian criminal courts on interpreting services are very revealing in this regard (cf. Kadrić 2008). In

2 Detailed in Kadrić (2008, 2012b). Studies on police interpreting in Germany yield similar results (cf. Stanek 2011).

3 http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2010_I_111/BGBLA_2010_I_111.pdf (Last accessed: 29/10/2013).

4 For empirical studies cf. Kadrić (2001, 2008, 2011, 2012a); for criticism from lawyers: Mayer (2004); from legal academics: Soyer (2006) and Rabussay (2011).

this study judges were asked a question about the extent of interpreting during a trial: "Is interpreting used throughout the entire court session?"

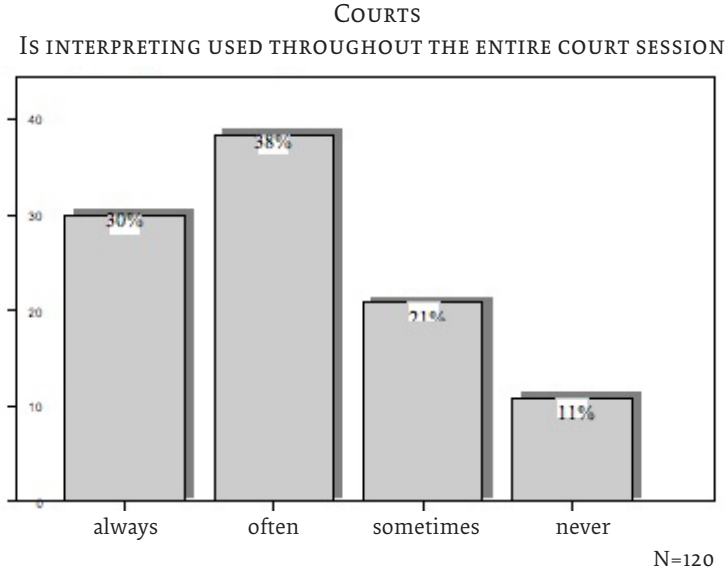

Figure 3: Is interpreting used throughout the entire court session?

Out of the 120 judges that were interviewed, only 30% stated that interpreting is always used throughout the entire court session.[5]

A lack of interpreting can have disastrous effects for all involved. Even a summarised interpretation is highly problematic, especially during the questioning of witnesses that a foreign language speaker is not able to understand.

Article 6 of the ECHR guarantees that the accused not only has "the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court" (section 3 lit. e), but also the right "to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him" (section 3 lit. d).

But this right to examination can only be fully exercised by the accused if the witnesses' testimony has been conveyed in its entirety. If only parts of the testimony are interpreted, this right of the accused is significantly reduced. The same applies to insufficient translation of court records: the accused is often not able to gather important information for his defence from the indictment or other court records such as police reports or testimonies at police stations. In order to ensure an effective defence, the accused should fully comprehend and be familiar with the content of court records.

5 A new additional observation of five court hearings at the Criminal Court in Vienna was made in the week of November 4 – 8, 2013. None of these five hearings was interpreted in full for the non-German speaking accused.

Translation and interpreting is not just about communication, it is also about equal rights in the communication process. This notion of equality gains special importance in an institutional context. A fair trial can only be guaranteed if participants are granted the basic right of equality in communication.

The listed examples from the areas of police and court interpreting are representative of the current interpreting situation for institutions in Austria. Research has provided evidence of the consequences of insufficient interpreting services in terms of quantity and/or quality during public-authority proceedings in the area of interpreting for asylum seekers: Pöllabauer (2005), Kadrić (2008, forthcoming), Kolb/Pöchhacker (2008), Pöchhacker/Kolb (2009) and Kolb (2010); in police interpreting: Kadrić (2008, 2012b); in court interpreting: Kadrić (2001, 2008, 2012a).

These studies analyse real-life questioning and examine the extent and quality of interpretation as well as the role of the interpreter. When analysing the quality of interpreting, the main points of interest are communication difficulties, accuracy, completeness and use of terminology. Some of the interpreting deficiencies identified in these studies were substantial.

While criminal courts still mostly avail themselves of certified court interpreters (despite the amendment), interpreting for foreign suspects during police questioning remains the Achilles' heel of community interpreting.

However, it would be unfair to put all the blame on the institutions for this unsatisfactory state of affairs. Basically the problem is the shortage of interpreters for many languages, a problem that can only be solved by the joint efforts of all the institutions involved – the police, the courts and other state authorities, and educational establishments. Although the shortage of interpreters has been evident for many years and has been pointed out by both the officials who have to cope with the problem and by translation and interpreting scholars, there are no concrete moves afoot to solve the problem. It is quite obvious that interpreting is only of peripheral importance – it is needed in many institutions, but no one feels responsible.

What follows is an example of a joint project illustrating how quality standards can be developed jointly and then put into practice.

2.3 Healthcare Interpreting – A Pilot project

The situation in the healthcare sector has not undergone any fundamental reform since the time of the "Hospital Cleaner as Healthcare Interpreter" (Kadrić/Pöchhacker 1999)[6], but there are visible signs of change. There is a growing awareness of the importance of appropriate communication. An example of this are the information centres for Turkish native speakers that have been set

6 Cf. also Pöllabauer/Prunč (2003), Pöchhacker (2009), Pöllabauer/Andres (2009).

up in several Austrian hospitals; the people working at those centres mediate communication during medical examinations.

Since October 2013 a remote interpreting service has been available in eleven outpatient clinics in Austria for Bosnian/Croatian/Serbian, Turkish and sign language. The two-year project was launched in 2011 and the last six months have been dedicated to testing the remote-interpreting service. This phase investigates the added value of the system for the healthcare professionals involved, for patient safety and for the public health sector in terms of a long-term reduction of costs. The objective of the project is to provide healthcare professionals with a tool that makes the treatment of foreign-language speaking patients easier and helps to treat them in a professional manner. A professional interpreting service will also enhance legal security standards.[7]

The remote-interpreting service is part of a research project by the Austrian Platform for Patient Safety (Österreichische *Plattform Patientensicherheit*) in cooperation with the Institute for Ethics and Medical Law, the Centre for Translation Studies at the University of Vienna, and VisoCon, the company responsible for developing the technology.

It is hoped that the participating outpatient clinics – and possibly other healthcare facilities – will decide to further fund the interpreting service after the two-year pilot project has ended. The more facilities participate, the lower the staff expenses for healthcare interpreters in each facility.

It was not easy to fill the remote-interpreting posts, especially for the Turkish language in this project. The jobs had to be advertised twice. Out of the four employed interpreters for Turkish, one holds a degree in translation, one is a BA student of Transcultural Communication, one is an MA student of Sociology and one is a student of Law.[8]

The lack of trained interpreters, especially for Turkish, raises socio-political questions: Turkish is widely spoken in Austria, but the only university that offers a degree in interpreting for Turkish is in Graz and there are no such programmes offered in the capital Vienna. Only a few students choose to take the degree in Graz: every year an average of eight students start the Turkish course and three students complete it. In comparison B/C/S is a more popular course of study in Graz as well as in Vienna, with an average of about 30 new students who choose B/C/S as part of their language combinations each year. But it is quite remarkable that in Vienna two out of three B/C/S students choose to specialise in conference interpreting as opposed to dialogue interpreting, which focuses on interpreting in the public sector. It can be concluded that universities fail to offer courses of study that cater for the practical needs of the profession and if they do, as is the

7 The headquarters of this interpreting service is based in Vienna. Physicians and patients can avail themselves of interpreters for B/C/S and Turkish from 6am to 10pm every day and of interpreters for sign language from 9am to 3pm. The mode of interpreting is consecutive.

8 Out of the four interpreters for B/C/S, three have a master degree in interpreting, and one is currently doing an MA in interpreting.

case with B/C/S and Turkish, the programmes offered are not attractive enough for students.

3. Challenges for Universities

Confidence in one's language skills requires nurturing.[9] Teaching and research have shown that a solid foundation in one's mother tongue is important for the acquisition of a foreign language. An individual who is encouraged by society to cultivate his or her mother tongue and receives broad support in this area enjoys an educational advantage.

The low social status of a language that is required by institutions takes away the speakers' confidence. Little appreciation for the languages of migrant members of society causes young people to neglect or even deny their mother tongue – this is the most obvious explanation for such a lack of interest in the Turkish interpreting degree in Austria. After all, studies suggest that 183,000 people in Austria were either born in Turkey or have a Turkish passport; 76% of them watch Turkish TV programmes every or nearly every day. In Germany the number is at 2.9 million.[10] In the German daily newspaper *taz* a 14-year old student described her lack of confidence in her own native language – when applying for an internship she listed her German, Latin and English language skills but left out her mother tongue. "Turkish doesn't count", the student wrote (Yücel 2010). Her application was successful and in the medical practice where she was hired she was used as an interpreter for Turkish patients.

Social change cannot be accomplished from one day to the next, but with the support of the educational system processes can be accelerated – through study results and educational work for the majority of the population and support for minorities.

Europe is a multi-minority society, uniting people with various linguistic, cultural and ethnic backgrounds. It seems all the more important that people understand each other. It is obvious that language is the key here – it is through language that we show recognition of "the other". Languages and identities are not fixed concepts, they are constantly changed and redefined in politics and in

9 This was the result of a research project at the Department of Linguistics of the University of Vienna. The project *Spracherwerb in der Migration? Der Einfluss außersprachlicher Faktoren und von psychagogischer Betreuung bei türkischsprachigen Kindern* (Language acquisition in migration? The influence of extralinguistic factors and psychagogic care on Turkish-speaking children) was carried out in 2004 and 2005. Cf. http://www.dieuniversitaet-online.at/dossiers/beitrag/news/selbstvertrauen-beeinflusst-spracherwerb/367.html (Last accessed: 29/10/2013).

10 *Dossier Nr. 13 des Österreichischen Integrationsfonds (Austrian Integration Fund)* http://www.integrationsfonds.at/oeif__dossiers/tuerkische__migrant__innen__in__oesterreich__zahlen__fakten__einstellungen/ (Last accessed: 29/10/2013); for Germany: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220117004.pdf?__blob=publicationFile (Last accessed: 29/10/2013).

society. How we deal with them is symbolic of our values and reveals the level of maturity of a society. The selective multilingualism – with a primary focus on big European or world languages – that is still prevalent in most European educational systems and subsequently also at universities, is therefore outdated. The other first and second languages spoken in almost every European country – by now in their dozens – are hardly taken into account. This neglect is continued at university level and can also be seen in the languages offered for interpreting degrees.

Translation and Interpreting Studies could help to bring about change, not only by offering appropriate courses of study, but also by actively approaching schools, advertising university degrees and multilingualism. Due to the diverse backgrounds of its students, translation studies should be dedicated more than any other discipline to honouring diversity.

Currently, the development of translation and interpreting courses at European universities is largely defined by the technical and organisational requirements of the Bologna Process. The main goals of harmonisation of the European higher education system are standardised and mutually recognised academic degrees and thus increased transparency of the education sector as well as greater mobility for students and lecturers. Translation and Interpreting Studies should therefore be particularly focused on realising the objectives of the Bologna Process; many of its graduates work transnationally, which makes transnational recognition of degrees very important; it makes students equal participants on the European education market.

With ever more immigrants and the resulting rising need for translation and interpreting services, it is clear that quality standards and degrees of professionalization cannot be decided by state officials. Even if the shortage of interpreters in some languages cannot be remedied in the near future, in the medium term universities should cooperate with the Ministries of the Interior, Health and Justice to create training courses for interpreters in the languages the authorities require, and thus meet some urgent needs of today's world.

REFERENCES

Kadrić M. / Pöchhacker F. (1999) "The hospital cleaner as healthcare interpreter: a case study", *The Translator* 5/2, 161-178.

Kadrić M. (2004) "Behördendolmetschen in Österreich – Wege zur Qualitätsverbesserung", in Soyer R. (ed.) *Strafverteidigung – Konflikte und Lösungen*, Wien/Graz, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 81-88.

Kadrić M. (2008) *Dialog als Prinzip. Dolmetschen, Didaktik und Praxis im Kontext empirischer Forschung*, Habilitation, Universität Wien.

Kadrić M. (2009) *Dolmetschen bei Gericht. Anforderungen, Erwartungen, Kompetenzen*, Wien, facultas.

Kadrić M. (2011) "Dolmetschen und EMRK", *Die Reform des Haupt- und Rechtsmittelverfahrens. RichterInnenwoche 2010*, Wien/Graz, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 255-266.

Kadrić M. (2012a) "Dolmetschung als Ausdruck staatlicher Fürsorgepflicht – neue Impulse durch die RL 2010/64/EU", *Juridikum* 1/12, 76-85.

Kadrić M. (2012b) "'Polizei. Macht. Menschen. Rechte'. Rekrutierung von Polizeidolmetschenden im Lichte empirischer Forschung", in Ahrens B. / Albl-Mikasa M. / Sasse C. (eds) *Dolmetschqualität in Praxis, Lehre und Forschung. Festschrift für Sylvia Kalina*, Tübingen, Narr, 93-110.

Kadrić M. (forthcoming) "Dolmetschen im Asylverfahren als Vermittlung zwischen Lebenswelten: Behördensicht und Dolmetschpraxis", in *Flüchtlingsrecht in Theorie und Praxis. 5 Jahre Refugee Law Clinic an der Justus-Liebig-Universität Gießen*, Baden-Baden, Nomos.

Kolb W. / Pöchhacker F. (2008) "Interpreting in asylum appeal hearings: roles and norms revisited", in Russell D. / Hale S. (eds) *Interpreting in Legal Settings*, Washington D.C., Gallaudet University Press, 26-50.

Kolb W. (2010) "'Wie erklären Sie mir diesen Widerspruch?' Dolmetschung und Protokollierung in Asylverfahren", *Stichproben. Wiener Zeitschrift für kritische Afrikastudien* 19/10, 83-101.

Mayer R. (2004) "Dolmetscher und Sachverständige als Richter ohne Talare", in Soyer R. (ed.) *Strafverteidigung – Konflikte und Lösungen*, Wien/Graz, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 62-71.

Pilgram A. / Fuchs W. / Leonhardmair N. (2012) *Welche Aussagen über die Migranten- und Ausländerpopulation in Wien erlaubt die Kriminalstatistik? Sozialwissenschaftliche Expertise*, Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie/Institute for the Sociology of Law and Criminology, Wien, IЯKS, 2012.

Pöchhacker F. / Kolb W. (2009) "Interpreting for the record. A case study of asylum review hearings", in Hale S. / Ozolins U. / Stern L. (eds) *The Critical Link 5. Quality in interpreting – a shared responsibility*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 119-134.

Pöchhacker F. (2009) "KrankenhausdolmetscherInnen: Bedarf, Probleme, Perspektiven", in Rásky E. (ed.) *Gesundheit hat Bleiberecht. Migration und Gesundheit. Festschrift zum Anlass des 10-jährigen Bestehens des Ambulatoriums CaritasMarienambulanz in Graz*, Wien, facultas,117-123.

Pöllabauer S. (2005) *"I don't understand your English, Miss". Dolmetschen bei Asylanhörungen*, Tübingen, Narr.

Pöllabauer S. / Andres D. (2009) *Spürst du, wie der Bauch rauf – runter? Fachdometschen im Gesundheitsbereich*, München, Martin Meidenbauer.

Pöllabauer S. / Prunč E. (eds)

(2003) *Brücken bauen statt Barrieren. Sprach- und Kulturmittlung im sozialen, medizinischen und therapeutischen Bereich*, Graz, Selbstverlag, Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft.

Rabussay C. (2011) "Das Recht auf Übersetzungshilfe vor dem Hintergrund der RL 2010/64/EU und des Budgetbegleitgesetzes 2011", *Richterzeitung*, n. RZ 2011, 263-271.

Soyer R. (ed.) (2004) *Strafverteidigung – Konflikte und Lösungen*, Wien/Graz, Neuer Wissenschaftlicher Verlag.

Soyer R. (2006) *Kriminal_Politik. Kritik statt Dogmen*, Wien/Graz, Neuer Wissenschaftlicher Verlag.

Stanek M. (2011) *Dolmetschen bei der Polizei. Zur Problematik des Einsatzes unqualifizierter Dolmetscher*, Berlin, Frank & Timme.

Yücel K. (2010) "Übersetzen bitte nur im Hinterzimmer", *taz*, September 1st.

Common ground in LIT research and training: the Antwerp case

HEIDI SALAETS
KU Leuven
University of the Free State, Bloemfontein

1. Introduction

The results of the *Status Questionis* questionnaire published in 2008 as part of the AGIS 2006 project (Hertog/van Gucht 2008) can be called impressive in several ways: first because of the massive preparation work required for the questionnaire and the number of questionnaires that was sent (1119) in 27 Member States of the EU. Second, because it is astonishing to see the rather poor response rate (194), mainly of professional respondents, while the governmental respondents mostly remained silent: only 13 out of 27 Member States sent in governmental reactions to the questionnaire.

But most striking to us is the core conclusion of the survey which reads as follows, still in 2008:

> The core conclusion of this survey on the provision of legal interpreting and translation in all Member States is twofold. Firstly, the survey shows that sufficient legal interpreting and translation skills and structures are *not yet* in place to meet these goals. Secondly, it shows a process of development to do so *is* in progress across the EU, albeit still variable in coherence, quality and quantity. (Hertog/van Gucht 2008: 189)

The objective of this article is to explain how continuous research in collaboration with others remains the only way to move forward and to find a common

ground for implementing "sufficient legal interpreting and translation skills and structures" that are most necessary in all EU member states. Our goal is not to show how other member states should proceed, but to describe how in Antwerp the research projects in collaboration with DG Justice have contributed to where we stand now, although we have experienced trial and error phases. At the same time, we are fully aware of the fact that there is still a lot of work to do, that fighting for quality and recognition of the LIT profession is a never-ending process and that ongoing research will further provide the impetus to ensure basic rights to all citizens in the EU in the best possible way.

In the first section of the chapter, we will illustrate how the LIT training programme in Antwerp was built, starting from the GROTIUS projects.

In the second section, it will become clear how the GROTIUS projects have led to the AGIS projects with the *Status Quaestionis* publication as a result that "focuses particularly on one such fundamental procedural safeguard, the right to access to justice across languages and culture or in other words, the right to a free interpreter and the translation of all relevant documents in criminal proceedings" (Hertog/van Gucht 2008: 1). The statements and results of the rather poor – or at least incoherent and very variable – legal translation and interpreting standards in the EU Member States were considered as the starting point for the creation of EULITA, the European Legal Interpreters and Translators Association.[1] These important steps in ensuring equal access to Justice for EU-citizens in all Member States illustrated that the right path was already paved, but at the same time they have also unfolded the necessity to continue on this path.

The Directive 2010/64/EU[2] on the right to interpretation and translation in criminal proceedings will be highlighted in the third paragraph as a giant step forward. For EULITA, a newborn association, this became the incentive to coordinate the TRAFUT[3] project. The project underlines the necessity to streamline previous efforts by managing a systemic quality provision through transposition of the Directive in national legislation as well as through national registers of legal interpreters and translators, codes of ethics and modern communication technologies. These research results will be applied to the situation in Antwerp and by extension in Flanders and Belgium.

Simultaneously with the TRAFUT project, the *Building Mutual Trust* publication (Townsley 2011) reports on impressive common research efforts of no less than seven Member States of the EU between 2008 and 2011 (Belgium, Denmark, Germany, Italy, Romania, Spain and the UK). We will therefore illustrate how this framework project for Implementing EU Common Standards in Legal Interpreting and Translation was of capital importance for the Antwerp training programme.

---

1 EULITA: http://www.eulita.eu/.

2 EU directive 2010/64/EU (English version), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:en:PDF.

3 http://www.eulita.eu/sites/default/files/TRAFUT%20-%20final%20report.pdf.

Before coming to our overall conclusion, the most recent projects will be described in section four: they prove that specific needs in the changing European (but also global) legal context have surfaced, like new technologies for remote interpreting (AVIDICUS)[4], specific training for interpreter-mediated questioning in the pre-trial phase (ImPLI)[5], close collaboration of all professionals involved in interpreter-mediated questioning of minors (Co-Minor IN/QUEST)[6], QUALITAS[7] on Assessing Legal Interpreting Quality through Testing and Certification, JUSTISIGNS (on Sign Language interpreting in legal settings) and last but not least specific and efficient training models for interpreters of LLD (Languages of Lesser Diffusion) that will be designed in the recently approved two-year TraiLLD-project (Training in Languages of Lesser Diffusion) and that will have a duration of 24 months, starting from March 2014. These are all aspects that are or will be integrated in the Antwerp training programme of LIT, or in modules that are not mandatory, but only meant for those LITs who want to specialize in specific areas.

2. GROTIUS and the LITs programme in Antwerp

The initial objective of GROTIUS I (98/GR/131) was "to constitute minimum benchmarks of training and practice standards which, if followed by each member state, would provide a basis for equivalent standards throughout the EU" (Hertog 1999: 14).

This was in any case very much needed in Belgium: reading Rosiers (2006: 50), we learn that following the research of Vanden Bosch, there was no legal protection of the LIT profession, nor any description of norms or quality claims. Rosiers (2006: 50) however adds that "in spite of this lack of legal ground for the LIT profession and low remuneration, many LITs try to do their job as well as they can with a lot of goodwill. However, there is no quality guarantee, so to speak" (our translation).

Unfortunately, the first gap in the law that Vanden Bosch is referring to is still there: the LIT profession is not protected, which means that anybody can present himself as a LIT and even when lack of competencies or bad conduct can be demonstrated, no legal instruments are available against this person (ImPLI 2012, *Final Report*, 59-60 & 73-74).

4 AVIDICUS (JLS/2008/JPEN/037), http://www.videoconference-interpreting.net/BraunTaylor2011.html).

5 ImPLI (JUST/2010/JPEN/AG/1562), http://www.arts.kuleuven.be/home/english/rg__interpreting__studies/research-projects/impli/index.

6 CO-Minor-IN/QUEST (JUST/2011/JPEN/AG/2961), http://www.arts.kuleuven.be/home/english/rg__interpreting__studies/research-projects/co__minor__in__quest/index.

7 QUALITAS, http://www.qualitas-project.eu.

Fortunately, training modules following practice standards were successfully implemented in the academic year 2000-2001 and still exist. The training programme is the result of collaboration between legal actors in Antwerp, i.e. the Court of First Instance (*Rechtbank van Eerste Aanleg/Tribunal de Première Instance*), the Antwerp bar association, the Antwerp police and what was at that time Lessius university college and is now part of the Faculty of Arts at KU Leuven. It aims at the training of new LITs but also of LITs who were sworn-in before 2000. Until that time there was no quality control whatsoever, with regard to the authenticity of degrees, the linguistic knowledge of the working languages of a LIT candidate, or translator or interpreter skills as such. Future LITs were accepted or rejected by the general assembly of the Court of First Instance, and afterwards the accepted LITs were invited to come to Antwerp to be sworn in. Subsequently, the new LITs did not receive any guidelines or rules on how to behave or which rules to follow. The only legally binding form they received was the one with the rates of pay (Rosiers 2006: 52).

Today, after a series of changes both in admission procedures and assessment procedures, the programme consists of the components described below.

In a first stage, admission exams are organized because classes are monolingual and taught only in Dutch, so there are no language courses as such (neither in Dutch nor in the several foreign languages of the candidates). For both languages (FL and Dutch) there are oral and written tests at B2 level (CEFR) where a minimum score of 80% is required to be admitted to the LIT training programme. An exception is made for people with a BA and/or MA diploma in philology or in translation/interpreting studies. Five modules are taught, i.e. legal system and ethical code, legal Dutch and terminology, legal methodology and sources of law, legal interpreting, legal translating and police module, for a total amount of 150 hours; at the end, the following exams are compulsory for all candidates: a written exam for law studies, terminology and methodology and, according to the choice of the candidates (to become a legal translator and/or legal interpreter), for the translators there is a written exam that consists in a recognition test (recognize (in)correct translations), a revision test of legal translations and the concrete, autonomous translation of a legal text. All tests are in both directions (FL-Dutch); interpreters have to interpret in a role play with a legal actor (also the assessor for Dutch, legal knowledge and professionalism) and a client (who is also the FL assessor) and are screened not only for linguistic knowledge, but also for the following interpreting techniques: short consecutive, long consecutive, whispered simultaneous interpreting and sight translation.

The programme is presented here in a nutshell: for further and more detailed information, see the website of the LIT programme in Antwerp.

Building on the achievements of GROTIUS I, GROTIUS II (2001/GRP/015) aims at disseminating the achievements of GROTIUS I to all member states and wants to start dissemination in candidate countries, so as to continue to discuss the main issues of GROTIUS I (training, codes, certification, working

arrangements and interdisciplinary arrangements) in a wider EU forum and derive from this discussion a comprehensive quality trajectory in LIT, not only in individual member states but throughout the whole EU (Hertog 2003: 10).

GROTIUS II shows how, thanks to these projects, solid networks have been built up and the final conference of the project demonstrates that even specific issues like Sign Language and the debate on codes of ethics and good practice were tackled already ten years ago; it also presents a concrete example of a model of implementation of a quality trajectory in the Netherlands.

In this respect, the Netherlands and Belgium (Flanders, Antwerp) have played – although with trials and errors – an important pioneering role for other member states, and it is thanks to the exchange with the network partners of different member states that quality trajectories have been improved and new insights about specific needs are gained.

3. AGIS and the training of legal actors

In the preface of GROTIUS II, Erik Hertog writes that "GROTIUS indeed is not the end, as is signaled by the Commission itself by initiating a new framework program called AGIS that shares many of the GROTIUS aims and concerns" (Hertog 2003: 11).

The first AGIS project (JAI/2003/AGIS/048) is definitely a step forward, as we can read in the proceedings of the project, called *Instruments for lifting language barriers in intercultural legal proceedings*:

> It contains viewpoints and practical ideas for members of the judiciary working with interpreters and translators. It builds on the European Commission's Proposal for a Framework Decision on certain procedural rights applying in proceedings in criminal matters throughout the European Union, published in 2004. The authors of the articles in this book presented their opinion on several articles of the Proposal and put them in the perspective of their own practice and country. (Keijzer-Lambooy/Gasille 2005: 3)

A striking element in this publication is the fact that the project partners have taken a look outside the EU borders, exploring the right to interpretation and translation in criminal proceedings not only in Norway, but also in the United States. This could only contribute to the seriousness and the constructive thinking to accomplish a mature Framework decision.

It is very stimulating to see that what has started modestly in GROTIUS under "Possibilities" (the title of Part II in the proceedings) and a round table during the Grotius conference programme (14-16 November 2002) with amongst others Loraine Leeson as an academic and practitioner in sign language, has now become a large part of the proceedings dedicated to vulnerable groups of citizens involved in criminal proceedings: no less than three chapters are

dedicated to sign language interpreting in the court. The contribution of Helga Stevens – a deaf member of the Flemish Parliament and Senate in Belgium – in this regard is (already) clear from the title: "Justice must be seen to be done" (Stevens 2005: 77-83).

The most obvious and clear-cut evolution from GROTIUS to AGIS is the fact that more and more legal actors – members of the judiciary, police or ministries of Justice – are involved in the complex process of reflection on procedural rights in criminal proceedings. As a result, all parties involved in criminal proceedings – not only language specialists such as translators and interpreters – recognize from now on that language barriers can hinder equal access to justice and thus equal treatment.

All these members of the judiciary system "formed a network that created awareness of each other's position in legal proceedings, paving the way for equal treatment of suspects, irrespective of language barriers" (Keijzer-Lambooy/Gasille 2005: 1). In other words, the raising of awareness finally starts to gain ground.

In Antwerp, this awareness is translated into concrete actions: the police module becomes a "real-life" experience where police officers meet the would-be LITs and teach them about "police life" and interviewing techniques, exchange rules of the ethical code, but they themselves also learn about the difficulties that translators and interpreters are confronted with. This fruitful exchange of ideas is then summarized in role plays that imitate scenarios of every day police work.

Moreover, police trainers such as those at police schools inform us that they started to create awareness through short introductions on the interpreter-mediated interview, if possible with role plays. But they admit there is still a long way to go: the total course time dedicated to interviewing techniques is limited to about 20 hours, so little time is left to introduce the LIT's intervention and role. Role plays are artificial since police schools do not have interpreters that can be assigned this "real life" role.

The same goes for other legal actors such as judges, lawyers, investigating judges and so on: occasionally a training day, workshops or role plays are organized but there is still no systematic training for awareness raising amongst the users of LIT services in the judiciary.

We will come back to this later in this contribution, but Ann Corsellis in her conclusion phrases perfectly what is at stake:

> It is inevitable that legal services and linguists are going to have to work together, so we might as well programme ourselves to succeed, rather than to fail, in our important tasks. We are all, I fear, coming to a point where the pressures of a multi-cultural, multi-lingual society have overtaken the structures and skills we currently possess. (Corsellis 2005: 133)

As stated before, the *Status Quaestionis* publication (as a result of AGIS II, namely AGIS JLS/2006/AGIS/052) wanted to check "the state of play in the field". The full title of the publication says it all: *Questionnaire on the Provision of Legal Interpreting*

and Translation in the EU and we consider it a turning point in that everybody involved in LIT has been jolted awake by it: the equal access to justice in criminal proceedings was described as far from ideal, if not rather poor, although some steps in the right direction had been taken. The issue, however, is not (yet) of great interest in the different Member States, which is reflected in the low response rate.

The recommendations of the authors on the necessity to move forward are very clear and explicit:

> 1. The competent authorities, in each Member State, should have their attention drawn again to the relevant legal and good practice requirements in relation to legal interpreting and translation. They should also be encouraged to pass that information down to legal service practitioners […]
>
> 2. Relevant data should be collected, collated, analysed and disseminated as a basis for nationally co-ordinated and informed future planning for meeting requirements in relation to legal interpreting and translation, and to monitor progress. (Hertog/van Gucht 2008: 191)

It is here that the networks created thanks to the previous projects joined forces and decided to create EULITA, the organisation that wants to bring together professional associations of LITs, as well as general translation and interpreting associations with LITs as their members, or all individuals committed to the legal domain and its quality improvement in Europe. With joint efforts, EULITA constantly wants to take to heart these recommendations, as we can read in its mission statement. We believe it must be explicitly quoted here to underline the strength of the words and intentions:

> EULITA is committed to promoting the quality of justice, ensuring access to justice across languages and cultures and thus, ultimately, guaranteeing the fundamental principles of human rights as enshrined in the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms.
>
> EULITA is further committed to promoting quality in legal interpreting and translation through the recognition of the professional status of legal interpreters and translators, the exchange of information and best practices in training and continuous professional development and the organisation of events on issues such as training, research, professionalism, etc. thus promoting judicial cooperation and mutual trust by the member states in each other's systems of legal interpreting and translation.
>
> EULITA, finally, aims to promote cooperation and best practices in working arrangements with the legal services and legal professionals. (http://www.eulita.eu/mission-statement).

If we "translate" the birth of EULITA to the daily practice in the Antwerp interpreters training programmes, we can see that the EULITA website is an established reference not only for all LIT students, but also for students of the

Master in Interpreting at the KU Leuven Antwerp Campus to show them how research efforts continuously contribute to improving best practices in the field.

The *SQ* publication has to be considered an eye-opener for having helped to found EULITA. Likewise, the very explicit recommendations of the *SQ* that were mentioned earlier have certainly paved the way for the EU Directive 2010/EU/64, a document of capital importance to more equal justice for every citizen in the EU.

4. Directive 2010/64/EU, BMT and TRAFUT

The Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation of essential documents in criminal proceedings hardly needs introduction: everybody can find the full text in the language of his Member State through the Official Journal of the EU. The Directive clearly does more than stating these rights as such: it explicitly mentions the same rights for people "with hearing or speech impediments" (Art. 2 (3)); it wants Member States to meet the costs of interpretation/translation (Art. 4) to avoid a situation where the most vulnerable are not able to afford an interpreter/translator and see their right to justice denied; it furthermore requires a transparent quality control mechanism (article 2 (5), (8); article 5 (1)) of the Member States through record keeping (article 6) and training (article 7).

The Building Mutual Trust[8] publication (Townsley 2011) reports on common research efforts of no less than seven EU Member States (Belgium, Denmark, Germany, Italy, Romania, Spain and the UK) on how to efficiently implement a qualitative training programme. This framework project for Implementing EU Common Standards in Legal Interpreting and Translation was of capital importance for the Antwerp training programme and certainly not only for Antwerp, considering the broad dissemination activities of the BMT partnership with a final conference, a written publication and an electronic publication accessible to everybody as well as an extremely useful website.

The different chapters of the BMT publication allow everybody to build a consistent training programme that in Antwerp (where it was implemented already in 2000) has proven to be effective, although continuous exchange of best practices and updates have been and remain necessary: the benchmark core competencies for LITs allow the implementation of core modules for LIT training such as knowledge of legal systems, transfer skills, professional code of ethics and so on. Continuous improvement has been made in Antwerp in selecting candidates for the LIT training and in the assessment of those core competencies from 2009 on, with trial and error phases, until 2012 when a more reliable and

8 BMT (Building Mutual Trust) website (general), http://www.buildingmutualtrust.eu, http://www.buildingmutualtrust.eu/images/pdf/BMT%20Report.pdf.

valid testing was introduced which underpins a solid assessment procedure. Given the limited space of this contribution, we refer to our presentation of this new assessment procedure and related research at the *InDialog* conference[9] in Berlin and to the book of abstracts of the conference (Salaets/Balogh 2013: 77-78) in anticipation of the final publication.

The training material chapter concretely illustrates what the different training modules can consist of and the Materials Bank offers more than 150 pages of highly valuable LIT training material in Danish, English, French, German, Italian, Romanian and Spanish (again in printed and electronic format).

What definitely still remains an ongoing challenge on the Antwerp Campus is CAIT (Computer-Assisted Interpreting Training), which of course requires time and infrastructure, two precious requisites that are not easily obtained. The same goes for the training of the trainers for LITs and the training of the members of the legal services working through LITs. The training of trainers is not yet implemented, except for an occasional workshop on the new assessment procedure. This means that trainers have to work from their own experience (resulting from their legal, linguistic, interpreting or translation background) and with written documents and publications as the only support. This also requires big efforts from the trainers – "for the good cause", because most of it is voluntary work.

The training of the members of the legal professions to learn to work with interpreters and translators also exists but is equally sporadic and does not yet happen on a long-term structured base.

There is a very simple explanation for this basic lack of training for members of legal professions, which again has to do with time: it is not easy to find occasions for gathering professionals of the legal and pedagogical domains (police, lawyers, judges, and also trainers, linguists, terminologists etc.). To take them away from the shop floor, their daily busy agendas and professional occupations is not an easy task. Therefore, we plead for the implementation of training sessions on working with interpreters for all professions in the society (be it in the asylum context, for social work, in medical contexts, in the legal system etc.) during their training at University in Social Sciences, Medicine, Law, Communication Sciences, and so on (Salaets 2012: 191-203). Since we live in a global world where people (will) continuously move from one continent or country to another – not only for economic or safety reasons but also for other purposes like travelling, health care and so on –, the students of today and thus professionals of tomorrow, have a very high chance of getting in touch with people that do not speak one of the languages they master. Moreover, the question is much more complex than "mastering a language". Here it seems fitting to mention the acronyms BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) and CALP[10] (Cognitive Academic

9 15-16 November 2013, http://www.indialog-conference.com/programme.php.

10 BICS and CALP, http://www.wce.wwu.edu/Resources/CIRCLE/Articles/Jim%20Cummins.pdf.

Language Proficiency), introduced by Jim Cummins in 1979 and "intended to draw attention to the very different time periods typically required by immigrant children to acquire conversational fluency in their second language as compared to grade-appropriate academic proficiency in that language".

Although the terminology and acronyms strictly speaking come from the pedagogical and language learning domain – where they have also been criticized – they are frequently used to refer to the different levels of language mastery in daily conversations where one can manage to make himself understood with a reduced set of vocabulary, syntax knowledge etc., versus the more specialized language an individual needs to exactly describe a witnessed scene to a lawyer or to explain to a doctor during a visit what exactly is going on or which specific part of the body is injured etc., just to give a few concrete examples. The moment a conversation becomes slightly technical or more specific and goes beyond everyday talk, professionals can encounter serious problems in providing the same service, just like they would when speaking with somebody who shares their mother tongue. Creating awareness amongst the professionals of this very delicate situation and the risk of decreased service appears to be a process that moves at an extremely slow pace.

The TRAFUT project (JUST/2010/JPEN/AG/1549) meets the needs that exist for effectively exchanging good practices, for models and recommendations regarding the Directive 2010/64/EU, for all stakeholders: the European Commission DG Justice, the Secretariat of the EU Council, the European Court of Justice, the European Court of Human Rights, the European Criminal Bar Association, the Council of Bars and Law Societies in Europe, the European Forum of Sign Language Interpreters, along with many judges, prosecutors, lawyers, professional associations of legal interpreters and translators, academics and trainers.

In their final report, the TRAFUT partners sum up the most salient features that came out of the presentations, i.e. the transposition of the Directive into national law, the issue of cost and quality, the issue of a national register of LITs, the use of modern technology, and (further) training of both legal professionals and LITs.[11]

Of course, some of these elements go beyond the power and policy of an individual university or campus, like KU Leuven Campus Antwerp: we continuously try to observe quality control in training, take care of the practical organization of training intitiatives with all parties involved, reflect on the implementation of available modern communication technology and so on. On the other hand, we do not have any legal or decision power to have the 2010/64/EU Directive transposed into national law: at the time of writing this paper, Belgium had not met the deadline of 27 October 2013. We can now only put pressure on the Ministry of Justice to take up the matter before the report date, due on 27 October 2014!

11 http://eulita.eu/sites/ default/files/TRAFUT%20-%20final%20report.pdf, pp. 8-9.

The same goes for cost issues: it is up to the stakeholders to store and archive data on interpreting and translation hours, needs, costs etc. to build a policy on that basis.

Finally, a national register of LITs is a basic requirement we in Antwerp have been pleading for since the start of the projects (in 2000). Especially in a small country like Belgium, a national register is indispensable, with two language frontiers and thus three linguistic zones (Flemish – French – German), not to mention sign language as an official language. As long as every judicial district in Belgium lays down different criteria to train (or not train) LITs, to hire professional (or ad-hoc) LITs, to control (or not control) quality, as long as there are no standard criteria in admission procedures for the entire legal system in Belgium, Antwerp will remain an island and all the efforts are sometimes perceived as carrying coals to Newcastle. Still, as the expression goes: standing still means falling behind, so moving ahead is the only option.

5. Challenging research and practice

One of the necessary steps forward is the use of new technology in LIT, in training as well as in practice. This has been shown through the AVIDICUS I (2008-2011) and II (2011-2013) projects, and is still ongoing with the new AVIDICUS III project (2014-2016). The reason for the long period of implementation of these significant programmes is obvious: remote videoconferences in criminal proceedings are a highly complex matter, but they have become a crucial and more widely used instrument.

> The use of videoconferences (VC) in criminal proceedings, especially for hearing witnesses or experts, has been allowed under EU legislation since 2000 (Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between EU countries, Art. 10). A 2008 survey by the European working group on e-Justice shows that VCs are now widely used in criminal proceedings to speed up cross-border cooperation, reduce costs and increase security. (http://eulita.eu/avidicus)

The efficiency and availability of VCI (videoconference interpreting, e.g. the hearing of a person at a distance with the interpreter at either one of the locations) and RI (remote interpreting, with the interpreter not physically present)[12] has been studied thanks to a survey-based approach and a series of empirical studies in the AVIDICUS projects. It has been put forward for time and cost-saving reasons, for security reasons (no transportation of people is required) or for solving the lack of availability of qualified interpreters, especially in LLD (Languages of Lesser Diffusion).

12 See further definitions: http://www.videoconference-interpreting.net/iDefinitions.html.

The outcomes and conclusions of the research are not straightforward and this should not come as a surprise. In interpreting quality issues (compared to face-to-face LIT in the empirical study material of the project), there are a lot of possible technical obstacles that must be tackled or at least faced like image quality (at the local and remote sites), sound quality, possible technical incompatibility, number and distribution of participants, rapport with the remote interlocutors, communication management and the working environment, all of which makes the project partners conclude:

> At present, until further research has been conducted, video-mediated interpreting should only be used for low-impact crime and short procedures (http://eulita.eu/avidicus, see: Avidicus outcomes report to the e-justice group).

Recommendations are then formulated in the same report for public/judicial services, legal practitioners, police officers and interpreters on how to proceed when working with VC or in remote settings. In this regard, the complete publication of the project is of utmost importance and can be consulted electronically (http://www.videoconference-interpreting.net/BraunTaylor2011.html) or in printed form (Braun/Taylor 2012).

For the Antwerp training programme, there is still a lot of work ahead: the training chapter (Braun/Taylor 2012: 233-288) which aims at "raising awareness of the novel forms of video-mediated interpreting" and "to provide opportunities for hands-on practice of different forms of video-based interpreting" has not yet been implemented in the LIT program; this is to say that the introduction of a hands-on practice module is among the aims of the organizers.

In the meantime, the UNITI partners (University Network of Interpreting Training Institutes)[13] wanted to put into practice one of the purposes of their cooperation agreement – i.e. to be a network for exchange of research and other forms of cooperation – and decided to answer a call for proposals regarding the 2010/EU/64 Directive.

The result of this cooperation was the ImPLI-project (Improving Police and Legal Interpreting, JUST/2010/JPEN/AG/1562) a small-scale project (18 months) with a very concrete focus on pre-trial since this is the key phase to allow a fair trial with equal access for everybody. The objective of the project is twofold:

- to give interpreter training institutes the opportunity to better understand the interviewing techniques developed by police, customs and prosecution and so enhance their training methods
- to inform police and prosecution officers about interpreting techniques and how they can help interpreters in their jobs provided they are properly implemented.

13 UNITI network, http://www.arts.kuleuven.be/home/english/rg__interpreting__studies/research-projects/impli/index.

The outcomes of the project have proven to be very useful to interpreting research and practice, as is the case in the Master in Interpreting curriculum as well as in the LIT program at KU Leuven Campus Antwerp.

The final report is a useful source of information for students in two ways: the thematic chapters give an overview of the themes that matter in legal interpreting – such as interpreters' recruitment, the role of the interpreter and its perception in the police context, just to name a few – while the country sections give an overview of every participating Member State (Belgium/Flanders, France, Germany, the Czech Republic, Italy and the UK/Scotland) as far as LIT is concerned (training, quality control mechanisms, working conditions, remuneration, interviewing formats and so on). A very convenient instrument in the final report are the country tables that give a very quick, but detailed overview of the LIT situation in the five partner countries.[14]

Another deliverable of the project has turned out to be a very useful pedagogical tool that is used in Antwerp in the interpreting programmes and police schools, i.e. the six educational films on how to proceed in an interpreter-mediated questioning of a witness, suspect and victim.[15]

Finally, the future promises more exciting evolutions in LIT in the sense that the ongoing or forthcoming projects announce a new trend in the existing training programmes: the trend of high expertise and increased specialization.

In that sense, the Co-MINOR-IN/QUEST project (JUST/2011/JPEN/AG/2961) – the acronym stands for cooperation in interpreter-mediated questioning of minors – focuses on the rights of victims following the 2012/29/EU Directive.[16] More specifically, in article 7 it is stated that in criminal proceedings an interpreter must be provided when the child victim and the legal practitioner do not speak the same language. However, the right to interpretation and the right to be heard also extend to interview situations involving child witnesses and suspects. It is obvious that these painful situations for minors become extremely delicate and complex when they see not only the interviewer (e.g. a police officer, an investigating judge, or a lawyer) in the room, but maybe also a support person, a psychologist/social worker and a fourth or fifth person, i.e. the interpreter, when the minor happens to be in a country whose language he does not speak. To the partners of the project, it seems necessary that the different parties involved in interpreter-mediated questioning of minors in the pre-trial phase get to know each other better, because it is precisely this stage that is capital for the rest of the criminal proceedings. Moreover, for obvious psychological reasons, this interview is often the first and final questioning. Trying to understand how different professionals can collaborate in the best possible way during an interview with

14 http://www.isit-paris.fr/documents/ImPLI/Final__Report.pdf, pp. 58-71.

15 http://www.youtube.com/playlist?list=PLx15JSWFqoqCm5ycG6CKzxAQHE-YfrgIj.

16 EU Directive 2012/29/EU (English version), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF.

a minor was the main aim of a workshop in May 2012. During this workshop, the police officer as well as the judge, lawyer, social worker, psychologist and the interpreter tried to identify and explain to the others what their ways of working and their specific needs are. They also formulated questions, doubts and criticisms mostly concerning the other professionals involved in the interview. The reasons for these criticisms or doubts often lie in the fact that professionals know their own job very well, but know little about what the others are doing, e.g. the police officer knows very well which interviewing technique he wants to apply in a certain situation while the interpreter is not aware of that. Or vice versa, the police officer thinks that the interpreter is a kind of machine: you push the button and he translates literally what has been said. The ultimate goal is of course to transform this situation – which is by definition frightening and unpleasant for the minor – into an experience in which he gets the feeling he can express himself freely, surrounded by a team of professionals working together to achieve the best possible results for the minor in the first place, without any additional stress caused by tensions in the interview room.

Subsequently, a survey was conducted in the countries of the project partners (Belgium, France, Hungary, Italy, the Netherlands and the UK/Scotland) to obtain information about the needs and doubts of the professionals and practitioners involved in interpreter-mediated questioning of minors. Once these findings have been mapped, they will be the foundation of a more professional approach towards minors in criminal proceedings when they do not speak the language of the judicial zone/system (well enough) to be ensured a fair trial. In the future, these insights will be used as a basis to design highly-specialized training for LITs experts in questioning minors.

The most recent project (running from March 2014 to March 2016) wants to tackle an urgent problem LIT is confronted with: in all member states, in order to comply with Article 5 (2) and Article 6 (3) of the European Convention, with the European Charter and with Directives 2010/64/EU (on the right to interpretation and translation), 2012/13/EU (on the right to information) and 2012/29/EU (on victims' rights), there is a need to provide appropriate quality in legal interpreting for LLD (languages of lesser diffusion). Especially because of the current scale of migration – not only within the EU but also to and from third countries – and multilingualism in Europe, there is a growing demand for interpretation in legal proceedings. Multilingual situations are likely to become so frequent in this context that the training of legal interpreters for languages of lesser diffusion needs to meet certain standards so as to guarantee good quality interpreting afterwards.

The aim of the TraiLLD-project (Training in Languages of Lesser Diffusion - JUST/2013/JPEN/AG/4594) is to share expertise in training legal interpreters among the project partners and in this way to design a new methodology and strategy that focuses on how to train these LLD interpreters. However, all partners are still confronted with differences in quality between interpreter

training for main/traditional languages and the one for LLD. To eliminate these quality differences with interpreters of the main languages, we will for instance test a framework of best practices in training methodologies.

The main objective is to formulate and disseminate recommendations for all member states – through description of models and guidelines for future training in LDD – to ensure fair trial, also for speakers of LLD. The ultimate goal is to be able to implement an LDD-training at KU Leuven Campus Antwerp, based on the demand for LLD-interpreters in Belgium.

It is obvious – since quality is a returning issue in interpreting and since reliable and valid assessment is a tool to grade this quality – that the QUALITAS project has to be mentioned because it focuses on Assessing Legal Interpreting Quality through Testing and Certification. Since the project has not been concluded yet, the activities of the partners in workshops and consortium meetings, the provisional results and/or deliverables can be found on its website.

Finally, a new specific project on the use of Sign Language and SL interpreters in criminal proceedings will start in 2014, with the title Justisigns. While the website of Justisigns is under construction, information on all the recent projects can always be found on the website of the Interpreting Studies research group at KU Leuven.[17]

6. Conclusion

By giving an overview of some of the main EU-projects supported by DG Justice that KU Leuven Campus Antwerp (formerly Lessius) has participated or is participating in as coordinator or partner, we wanted to show the importance of research, the usefulness of sharing expertise and how it improves best practices in the field.

The Justisigns project – to mention only one project – is an excellent example of the importance of the interconnection between research, research outputs and best practices: it shows how the chapter in the Grotius publication at the beginning of this century with the modest title "Possibilities" (where sign language is only mentioned occasionally), has received growing – and well deserved – attention to become an "autonomous" issue in research on LIT through a research project.

It must be added that this description only provides a quick overview of a tradition that has already lasted for almost 15 years, focusing mainly on interpreting. Other projects with an emphasis on legal translation are not mentioned here.

The salient point of this summary is that the outcomes and results of this research have resulted in tangible products in LIT practice: these range from

17 http://www.arts.kuleuven.be/home/english/rg__interpreting__studies/.

an entire training course to some awareness raising training classes (at least), or modules for all participants of the legal field; strategies and materials for trainers; available databases, websites and freely accessible documents on interpreting research, training and practice in the legal field; educational films; well-considered selection and assessment procedures; new technologies for LIT; growing specialization and expertise e.g. LIT in LDD, for minors and so on.

However, this does not mean that everything has already been accomplished: there is still a long way to go in awareness raising, mostly among national and local authorities. They have to be convinced that European directives have to be transposed in national legislation to meet the requirements that are stipulated there, i.e. the right to interpretation and translation in criminal proceedings.

They have to be convinced that quality control is one of their competencies that can be accomplished through research and training organized by academia.

They also have to be persuaded that one of the pillars of quality assurance consists in the protection of the LIT profession through proper legislation and a national register.

In short: dissemination has to be more persistent and wider; in particular, it has to go far beyond academia and a selective group of enthusiastic legal actors that "fight for the good cause". Dissemination of research results, best practices and awareness raising have to reach everybody who is involved in criminal proceedings, not least the authorities, because all actors involved are equally responsible for (un)equal access to Justice if people can(not) be heard because of communication problems.

REFERENCES

Braun S. / Taylor J.L. (eds) (2012) *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, Antwerp, Intersentia.

Corsellis A. (2005) "Interdisciplinary conventions & toolkits for legal services", in: Keijzer-Lambooy H. / Gasille W.J. (eds), *Aequilibrium. Instruments for Lifting Language Barriers in Intercultural Legal Proceedings. EU project JAI/2003/AGIS/048*, Utrecht, ITV, Amsterdam, SIGV, 121-134.

Hertog E. (ed.) (1999) *Aequitas. Access to Justice across Language and Culture in the EU. Grotius I (98/GR/131)*, Antwerpen, Lessius Hogeschool, Departement Vertaler-Tolk.

Hertog E. (ed.) (2003) *Aequalitas. Equal Access to Justice across Language and Culture in the EU. Grotius project 2001/GRP/015*, Antwerpen, Lessius Hogeschool, Departement Vertaler-Tolk.

Hertog E. / van Gucht J. (eds) (2008) *Status Questionis. Questionnaire on the Provision of Legal Interpreting and Translation in the EU. AGIS project JLS/2006/AGIS/052*, Antwerp/Oxford/Portland, Intersentia.

Keijzer-Lambooy H. / Gasille, W.J. (eds) *Aequilibrium. Instruments for Lifting Language Barriers in Intercultural Legal Proceedings. EU project JAI/2003/AGIS/048*, Utrecht, ITV, Amsterdam, SIGV.

Rosiers A. (2006) "Zoeken naar een oplossing: een proefproject in Antwerpen", in Vanden Bosch Y. (ed.) *Recht & Taal. Rechtszekerheid voor de anderstalige rechtzoekende*, Antwerp/Oxford, Intersentia, 49-60.

Salaets H. (2012) "The next step in the CBI professionalization process: training the public services providers", *The Interpreters' Newsletter* 17, 191-203.

Salaets H. / Balogh K. (2013) "Valid tests and reliable assessment tools in Legal Interpreting: a test case", in *InDialog. Mapping the Field of Community Interpreting. Book of abstracts*, Berlin, ICWE GmbH, 77-78.

Stevens H. (2005) "Justice must be seen to be done", in Keijzer-Lambooy H. / Gasille W.J. (eds), *Aequilibrium. Instruments for Lifting Language Barriers in Intercultural Legal Proceedings. EU project JAI/2003/AGIS/048*, Utrecht, ITV, Amsterdam, SIGV, 77-83.

Townsley B. (ed.) (2001) *Building Mutual Trust. A Framework Project for Implementing EU Common Standards in Legal Interpreting and Translation*, JLS/2007/219, Middlesex University, Short Run Press Limited.

Comparing traditional and remote interpreting in police settings: quality and impact factors

SABINE BRAUN
University of Surrey

1. Introduction

Criminal justice services are increasingly turning to videoconference technology as a means of increasing efficiency in both national and cross-border proceedings. Video links exist between courts, police stations and prisons, and are used at different stages of proceedings. Given the current scale of migration and multilingualism in Europe, this development also concerns bilingual and multilingual proceedings, meaning that there is a need to integrate qualified legal interpreters into videoconference-based proceedings. At the same time, the current economic situation puts pressure on those responsible for interpreter deployment and poses a threat to achieving and maintaining the quality standards for interpreting set out in Directive 2010/64/EU.[1] An efficient solution for integrating qualified legal interpreters into legal proceedings is therefore crucial to ensuring the efficiency of criminal justice services and strengthening the rights of EU citizens. The multi-annual European e-Justice Action Plan (2008-2013) and Directive 2010/64/EU make explicit reference to the use of

1 *Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council on the right to interpretation and translation in criminal proceedings*. Available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0064:EN:NOT

videoconferencing in legal proceedings as a means of gaining access to a qualified legal interpreter ("remote interpreting").

However, research in different fields of interpreting shows that methods of interpreting which entail a separation of the interpreter from some or all participants create a number of challenges (see overviews in Moser-Mercer 2003; Mouzourakis 2006; Roziner/Shlesinger 2010; Braun forthcoming). Moreover, given that the use of videoconferencing technology in the criminal justice system is closely related to cost savings, Sossin/Yetnikoff's (2007: 248) point that "questions of financial resources and structures" cannot be separated "from the question of fairness and reasonableness" of judicial decision-making needs to be considered in relation to the use of videoconferencing technology for interpreting. Procedural fairness is closely linked to the quality of the communication, and in cases involving an interpreter, the quality of the interpretation is a crucial element. A sufficient quality of interpreting performance must therefore be regarded as a *conditio sine qua non* for the use of video-mediated interpreting in criminal proceedings.

At the same time, the potential benefits of videoconferencing, when appropriately used, should not be dismissed, especially at a time when the European effort to strengthen the rights of European citizens to translation and interpreting in criminal proceedings and the ensuing likely growth of demand for legal interpreting in Europe coincide – and sometimes compete – with financial constraints imposed on Public Service institutions.

It is with this situation in mind that the present chapter addresses one of the settings outlined above, i.e. the use of videoconferencing for the purposes of remote interpreting. This is the setting in which the interpreter is physically separated from all primary participants. The chapter reports on the findings of a series of studies on remote interpreting specifically in police interviews. These studies were conducted in two European research projects, AVIDICUS 1 and 2,[2] which were designed to investigate a question raised by Corsellis (2006), i.e. whether the interpreting quality that can be achieved in videoconference-based interpreting is sufficient to maintain the quality and fairness of justice.

Section 2 of this chapter describes the specific aims and the theoretical framework for the studies. This is followed by an outline of the methodological approach in section 3 and a presentation of the main quantitative findings of the study in section 4. Section 5 concludes the chapter by highlighting the main insights as well as the limitations of the study and by raising questions for further research.

2 AVIDICUS 1, JLS/2008/JPEN/03, 2008-2011; AVIDICUS 2, JUST/2010/JPEN/AG/1558, 2011-13; with funding from the Directorate-General for Justice (www.videoconference-interpreting.net).

2. Aims and theoretical framework of the study

The specific aim of the series of studies reported here was an in-depth analysis of the interpreting quality in police interviews with suspects involving remote interpreting compared to the interpreting quality in interviews using traditional interpreting, in order to assess the viability of remote interpreting in the context of criminal justice.

Whilst the main question of the AVIDICUS 1 study was to explore, for the first time, whether and under which circumstances remote interpreting is reliable enough to ensure the fairness of criminal proceedings, the follow-up study in AVIDICUS 2 sought to refine the initial findings by studying the impact of the interpreter's prior experience with remote interpreting, the impact of training, the quality of the equipment used and the set-up on the interpreting quality.

The study drew on a variety of complementary theoretical frameworks relating to communication, interpreting and videoconferencing. Using a genre-based approach to communication, the police interview with a suspect is conceptualised here as a purpose-driven communicative event with specific goals and hence specific moves and "rules" (see e.g. Berk-Seligson 2009). This implies that whilst there are different types of interview, core elements such as eliciting a suspect's version of events and asking in-depth questions constitute common "moves" in most suspect interviews. Furthermore, police interviews are understood here as instances of dyadic, i.e. two-way, communication, following basic rules of communication management, especially rules of turn-taking and alignment of the participants (Sacks *et al.* 1974; Goffmann 1981), which contribute to the meaning and the dynamics of the communication.

The use of an interpreter in a police interview inevitably changes the dynamics of the interview to a certain extent, for two reasons. The first and perhaps most obvious of these is that the type of interpreting normally required in police interviews, i.e. two-way consecutive interpreting, is a type of interpreting that gives the interpreter relatively high "visibility". Two-way consecutive interpreting is therefore normally perceived as a "triadic" situation with specific patterns of communication management, and the interpreter has been shown to play an important part in the alignment of the participants and the coordination of the talk in such situations (Wadensjö 1998; Mason 1999, 2001).

The other reason for the change in the dynamics of the communication is that interpreting is a highly strategic cognitive-linguistic process of discourse comprehension and production (Alexieva 1998; Gile 1991; Kohn/Kalina 1996; Braun 2004; Riccardi 2005) in which the interpreter forms his/her (own) understanding of the source text and produces his/her version of this in the target language. In other words, each interpreter will produce a different version. Due to the cognitive complexity of interpreting, involving multitasking (Gile 1991) and rapid decision-making (Alexieva 1998), interpreters often work at the limit of their mental capacity and have to act highly strategically to balance

different requirements such as the accuracy and completeness of the message, the appropriateness of expression and register, and the fluency and timeliness of delivery. At the same time, the specific requirements of legal interpreting (see e.g. Hale 2007; Hertog 2001, 2003; Kadrić 2001; Mikkelson 2000), for example, in terms of accuracy and completeness, impose constraints on the use of some common interpreting strategies, especially coping strategies such as generalisations or omissions of parts of the message. Legal interpreting commands special emphasis on achieving accuracy, completeness and avoidance of misunderstandings, e.g. through asking for clarification of meaning. It also requires the accurate reproduction of different registers and of features of the source text delivery, since the choice of register (e.g. colloquial language) may be as meaningful in a legal context as a stutter or hesitant delivery. Any potential change in the dynamics or meaning of the communication needs to be minimised.

As was pointed out in section 1, however, prior research suggests that in video-mediated communication and video-mediated interpreting it may be more difficult than in situations of traditional interpreting to grasp and relay meaning reliably. The challenge for the series of studies reported here was therefore to develop a methodology that would enable the researchers to isolate those problems of video-mediated interpreting that are specifically caused by the technological mediation rather than by the challenges of legal interpreting or interpreting as such. To this end, a comparative study was designed, and existing approaches to assessing interpreting quality (Kalina 2002, 2005; Pöchhacker 1994; Shlesinger 1997) were adapted to suit the needs of assessing the quality of interpreter performance in video-mediated interpreting in a legal context. The role of this prior work and the category system derived from it with the aim of analysing and assessing the quality of remote interpreting will be explained in the following section, which outlines the research methodology used in the studies.

3. Methodological approach

The AVIDICUS 1 and 2 studies of remote interpreting were based on simulations of police interviews with suspects. Each of the two studies (AVIDICUS 1 and 2) involved eight legal interpreters (French/English). Given the dual aim of the studies, which was to compare first the interpreting quality in remote interpreting (RI) with the quality in face-to-face interpreting (FTF) and then the different conditions for RI, an effort was made to implement a within-group study design, i.e. to recruit the same interpreters who took part in the original AVIDICUS 1 study for the AVIDICUS 2 tests. Six of the interpreters were available. The other two were replaced by two interpreters with a similar profile. All interpreters were professional legal interpreters with a minimum of five years' experience working for police services. Between the AVIDICUS 1 tests (December 2009) and the AVIDICUS 2 tests (May 2012), all eight interpreters had taken part in at least

one of the AVIDICUS training workshops, and had worked in several video links, e.g. by working in one of the RI hubs of the Metropolitan Police Service in London.

The other participants were police officers (English native speakers) or, in few cases where police officers were not available, role players trained to act from scripts. The role of the suspect was shared by several role players who were French native speakers. All role players had received basic instructions (e.g. not to read out the script but to keep close to it to ensure comparability of the sessions).

The communicative situation was a police interview with a suspect, and the materials (interview scenarios and scripts) and working conditions (e.g. duration of the sessions) were similar. The sessions involved four similar suspect interviews (two in AVIDICUS 1 and two in AVIDICUS 2), relating to fraud, deception, common assault and grievous bodily harm respectively. All four interviews had a similar structure (see below) and were designed to last approximately 30 minutes, but the actual length of each session was determined by the time it took to complete the interview. Two types of equipment were used: an Access Grid based VC system and a Polycom 7000 VC system. The latter provided better quality.

In each part of the study, i.e. in AVIDICUS 1 and 2, each of the participating interpreters worked in two interviews, each presenting an instance of two-way consecutive interpretation between police officer (English-speaking) and suspect (French-speaking). In AVIDICUS 1, one session was conducted using onsite interpreting and the other using remote interpreting (with the older Access Grid equipment). The sessions conducted in AVIDICUS 2 both involved remote interpreting, using the two types of equipment and set-up. This led to four comparable sets of data as shown in the table below, all based on simulations.

Project	Description of data set	Reference
AVIDICUS 1	Traditional face-to-face interpreting	FTF
AVIDICUS 1	Remote interpreting with the older equipment (Access Grid)	RI-1
AVIDICUS 2	Remote interpreting again with the older equipment (Access Grid) but after the participating interpreters had received training and gained additional experience.	RI-1b
AVIDICUS 2	Remote interpreting, using improved equipment (Polycom) and set-up (2 screens), in addition to the interpreters having received training and gained experience	RI-2

Table 1: data sets for the comparative study.

In the traditional setting, the police officer and the detainee faced each other, and the interpreter sat next to the detainee, as is common practice in police interviews in England.

In the tests using the older Access Grid system (RI-1 and RI-1b), the police officer and the detainee, who were in the "interview room", faced each other, as

in the face-to-face interviews. The relevant video images were projected onto a wall which was perpendicular to them. The interpreter was in another room and saw the relevant images on a large screen. As shown in Figure 1 below, all participants including the interpreter saw an overview of the interview room with police officer and detainee (bottom left), and close-ups of the police officer (top left), the detainee (top right) and the interpreter (bottom right).

In the test using the Polycom system (RI-2), all participants saw one large image of the opposite side, and a small picture-in-picture showing their own image. In the interview room, there were two screens, behind the officer and the suspect respectively. The screens were set slightly off to one side so that the officer and the suspect were able to look at each other and at interpreter at the same time. This was to prevent the officer and the suspect from having to turn their heads towards the screen, which had happened frequently in AVIDICUS 1 and had led to a number of problems.

Figure 1: Set-up in RI-1 and RI-1b using the Access Grid system (left) and RI-2, using the Polycom system (right).

All sessions were video recorded and subsequently transcribed as a basis for the analysis. The data were then analysed and coded using the same scheme across all four data sets. The scheme was derived from theoretical frameworks relating to genres of communication, the specifics of legal interpreting and interaction in dialogue interpreting, as well as interpreting quality (see also Braun 2013). For instance, police interviews were regarded as a specific genre of communication. In accordance with this, the interviews were divided into "moves" that are characteristic for this genre (1. Introduction – 2. Caution – 3. Preliminary Enquiries – 4. Suspect's version – 5. Police Officer's in-depth questions – 6. Conclusion). This made it possible to relate problems to the immediate context in which they occur.

Then, a set of categories was devised to analyse and code the interpreting data in terms of problems that were considered to be particularly relevant for legal interpreting. The coding scheme includes:

- Semantic or content-related categories (omissions, unnecessary additions, inaccuracies and coherence problems);
- Linguistic categories (lexical/terminological problems, idiomaticity, grammar, style/register, coherence, language mixing);
- Paralinguistic categories (articulation problems, hesitations, word-level repetition, false starts and self-repairs);
- Interaction-related categories (turn-taking problems, especially overlapping speech).

Where relevant, non-verbal/visual information (e.g. problems with gaze, being out of shot) were coded as well, especially to inform the classification of interpreting problems identified. Based on the coding, which was conducted by two researchers, a quantitative analysis was carried out, comparing all four data sets. The main quantitative findings will be reported in the next section. Additional qualitative analyses were conducted for selected aspects and are reported in Braun (2013).

4. Main results

Overview: quantification of problems

The data corpus comprised 32 interview sessions. In line with the aims of this study, the focus was on comparing absolute frequencies of the problems identified in each of the four data sets. Table 2 below shows the total frequencies and the average frequencies per VC session for each of the main problem categories in each of the four data sets.

	FTF (AVID 1)		RI-1 (AVID 1)		RI-1b (AVID 2)		RI-2 (AVID 2)		FTF / RI-1	FTF / RI-1b	FTF / RI-2
	Total	Ø per session	Total	Ø per session	Total	Ø per session	Total	Ø per session			
Omissions	68	8.5	108	13.5	87	10.9	97	12.1	159%	128%	143%
Additions	10	1.3	29	3.6	70	8.8	62	7.8	290%	700%	620%
Inaccuracies	89	11.1	110	13.8	96	12.0	88	11.0	124%	108%	99%
Coherence	34	4.3	48	6.0	38	4.8	36	4.5	141%	112%	106%
Linguistic problems	170	21.3	212	26.5	127	15.9	151	18.9	125%	75%	89%
Paralinguistic problems 1[3]	316	39.5	417	52.1	350	43.8	396	49.5	132%	111%	125%
Paralinguistic problems 2[4]	261	32.6	287	35.9	296	37.0	293	36.6	110%	113%	112%
Turn-taking	34	4.3	110	13.8	86	10.8	113	14.1	324%	253%	332%

3 Articulation problems, hesitations, word-level repetitions.

4 Self-repairs and false starts.

Table 2: Overview of quantitative results.

In AVIDICUS 1, the expectation was that the number of problems would be higher in remote interpreting (RI) than in face-to-face interpreting (FTF) in all categories, and this expectation was confirmed by the analysis, albeit, as discussed in Braun/Taylor (2012a), Braun (2013) to varying degrees.

The outcome of the comparison between AVIDICUS 1 and 2 data sets is more complex. The first point to note is that the data obtained in AVIDICUS 2, i.e. R1b (old equipment and setup, but training and experience) and RI-2 (new equipment and setup in addition to training and experience), show a tendency to behave more like the data from FTF than in the original data set RI-1. The number of inaccuracies, for example, is highest in RI-1 (110), while RI-1b and RI-2 (96 and 88 respectively) approach the level of FTF (88). This general tendency can also be seen in Figure 2 below, which provides a graphical representation of the total numbers of problems shown in Table 2.

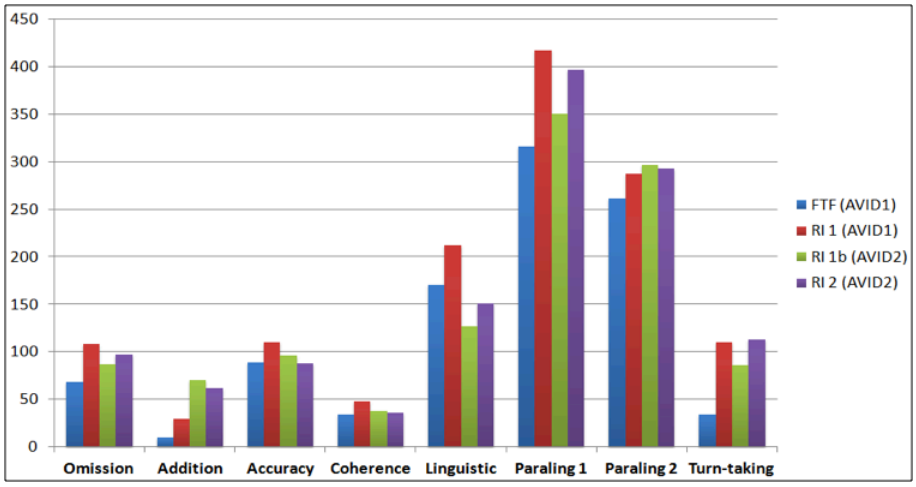

Figure 2: Graphical representation of main quantitative results.

The following subsections will briefly discuss the main groups of problems, i.e. semantic or content-related problems as well as linguistic, paralinguistic and turn-taking problems.

Content-related problems

As far as content-related problems are concerned, face-to-face interpreting was distinct from all three conditions of remote interpreting. The mean score for the number of content-related problems in FTF was significantly lower than the mean scores for all three conditions of RI ($p = .05$ or $.1$), whilst differences between

the individual RI conditions were not significant.[5] However, although the total number of content-related problems is similar across the three RI conditions, the two RI data sets from AVIDICUS 2 exhibit an increase in additions while the number of omissions, inaccuracies and coherence problems is reduced. Given the crucial importance of accuracy and completeness in legal interpreting, this is a positive trend. An analysis of the additions shows that these were generally unnecessary in the context in which they occurred, but they may be a sign of an increase in the interpreters' confidence or have strategic value, representing attempts by the interpreters to overcome the (perceived and real) distance by increasing their rapport with the interlocutors.

A less positive trend in the data is that the number of major inaccuracies (e.g. logical distortions) remained high in the two new RI data sets. There were 40 instances in RI-1b and 33 in RI-2, compared with 19 in FTF and 38 in RI-1. This means that even in the RI-2 set, the average per interview (4.1) is still nearly twice as high as that of FTF (2.4).

Linguistic problems

In the category of linguistic problems, the number of problems identified in the RI-1 data set is significantly higher than the numbers in the other three conditions ($p = .05$ or .1). This means that RI-1b and RI-2 are more similar to FTF than to RI-1.

Given the work experience of the participating interpreters, it can be assumed that the improvement in RI-1b and RI-2 compared with RI-1 does not stem from an increase in their linguistic *competence* (i.e. the interpreters' knowledge of words, terms and phrases) over the last three years, but that it is the result of an improved interpreting *performance*, i.e. a better ability to apply their knowledge during the VC-based interviews. The improvement may suggest that training, familiarisation and better technology enabled the interpreters to devote more of their cognitive resources to the actual interpreting task and, as a consequence, to improving the quality of their performance. This assumption is further supported by the analysis of paralinguistic features, which will be reported below.

It should be noted, however, that there was no significant difference between RI-1b and RI-2, which differ only in the use of older vs. newer equipment. Although the interpreting sessions in the RI-2 setting may have been influenced by the occasional noise in the interpreter's room during RI-2, leading to some distractions, the likeliest explanation for the similarity of RI-1b and RI-2 is that no one variable (i.e. quality of equipment) alone is able to improve the working conditions and the interpreting quality sufficiently and that only the combination of high-quality equipment and training will yield significantly better results.

5 The significance was calculated using both Student's *t*-test for paired samples (a parametric test, i.e. a test assuming normal distribution) and the Wilcoxon signed-rank test (a non-parametric test, i.e. one that does not assume normal distribution), and the Nemenyi test for pairwise comparison of multiple samples. The differences in the results of all tests are negligible.

Paralinguistic problems

Paralinguistic features such as hesitations and self-corrections in the interpreters' output are often indicators for other underlying interpreting problems, especially for a cognitive overload of the interpreter (Mead 2002). In AVIDICUS 1, the number of paralinguistic problems in the RI data set (TI1) was found to be significantly higher than that in FTF ($p = .05$ or .1), and the level of problems identified in the RI tests in AVIDICUS 2 was similar to that of RI-1. Generally speaking, the number of paralinguistic problems was high in all three RI conditions. This suggests that the cognitive effort in RI is high irrespective of the specific variables (here training and/or quality of equipment). Given the findings in relation to linguistic problems outlined above, however, it seems that the effort is more successful in RI-1b and RI-2 than in RI-1. In other words, the interpreting process in RI seems to require more effort than in FTF, but in the RI sessions that were conducted in AVIDICUS 2, the effort yielded better results in terms of linguistic performance (using appropriate terms and phrases).

Another important pattern that emerges in the analysis of paralinguistic problems is that they increase faster in RI than in FTF after approximately 15 to 20 minutes of interpreting. Given that paralinguistic problems can be indicative of a high cognitive load of the interpreter, this finding corroborates the impression that RI is onerous for the interpreter. Moser-Mercer (2003), who found a similar pattern in experiments with remote simultaneous interpreting, suggests that RI results in an earlier onset of fatigue than FTF. This means that problems may arise with the interpreting performance in a real-life situation unless the communication is of very short duration.

Interaction problems

The main turn-taking problem in all RI conditions was overlapping speech of the interpreter and one of the participants, i.e. overlap between two speakers in different locations. In FTF, the number of turn-taking problems was generally low (34 in total), with only 4.2 per interview. All RI conditions exhibit more turn-taking issues than FTF, although the difference between RI-1b and FTF fails to reach significance (at either $p = .05$ or .1).

One noteworthy point concerns the consequences of turn-taking issues in RI. In the RI-1 condition in AVIDICUS 1, turn-taking problems normally led to disruption and other problems such as omissions (Braun 2013). By contrast, the RI-1b condition in AVIDICUS 2, which used the same VC system as RI-1, created fewer problems (although the difference is not significant at either $p = .05$ or .1), and the problems had fewer consequences. This suggests that the interpreters were able to adapt to the VC situation in RI-1b to a certain extent. Interestingly, in R2 the number of issues reached the same level as in RI-1 but they hardly had any consequences, because the VC system used in R2 coped better with overlapping

speech. It is therefore possible that the interpreters working in the R2 condition reverted to using overlapping speech strategically (as they do in FTF), to obtain the right to speak.

Length of interviews and word count

To explore possible differences between the RI and FTF condition in terms of interview length and word count, the two AVIDICUS 1 data sets were compared in terms of length and word count. On average, the interviews conducted using RI were 19% longer than the interviews using FTF interpreting. By contrast, the word count of the two sets of interviews was not significantly different, with the result that the average speech rate in the interviews conducted using RI is lower than the speech rate in the interviews using FTF interpreting.

The lower speech rate in the remotely interpreted interviews goes some way to explain their longer duration, but it does not seem to be the only reason. A qualitative analysis of the data shows that the interviews using RI also required what Olson *et al.* (1997: 170) called a greater "process overhead", for example to coordinate the communication or to resolve comprehension problems. This would explain why all groups of participants, i.e. police officers, detainees and interpreters, used a slightly higher number of words in the video-mediated sessions. Braun (2004, 2007) also found that participants in interpreted videoconferences were repetitive, i.e. that their speech was marked by redundant expressions. This finding was not replicated by the present study, but it may be argued that the tendency to use redundant expressions was constrained by the fact that the police officers and detainees followed a script. Further research is required to show whether different conditions will produce more redundant speech in video-mediated criminal proceedings, or whether the communication genres that are relevant in criminal proceedings will counteract this tendency.

In any case, the clear differences in length suggest that the video-based sessions were on the whole less efficient than the face-to-face sessions. This is exacerbated by the fact that the interpreters seem to lose concentration and tire faster in RI than in FTF interpreting, as outlined above.

5. Conclusions

The quantitative results of the AVIDICUS comparative studies create a complex picture. Whilst many features that emerge from the comparison of the original RI data set, i.e. RI-1, with the FTF data set suggest that RI is more challenging, it is difficult to identify a clear tendency of improvement or otherwise in the AVIDICUS 2 data sets, which were generated after the interpreters had gained more experience and received training and/or were using better equipment. A performance improvement can be observed in some areas, and there are also

signs for a reduced and/or more successful processing effort, suggesting that RI was a less stressful experience in the AVIDICUS 2 sessions, when compared with AVIDICUS 1. This was corroborated by the interpreters' comments both in AVIDICUS 1 and 2. There are also indicators for improved confidence in approaching the task of remote interpreting. However, many of the problems identified in AVIDICUS 1 prevailed in the AVIDICUS 2 data sets, suggesting that interpreting problems are still magnified by the videoconference condition despite the initial training, additional experience and the use of better equipment.

To interpret the findings, the limitations of the studies have to be borne in mind. Firstly, the studies were based on simulations, because real-life data were not available at the time of conducting this research. However, there are also a number of advantages associated with the use of simulations, e.g. the control of variables, which was an advantage at the present stage of the research. Another possible limitation was the use of scripts in the simulations, which meant that interpreting problems did not always have real consequences because the participants tended to return to the given storyline even if it had been distorted by an inaccurate or incomplete interpretation. However, the initial problems could still be analysed, making it possible to extrapolate the scale of problems in real-life situations.

The small size of the sample makes it difficult to assess (and calculate) the significance of the differences found between the two forms of interpreting and puts a limitation on the validity of the findings. One further limitation is that only one language pair was involved. However, the other partners in the AVIDICUS projects carrying out comparative studies used different language pairs and came to similar initial conclusions (see Braun/Taylor 2012, 2014).

Moreover, this study has focused on one particular setting, a police interview, which is normally highly regulated and formulaic. It remains to be seen what kind of (additional or different) problems other, less regulated settings such as lawyer consultations would generate.

Finally, the analysis in this study has focused on interpreting quality as such. This is only one step on the way to a more comprehensive assessment of the viability of video-mediated criminal proceedings that involve an interpreter. What needs to be analysed further are, for example, possible changes in the dynamics of the communication and the potential impact of such changes on the specific goals of the communication in criminal proceedings.

These limitations notwithstanding, one of the questions arising from the AVIDICUS comparative studies concerns the effectiveness of short-term training. Whilst short courses seem to be the only viable way for bringing practising interpreters up to speed with the basics of VC-based interpreting, the integration of training in VC interpreting into interpreter education is likely to yield greater long-term benefits for future interpreters and their adaptability to VC situations. Training in VC-based interpreting should therefore be addressed in interpreter education programmes.

Another question concerns the impact of the "on-demand" culture with regard to interpreting services on interpreting quality. Without dismissing the potential benefits of VC-based interpreting, e.g. to gain timely access to a qualified legal interpreter, the findings make it clear that the quality of interpreting that can be achieved with this method of interpreting will only be viable if working conditions for interpreters in VC situations are further improved.

REFERENCES

Alexieva B. (1998) "Consecutive interpreting as a decision process", in Beylard-Ozeroff A. / Králová J. / Moser-Mercer B. (eds) *Translators' Strategies and Creativity*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 181-188.

Berk-Seligson S. (2009) *Coerced Confessions: the Discourse of Bilingual Police Interrogations*, New York, Mouton de Gruyter.

Braun S. (2004) *Kommunikation unter widrigen Umständen? Fallstudien zu einsprachigen und gedolmetschten Videokonferenzen*, Tübingen, Narr.

Braun S. (2007) "Interpreting in small-group bilingual videoconferences: challenges and adaptation processes", *Interpreting* 9/1, 21-46.

Braun S. (2013) "Keep your distance? Remote interpreting in legal proceedings: a critical assessment of a growing practice", *Interpreting* 15/2, 200-228.

Braun S. (forthcoming) "Remote interpreting", in Mikkelson H. / Jourdenee R. (eds), *Handbook on Interpreting*, London, Routledge.

Braun S. / Taylor J. (eds) (2012) *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, Antwerp, Intersentia.

Braun S. / Taylor J. (eds) (in press) *Advances in Videoconferencing and Interpreting in Legal Proceedings*, Antwerp, Intersentia.

Corsellis A. (2006) "Making sense of reality", *Linguistica Antverpiensia* 5, 341-350.

Gile D. (1991) "The processing capacity issue in conference interpretation", *Babel* 37/1, 15-27.

Goffman E. (1981) *Forms of Talk*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Hale S. (2007) *Community Interpreting*, Basingstoke/New York, Palgrave Macmillan.

Hertog E. (ed.) (2001) *Aequitas Access to Justice across Language and Culture in the EU*, Antwerp, Lessius University College, http://www. agisproject. com.

Hertog E. (ed.) (2003) *Aequalitas Equal Access to Justice across Language and Culture in the EU*, Antwerp, Lessius University College, http://www. agisproject. com.

Kadrić M. (2001) *Dolmetschen bei Gericht: Erwartungen, Anforderungen, Kompetenzen*, Wien, WUV, Universitätsverlag.

Kalina S. (2002) "Quality in interpreting and its prerequisites", in Garzone G. / Viezzi M. (eds) *Interpreting in the 21st Century*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 121-130.

Kalina S. (2005) "Quality assurance for interpreting processes", *Meta* 50/2, 768-784.

Kohn K. / Kalina S. (1996) "The strategic dimension of interpreting", *Meta* 42, 118-138.

Mason I. (ed.) (1999) *Dialogue Interpreting*, Special Issue of *The Translator* 5.

Mason I. (ed.) (2001) *Triadic Exchanges: Studies in Dialogue Interpreting*, Manchester, St. Jerome.

Mead P. (2002) "Exploring hesitation in consecutive interpreting – an empirical study", in Garzone G. / Viezzi M. (eds) *Interpreting in the 21st Century*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 73-82.

Mikkelson H. (2000) *Introduction to Court Interpreting*, Manchester, St. Jerome.

Moser-Mercer B. (2003) "Remote interpreting: assessment of human factors and performance parameters", *Communicate!*, Summer 2003, http:// www.aiic. net/ViewPage. cfm/article879.htm.

Mouzourakis P. (2006)

"Remote interpreting: a technical perspective on recent experiments", *Interpreting* 8/1, 45-66.

Olson J. / Olson G. / Maeder D. (1997) "Face-to-face group work compared to remote group work", in Finn K. / Sellen A. / Wilbur S. (eds), *Video-mediated Communication*, Mahwah, NJ, Erlbaum, 157–172.

Pöchhacker F. (1994) *Simultandolmetschen als komplexes Handeln*, Tübingen, Narr.

Riccardi A. (2005) "On the evolution of interpreting strategies in simultaneous interpreting", *Meta* 50/2, 753-767.

Sacks H. / Schegloff E. / Jefferson G. (1974) "A simplest systematics for the organization of turn taking in conversation", *Language* 50/4, 696-735.

Roziner I. / Shlesinger M. (2010) "Much ado about something remote: stress and performance in remote interpreting", *Interpreting* 12/2, 214–247.

Shlesinger M. (1997) "Quality in simultaneous interpreting", in Gambier Y. / Gile D. / Taylor C. (eds) *Conference Interpreting: Current Trends in Research*, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins, 123-131.

Sossin L. / Yetnikoff Z. (2007) "'I can see clearly now': videoconference hearings and the legal limit on how tribunals allocate resources", *Windsor Yearbook of Access to Justice* 25/2, 247-272.

Wadensjö C. (1998) *Interpreting as Interaction*, London, Longman.